



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Berne, 29 giugno 2007

Indagine conoscitiva

Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze

Progetto dell'UFAG

Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze

N.	Ordinanza	Pagina
1	Ordinanza DOP/IGP	1
2	Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP	7
3	Ordinanza del DFE sui contributi etologici	9
4	Ordinanza sul controllo e il coordinamento	29
5	Ordinanza sui pagamenti diretti	37
6	Ordinanza sui contributi d'estivazione	59
7	Ordinanza sulla qualità ecologica	75
8	Ordinanza sui contributi nella campicoltura	85
9	Ordinanza sull'agricoltura biologica	91
10	Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica	95
11	Ordinanza sulle zone agricole	99
12	Ordinanza sui miglioramenti strutturali	101
13	Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura	115
14	Ordinanza sulla consulenza agricola	119
15	Ordinanza sulle importazioni agricole	123
16	Ordinanza sullo zucchero	153
17	Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura	155
18	Ordinanza sul vino	157
19	Ordinanza sui prodotti fitosanitari	173
20	Ordinanza sui concimi	175
21	Ordinanza DFE sul libro dei concimi	185
22	Ordinanza concernente l'allevamento di animali	269
23	Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali	281
24	Ordinanza sul bestiame da macello	283
25	Ordinanza sul contingentamento lattiero	287
26	Ordinanza sui dati agricoli	289
27	Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori	311
28	Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo	315

Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati conformi al relativo elenco degli obblighi.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2

¹ Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

- a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;
- b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e

² Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b e cpv. 2

¹ Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:

- a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese;

¹ RS 910.12

b. *concerne soltanto il testo tedesco*

² Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche.

Art. 4 cpv. 3

³ Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine.

Art. 4b Nome di una varietà vegetale o di una razza animale

Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Art. 5 cpv. 1^{bis} e 2, frase introduttiva

^{1bis} Un raggruppamento è considerato rappresentativo se:

- a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà delle quantità del prodotto;
- b. almeno la metà dei produttori, dei trasformatori o degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e
- c. è fornita la prova che il raggruppamento è organizzato secondo principi democratici.

² Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire gli operatori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:

Art. 6 cpv. 2 lett. f e g

² Contiene in particolare:

- f. *concerne soltanto il testo tedesco*
- g. un riassunto con: il nome, l'indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente; il nome del prodotto, la protezione chiesta e il tipo di prodotto; la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente e gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; l'evoluzione storica del prodotto, le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all'ambiente geografico e la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti; gli elementi principali dell'elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità).

Art. 7 cpv. 1 lett. e e f e cpv. 2

¹ L'elenco degli obblighi comprende:

e. *concerne soltanto il testo francese*

f. *abrogata*

² Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti:

- a. gli elementi specifici dell'etichettatura;
- b. la descrizione di un'eventuale forma particolare del prodotto;
- c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell'area geografica determinata.

Art. 8a Procedura di registrazione delle denominazioni estere

¹ Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5–7 e contenere gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo Paese di origine.

² Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un'area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un'area geografica transfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune.

³ La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all'Ufficio sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. Se la domanda è redatta in un'altra lingua l'Ufficio può ordinarne una traduzione.

⁴ Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

⁵ L'Ufficio chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate.

⁶ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono figurare sulle etichette dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

¹ La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

- b. se eventuali opposizioni o eventuali ricorsi sono stati respinti.

Art. 16 Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni simili

¹ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli

trasformati la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

² È parimenti vietato l'impiego di menzioni simili a quelle secondo il capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore.

Art. 16a Diritto di impiego delle menzioni DOC, DOP e IGP

¹ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

² La menzione deve figurare sull'etichetta del prodotto agricolo o del prodotto agricolo trasformato.

³ È fatto salvo l'articolo 8a capoverso 6.

Art. 17 cpv. 3 lett. c

³ Sono parimenti vietati:

- c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b.

Art. 17a

¹ I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l'impiego di una denominazione d'origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione.

² Se l'elenco degli obblighi è modificato conformemente all'articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Art. 22 cpv. 3

³ *Abrogato*

Art. 23 Disposizioni transitorie della modifica del...

¹ Le domande di registrazione pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... sono esaminate secondo il nuovo diritto.

² In deroga all'articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto

anteriore fino al 1° giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione.

³ Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto all'entrata in vigore della modifica del

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza del DFE
sulle esigenze minime relative al controllo
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)**

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 giugno 1999¹ sul controllo delle DOP e delle IGP è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

³ Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni d'origine protette (DOP), il test è effettuato almeno una volta all'anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il prodotto finale. Se un'impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale viene effettuato sui lotti di ogni singolo attore.

Art. 5 cpv. 2

² L'esame organolettico serve a verificare la descrizione sensoriale che figura nell'elenco degli obblighi; esso è obbligatorio per la DOP.

³ *Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 Dipartimento federale dell'economia:
Doris Leuthard

¹ **RS 910.124**

2007-.....

Ordinanza del DFE concernente i contributi etologici (Ordinanza sui contributi etologici)

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3 e 61 capoversi 3–6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1981¹ sui pagamenti diretti;

ordina:

Art. 1 Programmi etologici

¹ La Confederazione promuove la detenzione rispettosa degli animali con i seguenti programmi etologici:

- a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); e
- b. uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (URA). Il programma URA per gli animali della specie bovina è suddiviso nelle varianti "uscita al pascolo" e "uscita in un parchetto all'aperto".

² Il versamento di contributi etologici presuppone il rispetto delle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali e delle disposizioni esecutive corrispondenti.

Art. 2 Categorie di animali

I programmi etologici concernono le seguenti categorie di animali:

- a. animali della specie bovina e bufali indiani:
 1. vacche da latte,
 2. manzi da allevamento di almeno un anno,
 3. tori da allevamento di almeno un anno,
 4. bestiame giovane da allevamento, di sesso femminile, di età compresa tra quattro mesi e un anno,
 5. bestiame giovane da allevamento, di sesso maschile, di età compresa tra quattro mesi e un anno,
 6. vitelli da allevamento o da ingrasso fino a quattro mesi, vitelli di vacche madri e di vacche nutrici fino allo svezzamento e vitelli da ingrasso,
 7. vacche madri, vacche nutrici e vacche da ingrasso,
 8. tori, buoi e manzi da ingrasso, di almeno quattro mesi;

¹ RS 910.13

- b. animali della specie equina, stalloni esclusi, di almeno 3 anni;
- c. ovini;
- d. caprini;
- e. conigli;
- f. animali della specie suina:
 - 1. scrofe non in lattazione e verri da allevamento, di almeno 6 mesi,
 - 2. scrofe da allevamento in lattazione,
 - 3. suinetti svezzati,
 - 4. suini da rimonta fino a sei mesi e suini da ingrasso;
- g. pollame da reddito:
 - 1. galli e galline da allevamento (razze ovaiole e da allevamento),
 - 2. galline ovaiole,
 - 3. pollastre, pollastri e pulcini (esclusi i polli da ingrasso)
 - 4. polli da ingrasso,
 - 5. tacchini

Art. 3 Programma SSRA

¹ Le stalle in cui gli animali sono tenuti per la maggior parte del tempo devono avere durante il giorno un'intensità luminosa di almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di rifugio, inclusi i nidi, è consentita un'illuminazione minore.

² L'area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo e agli animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni.

³ L'intera area accessibile agli animali della specie equina nella stalla e nel parchetto all'aperto non deve presentare perforazioni. Sono consentite singole aperture di scolo.

⁴ Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né all'ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere al suo scopo.

⁵ Il versamento di contributi SSRA per polli da ingrasso è possibile soltanto se gli animali vengono ingrassati per almeno 30 giorni.

⁶ Gli altri requisiti SSRA concernenti le singole categorie di animali sono stabiliti nell'allegato 1.

⁷ L'accesso del pollame da reddito allo spazio esterno coperto, disciplinato nell'allegato 1, deve essere indicato nel registro delle uscite entro i tre giorni successivi. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono disciplinate nell'allegato 2.

⁸ I requisiti per lo spazio esterno coperto sono stabiliti nell'allegato 4.

Art. 4 Programma URA

¹ È considerata uscita la permanenza al pascolo, in un parchetto all'aperto o in uno spazio esterno coperto (pollame da reddito).

² Gli altri requisiti per l'uscita delle singole categorie di animali sono stabiliti nell'allegato 2.

³ Sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni di cui all'allegato 2 durante il parto e per animali malati o feriti.

⁴ Per ogni categoria di animali l'uscita deve essere indicata in un apposito registro entro i tre giorni successivi. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono disciplinate nell'allegato 2.

⁵ I requisiti relativi al parchetto all'aperto e al pascolo sono stabiliti nell'allegato 3. I requisiti per lo spazio esterno coperto sono stabiliti nell'allegato 4.

⁶ L'area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo e agli animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni.

⁷ L'area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo deve disporre di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate per i caprini non devono essere ricoperte da una lettiera.

⁸ L'intera area accessibile agli animali della specie equina nella stalla e nel parchetto all'aperto non deve presentare perforazioni. Sono consentite singole aperture di scolo.

⁹ Nei pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento, alle galline ovaiole, alle pollastre e ai pollastri nonché ai pulcini, almeno il 20 per cento della superficie disponibile per gli animali, calcolata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981² sulla protezione degli animali, deve essere munito di una lettiera sufficiente.

¹⁰ Nei pollai per polli da ingrasso e tacchini tutta la superficie al suolo deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

¹¹ Il versamento di contributi URA per i polli da ingrasso è possibile soltanto se gli animali vengono ingrassati per almeno 56 giorni.

Art. 5 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le ordinanze seguenti:

1. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998³ concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998⁴ concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito.

Art. 6 Disposizioni transitorie

² RS ...

³ RU...

⁴ RU...

¹ Chi ha presentato entro i termini una domanda di contributi per il 1999 per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali deve soddisfare le norme concernenti le aperture sullo spazio esterno coperto di cui all'allegato 4 soltanto dopo il prossimo intervento edilizio sostanziale in questo settore.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 3 cpv. 6)

Altri requisiti SSRA concernenti le singole categorie di animali

a Animali della specie bovina e bufali indiani

Animali	Disposizioni particolari
Tutti gli animali	<p>Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante la mungitura, per interventi sull'animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche.</p> <p>Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere tenuti in un apposito scomparto, eventualmente da soli.</p> <p>Nella stalla e nel parchetto all'aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un'area di riposo e a un'area priva di lettiera.</p> <p>Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni. Nei box di riposo possono essere utilizzate stuoie deformabili, purché siano soddisfatte le disposizioni di cui sotto.</p> <p>Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.</p> <p>Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le vacche, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai vitelli; – gli animali malati o feriti. <p>Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.</p>

Controllo delle stuoie deformabili nella stalla

Durante il controllo, per l'identificazione della stuoia l'agricoltore deve poter esibire un giustificativo in cui il rivenditore dichiara il modello, la data di installazione e il numero UFV di autorizzazione della stuoia.

Requisiti per le stuoie deformabili:

1. Salute degli animali

Su almeno 100 vacche esaminate, detenute in almeno 3 aziende:

- a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) può presentare croste o ferite aperte;

-
- b. al massimo l'8 per cento dei tarsi può presentare croste o ferite aperte di diametro superiore a 2 cm;
 - c. al massimo l'1 per cento dei tarsi può presentare altri mutamenti importanti quali ingrossamenti;
 - d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere provocati dalla stuoia;
 - e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.
2. Deformabilità ed elasticità
- a. Una calotta di acciaio ($r = 120$ mm) che viene compressa con una forza di 2000 newton contro la stuoia nuova deve poter penetrare di 10 mm o più profondamente nel materiale.
 - b. Dopo una pressione prolungata con uno zoccolo artificiale di vacca, viene ripetuto il test di cui alla lettera a. In questo caso la calotta di acciaio deve poter penetrare di 8 mm o più profondamente nella stuoia.

I requisiti SSRA concernenti la stuoia sono soddisfatti se:

- il modello ha superato il test Fokus «bovini SSRA» della Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) relativo all'utilizzo per animali di sesso femminile ovvero di sesso maschile; oppure
- se il gestore, mediante il rapporto steso da un ente di controllo accreditato secondo le norme EN ISO 17025, dimostra che nella sua stalla sono soddisfatti i requisiti di cui al numero 1, lettere a–e.

b **Animali della specie equina**

Animali	Disposizioni particolari
---------	--------------------------

Tutti gli animali, esclusi gli stalloni di oltre 3 anni	<p>Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante il loro utilizzo, per interventi sull'animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche.</p>
---	---

	<p>Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli.</p>
--	---

Nella stalla e nel paddock all'aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un'area di riposo e a un'area senza lettiera.

Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l'animale, senza perforazioni.

Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda:

- le giumente, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai puledri;
- gli animali malati o feriti.

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.

d **Caprini**

Animali	Disposizioni particolari
---------	--------------------------

Tutti gli animali Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti, durante la mungitura, per interventi sull'animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche.

Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. I becchi possono essere tenuti da soli.

Nella stalla e nel paddock all'aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un'area di riposo e a un'area coperta senza lettiera.

Area di riposo:

- pagliericcio di almeno 1,2 m² o strato equivalente per ogni animale di oltre 10 mesi, senza perforazioni;
- al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non perforate, senza lettiera.

Area coperta senza lettiera:

- almeno 0,8 m² per ogni animale di oltre 10 mesi; l'area coperta di un paddock all'aperto costantemente accessibile è computabile al 100 per cento.

Deroghe: possono essere ricoverati in box ad area unica con lettiera profonda:

- le capre, da alcuni giorni prima del parto fino a 10 giorni dopo il parto, insieme ai capretti;
- capretti e capre giovani fino al primo parto;
- becchi;
- gli animali malati o feriti.

Tra il 1° maggio e il 31 ottobre gli animali tenuti permanentemente al pascolo non devono necessariamente avere accesso a una stalla SSRA. Se le condizioni atmosferiche rendono necessario un ricovero a breve termine degli animali in una stalla non conforme ai requisiti SSRA, essi possono essere tenuti legati per alcuni giorni al massimo.

e Conigli

Animali

Disposizioni particolari

Tutti gli animali

Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Ogni gruppo non può avere più di un maschio. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli. I maschi riproduttori possono essere tenuti in scompartimenti individuali.

Ogni scompartimento che ospita un gruppo da allevamento deve:

- avere una superficie di almeno 1,6 m² per coniglia madre (compreso il nido);
- essere strutturato;
- essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare;
- disporre di un nido separato con lettiera per ogni coniglia madre.

Ogni scompartimento che ospita un gruppo di animali giovani deve:

- avere una superficie di almeno 2 m²;
- avere la seguente superficie per ogni animale:
 - dallo svezzamento fino al 35° giorno di vita, almeno 0,10 m² per animale;
 - dal 36° fino al 76° giorno di vita, almeno 0,15 m² per animale;
 - a partire dal 77° giorno di vita, almeno 0,25 m² per animale;
- essere strutturato;
- essere ricoperto da una lettiera per almeno un terzo, affinché gli animali possano raspare;

f **Animali della specie suina**

Animali	Disposizioni particolari
Tutti gli animali	<p>Gli animali possono essere legati soltanto durante i pasti in poste di foraggiamento, per interventi sull'animale o se è assolutamente necessario per ragioni mediche.</p> <p>Gli animali devono essere tenuti in gruppi. Gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente dagli altri, eventualmente da soli.</p> <p>Nella stalla e nel parchetto all'aperto gli animali devono avere costantemente accesso a un'area di riposo e ad almeno un'altra area.</p> <p>L'area di riposo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – non può presentare perforazioni; – deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga o di canne (<i>o eventualmente di paglia lunga, canne, trucioli o segatura</i>); – in caso di alimentazione a discrezione, deve essere separata dall'area di foraggiamento e di abbeveraggio; <p>Nei sistemi di composta gli animali devono disporre di un'area di riposo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981⁵ sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell'area di composta. Tale requisito non deve essere soddisfatto se, nelle poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, la superficie della posta all'interno della stalla è di almeno 0,6 m² per animale.</p> <p>Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.</p> <p>Eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i verri possono essere tenuti in box individuali se l'area di riposo, l'area di foraggiamento e quella di abbeveraggio soddisfano i requisiti di cui sopra. – Nel periodo della monta le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo 10 giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano i requisiti per l'area di riposo. Il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale si deve registrare in un'apposita lista la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali.

g Pollame da reddito

Disposizioni generali

Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del pollaio con le seguenti indicazioni:

- nei pollai per animali da allevamento, animali ovaiole, pollastre e pollastri o pulcini (esclusi i polli da ingrasso): misure della superficie interna ricoperta da lettiera, misure della superficie disponibile per gli animali e dei posatoi nonché il numero massimo di animali consentito.
- nei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti sui posatoi e la superficie al suolo all'interno del pollaio.

In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Nei controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare:

- per gli animali da allevamento e gli animali ovaiole: se l'effettivo attuale di animali non supera il numero massimo consentito.
- per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il totale di posatoi indicato nello schizzo.

Animali	Disposizioni particolari
Galline e galli da allevamento	Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie disponibile per gli animali deve essere munito di una lettiera sufficiente, calcolata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 1981 ⁶ sulla protezione degli animali.
Galline ovaiole	
Pollastre e pollastri	
Pulcini (esclusi i polli da ingrasso)	Nei pollai devono essere messi a disposizione degli animali, collocati a diverse altezze, posatoi che soddisfano le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: <ul style="list-style-type: none"> – 14 cm per animale adulto; – 11 cm per pollastra o pollastro (a partire dalla 10^a settimana di vita); – 8 cm per pulcino (fino alla 10^a settimana di vita).
Continua alla pagina seguente	Nei settori del pollaio in cui l'intensità della luce diurna è notevolmente ridotta a causa dell'attrezzatura o della distanza dalle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.

⁶ RS 455.1

Animali

Disposizioni particolari

A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto.

In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. ^[1]

Per evitare la dispersione delle uova, i pollai delle galline e dei galli da allevamento e delle galline ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall'entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23^a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l'accesso all'ospazio esterno coperto.

Polli da ingrasso Tutta la superficie al suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

Entro il 10° giorno di vita gli animali devono avere a disposizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall'UFV per il tipo di polli da ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell'autorizzazione relative al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate.

A partire dal 22° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto.

In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. ^[1]

Tacchini

Tutta la superficie al suolo deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

Nel pollaio devono essere messi a disposizione degli animali posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali.

All'interno del pollaio gli animali devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. costruiti utilizzando balle di paglia).

A partire dal 43° giorno di vita, gli animali devono avere libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto.

In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto può essere limitato. ^[1]

^[1] Nei giorni in cui gli animali non hanno accesso allo spazio esterno coperto, nel registro delle uscite vanno specificate le ragioni (ad es. la temperatura a mezzogiorno).

Ulteriori requisiti relativi all'uscita delle singole categorie di animali

Allegato 2
(art. 4 cpv. 2)

a-e Animali della specie bovina, bufali indiani e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo

Programma / animali	Uscita	Deroghe	Tenuta semplificata del registro delle uscite
1.1 Parchetto all'aperto URA Animali della specie bovina e bufali indiani	– accesso costante a un parchetto all'aperto per tutto l'anno.	– Da alcuni giorni prima del parto fino ai dieci giorni successivi non si deve concedere l'uscita alle madri e agli animali giovani.	– Non è necessario tenere un registro delle uscite.
1.2 Pascolo URA Tutti gli animali della specie bovina, bufali indiani e altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo (esclusi i conigli)	a. Dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo e b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 13 uscite mensili	– In caso di cattive condizioni atmosferiche o se l'erba in maggio non è ancora matura, l'uscita al pascolo può essere sostituita con l'uscita in un parchetto all'aperto. – Nei primi dieci giorni del periodo dell'asciutta, l'uscita al pascolo delle vacche può essere sostituita con l'uscita in un parchetto all'aperto. – Da alcuni giorni prima del parto fino ai dieci giorni successivi non si deve concedere l'uscita alle madri e agli animali giovani.	– Per un gruppo di animali che, per un certo periodo, ha costantemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere indicati soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo. – Per un gruppo di animali a cui, per un certo periodo, viene dato costantemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere indicati soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.
1.3 Conigli	– Uscita giornaliera.		– Per un gruppo di animali a cui, per un certo periodo, viene dato costantemente accesso al pascolo, nel registro delle uscite devono essere indicati soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

f Animali della specie suina

Animali	Uscita / deroga	Documentazione
Tutte le categorie (esclusi i lattonzoli)	– uscita giornaliera di alcune ore	– occorre tenere un registro delle uscite soltanto per i gruppi di animale che non hanno costantemente accesso al parchetto all'aperto.
	– Deroga: nel periodo della monta non si devono far uscire le scrofe riproduttrici, che in questo periodo possono essere tenute da sole per al massimo 10 giorni.	– Il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale senza alcuna uscita si deve registrare in un'apposita lista la data e il numero di esemplari per ogni categoria di animali.

g Pollame da reddito

Animali	Uscita	Deroghe
3.1 Tutte le categorie esclusi i polli da ingrasso	A partire dal 43° giorno di vita: a. libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto; e b. accesso al pascolo da prima delle 13 fino almeno alle ore 16, minimo per 5 ore.	<ul style="list-style-type: none"> – Per evitare la dispersione delle uova, i pollai delle galline e dei galli da allevamento o delle galline ovaiole possono rimanere chiusi fino alle ore 10. Dall'entrata nel pollaio delle giovani ovaiole fino alla 23^a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l'uscita. – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto ovvero al pascolo può essere limitato. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l'accesso al pascolo può essere limitato.^[1] – Se il terreno del pascolo è inzuppato, come pure durante il riposo vegetativo, si può concedere agli animali l'uscita in un parchetto all'aperto scoperto anziché l'accesso al pascolo. Ciò deve essere annotato nel registro delle uscite. Il parchetto all'aperto deve essere abbastanza grande e la lettiera deve essere ricoperta a sufficienza di materiale adeguato.
3.2 Polli da ingrasso	A partire dal 22° giorno di vita: a. libero accesso, durante tutto il giorno, a uno spazio esterno coperto; e b. accesso al pascolo da prima delle 13 fino almeno alle ore 16, minimo per 5 ore.	<ul style="list-style-type: none"> – In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all'età degli animali, l'accesso allo spazio esterno coperto ovvero al pascolo può essere limitato. – In caso di cattive condizioni atmosferiche l'accesso al pascolo può essere limitato.^[1]

[1] Nei giorni in cui gli animali non hanno accesso allo spazio esterno coperto ovvero al pascolo, nel registro delle uscite vanno specificate le ragioni (ad es. la temperatura a mezzogiorno).

Allegato 3
(art. 4 cpv. 5)

Requisiti per il parchetto all'aperto e il pascolo nel programma URA

I Parchetto all'aperto

1. Il parchetto deve essere ubicato all'aperto. Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere rivestite.
2. Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, leggere differenze rispetto alle norme stabilite nel presente allegato se l'osservanza delle stesse:
 - a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure
 - b. è impossibile per mancanza di spazio.
3. Durante il controllo l'agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale del parchetto all'aperto, sul quale sono indicati le misure rilevanti, le superfici e il numero massimo di animali consentito.

Se il parchetto all'aperto è costantemente accessibile (cfr. 1.1), lo schizzo deve includere, oltre al parchetto all'aperto, anche la stalla (ovvero il pollaio).

In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali consentito non viene superato.

a Parchetto all'aperto per animali della specie bovina e bufali indiani

a.1 Parchetto all'aperto costantemente accessibile agli animali

Animali	Superficie totale ^{[1] [1] [1] [1]} almeno ... m ² /animale	Di cui almeno ... m ² /animale non coperta
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 kg	10	2,5
Animali di oltre 400 kg	6,5	1,8
Animali da 300 a 400 kg	5,5	1,5
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	4,5	1,3
Vitelli fino a 4 mesi	3,5	1

a.2 Parchetto all'aperto non costantemente accessibile agli animali

^[1] La superficie totale comprende l'area di riposo, l'area di foraggiamento e l'area del parchetto all'aperto (compreso il parchetto all'aperto costantemente accessibile agli animali).

adiacente a una stalla a stabulazione libera

Animali	Superficie minima del parchetto all'aperto, m ² / animale	
	con corna	senza corna
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 kg	8,4	5,6
Animali di oltre 400 kg	7	4,9
Animali da 300 a 400 kg	5,6	4,2
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	4,2	4
Vitelli fino a 4 mesi	4	4

Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all'aperto non deve essere coperto.

a.3 Parchetto all'aperto adiacente a una stalla a stabulazione fissa

Animali	Superficie minima del parchetto all'aperto, m ² / animale	
	con corna	senza corna
Vacche / tori riproduttori di oltre 500 kg	12	8
Animali di oltre 400 kg	10	7
Animali da 300 a 400 kg	8	6
Animali di 4 mesi fino a 300 kg	6	5

Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all'aperto non deve essere coperto.

b-e Parchetto all'aperto per animali della specie equina, ovina e caprina e per conigli

Animali / accessibilità	Superficie minima del parchetto all'aperto m ² / animale
Animali della specie equina	
– Parchetto all'aperto costantemente accessibile	2 x (altezza al garrese) ² 3 x (altezza al garrese) ²
– Parchetto all'aperto non costantemente accessibile	

La superficie minima per le uscite in gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli cavalli.

La superficie dei parchetti all'aperto per i caprini non deve essere coperta per almeno il 25 per cento, negli altri parchetti all'aperto per almeno il 50 per cento.

f Parchetto all'aperto per animali della specie suina

Animali	Superficie minima del parchetto all'aperto m ² / animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	1,3
Verri riproduttori	4
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg	0,65
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg	0,45

Almeno il 50 per cento della superficie minima del parchetto all'aperto non deve essere coperto.

Per evitare colpi di calore agli animali che hanno accesso tutto il giorno a un parchetto all'aperto esposto al sole, tra il 1° marzo e il 30 settembre si può installare all'occorrenza, nella superficie non coperta, una rete ombreggiante.

II Pascolo

1. Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed erbacee, messa a disposizione degli animali.
2. Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere provviste di un rivestimento solido.
3. L'area di pascolo destinata al pollame da reddito deve presentare rifugi come alberi, arbusti o ripari.
4. Il pascolo deve consentire agli animali che consumano foraggio grezzo di coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno di foraggio grezzo.

Allegato 4

(art. 3 cpv. 8)

(art. 4 cpv. 5)

Requisiti per lo spazio esterno coperto per il pollame da reddito nei programmi SSRA e URA**1. Superficie minima**

Animali	Superficie al suolo (tutta la superficie deve essere ricoperta da una lettiera)	Effettivi con più di 100 animali: larghezza delle aperture che dal pollaio danno sullo spazio esterno coperto e (se URA) verso l'esterno
Galline e galli da allevamento	– Almeno 43 m ² per 1000 animali	– Complessivamente almeno 1,5 m lineari per 1000 animali;
Galline ovaiole		– Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Pollastre e pollastri	– Almeno 32 m ² per 1000 animali	– Complessivamente almeno 1,5 m lineari per 1000 animali;
Pulcini (dal 43° giorno di vita)		– Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Polli da ingrasso	– Almeno il 20 per cento della superficie al suolo nel pollaio	– Complessivamente almeno 2 m lineari per 100 m ² della superficie al suolo nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sullo spazio esterno coperto devono essere disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi 20 m.
Tacchini	– Almeno il 20 per cento della superficie al suolo nel pollaio	– Complessivamente almeno 2 m lineari per 100 m ² della superficie al suolo nel pollaio; – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

2. Lo spazio esterno coperto per il pollame da reddito deve essere:

- a. completamente aperto verso l'esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitato da una rete in metallo o in materiale sintetico;
- b. completamente coperto;
- c. provvisto di una lettiera sufficiente; e

- d. dotato, se necessario, di reti di protezione dal vento.
3. Lo spazio esterno coperto di un pollaio mobile non deve essere ricoperto da una lettiera se:
 - a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo; e se
 - b. in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.
 4. Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, leggere differenze rispetto alle disposizioni di cui al punto 1 se l'osservanza delle stesse:
 - a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; oppure
 - b. è impossibile per mancanza di spazio.
 5. Durante il controllo l'agricoltore deve poter esibire uno schizzo attuale dello spazio esterno coperto, sul quale sono indicati le misure rilevanti, le superfici e il numero massimo di animali consentito.

Lo schizzo deve riportare anche le misure delle aperture.

In occasione del primo controllo occorre verificare le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è attuale e se il numero massimo di animali consentito non viene superato.

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCC)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr);

visto l'articolo 44 della legge del 15 dicembre 2000³ sugli agenti terapeutici (LATER);

visto l'articolo 57 capoverso 3 lettera c della legge del 1° luglio 1966⁴ sulle epizootie (LFE),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 27 maggio 1981⁵ sulla protezione degli animali (OPAn);
- b. ordinanza del 18 agosto 2004⁶ sui medicinali veterinari (OMVet);
- c. ordinanza del 28 ottobre 1998⁷ sulla protezione delle acque (OPAc);
- d. ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sui pagamenti diretti (OPD);
- e. ordinanza del 29 marzo 2000⁹ sui contributi d'estivazione (OCEst);
- f. ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ sui contributi nella campicoltura (OCCamp);
- g. ordinanza del 22 settembre 1997¹¹ sull'agricoltura biologica;
- h. ordinanza del 23 novembre 2005¹² concernente la produzione primaria (OPPrim);
- i. ordinanza del 23 novembre 2005¹³ concernente la qualità del latte (OQL);

- 1 RS **910.1**
- 2 RS **817.0**
- 3 RS **812.21**
- 4 RS **916.40**
- 5 RS **455.1**
- 6 RS **812.212.27**
- 7 RS **814.201**
- 8 RS **910.13**
- 9 RS **910.133**
- 10 RS **910.17**
- 11 RS **910.18**
- 12 RS **916.020**
- 13 RS **916.351.0**

- j. ordinanza del DFE del 23 novembre 2005¹⁴ concernente l'igiene nella produzione lattiera (OIgPL);
- k. ordinanza del 27 giugno 1995¹⁵ sulle epizoozie (OFE);
- l. ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹⁶.

² La presente ordinanza si applica ai controlli:

- a. delle aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 OPPrim;
- b. dell'allevamento, della coltivazione, della produzione e del raccolto di prodotti primari;
- c. della mungitura, dell'allevamento e della detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;
- d. delle disposizioni rientranti nel campo d'applicazione delle ordinanze secondo il presente articolo per i quali è richiesta la presenza del gestore.

Art. 2 Frequenza dei controlli

¹ Gli organi di controllo coordinano i rispettivi controlli in maniera che le aziende agricole siano di regola controllate non più di una volta l'anno e le aziende biologiche non più di due volte l'anno.

² Sono permessi controlli più frequenti segnatamente:

- a. delle aziende in cui l'organo responsabile dell'esecuzione ha constatato lacune durante il controllo precedente;
- b. delle aziende per le quali vi è il sospetto fondato che non rispettino le prescrizioni;
- c. delle aziende in cui sono state effettuate modifiche importanti dell'esercizio;
- d. in caso di eventi straordinari come malattie o epizoozie.

³ Il periodo massimo ammesso tra due controlli consecutivi è di:

- a. 2 anni per i controlli in virtù dell'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁷ sull'agricoltura biologica;
- b. 4 anni per i controlli in virtù dell'OPAn¹⁸, dell'OPAc¹⁹, dell'OPD²⁰ (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, contributi ecologici, contributi etologici), dell'OCCamp²¹, dell'OPPrim²² e dell'OIgPL²³;
- c. 12 anni per i controlli in virtù dell'OMVet²⁴, dell'OPD²⁵ (dati relativi alla struttura aziendale), dell'OCEst²⁶, dell'OQL²⁷, dell'OFE²⁸ e dell'ordinanza BDTA²⁹.

¹⁴ RS 916.351.021.1

¹⁵ RS 916.401

¹⁶ RS 916.404

¹⁷ RS 910.18

¹⁸ RS 455.1

¹⁹ RS 814.201

²⁰ RS 910.13

²¹ RS 910.17

²² RS 916.020

²³ RS 916.351.021.1

²⁴ RS 812.212.27

⁴ Inoltre ogni anno almeno il 2 per cento delle aziende è sottoposto a un controllo in base a una valutazione dei rischi. I principi di definizione e valutazione dei rischi sono stabiliti nell'allegato 1.

Art. 3 Qualità e riconoscimento dei controlli

¹ Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 gli organi di controllo devono essere accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020³⁰ «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

² I risultati dei controlli eseguiti da un organo sono vincolanti per tutte le autorità competenti per l'esecuzione.

Art. 4 Compiti dei Cantoni

¹ Le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 1 gestiscono congiuntamente per ogni Cantone un organo di coordinamento.

² L'organo di coordinamento stabilisce le aziende da controllare e gli ambiti di controllo. Tiene un elenco delle persone responsabili dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 1 e trasmette tale elenco una volta l'anno all'Ufficio federale dell'agricoltura.

³ I Cantoni registrano in una banca dati dettagliata, standardizzata e comune i dati delle aziende controllate, i risultati dei controlli e le misure amministrative decise come anche i dati concernenti la riduzione o il rifiuto di contributi.

Art. 5 Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura sostiene e sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in coordinazione con l'Ufficio federale di veterinaria, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Unità federale per la filiera alimentare.

² La Confederazione mette a disposizione i dati dei controlli di diritto pubblico per i controlli di diritto privato.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 7 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 3 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²⁵ RS 910.13

²⁶ RS 910.133

²⁷ RS 916.351.0

²⁸ RS 916.401

²⁹ RS 916.404

³⁰ Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 82, fax: 052 224 54 74, indirizzo di posta elettronica: verkauf@snv.ch.

³ L'articolo 4 capoverso 3 entra in vigore il

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(Art. 2 cpv. 5)

Principi di definizione e valutazione dei rischi

1. Definizione del rischio

L'autorità competente definisce il rischio di cui si deve tenere conto per stabilire le priorità dei controlli basati sui rischi. A seconda degli obiettivi dei controlli e degli obiettivi strategici delle autorità (ad es. piano di controllo nazionale pluriennale) possono essere presi in considerazione più rischi. Il rischio si compone della probabilità che un evento non desiderato si realizzi e della portata del danno che potrebbe derivarne (ad es. pericolo per la salute degli animali; possibili limitazioni delle esportazioni; inganno del consumatore; ottenimento abusivo di contributi).

2. Valutazione del rischio

- a. Per ogni rischio di cui si deve tenere conto sono definiti fattori che ne permettano una valutazione (ad es. impiego di materie prime, materiali o sostanze oppure svolgimento di attività o di processi che hanno un influsso importante sul rischio; comportamento passato dei responsabili in materia di rispetto delle normative; affidabilità degli autocontrolli svolti in passato; potenziale di inganno in relazione alle indicazioni pubblicitarie; potenziale di inganno in relazione all'ottenimento abusivo di contributi).
- b. Per stabilire i fattori di rischio determinanti per le priorità dei controlli basati sui rischi sono presi in considerazione soltanto i fattori che possono avere un influsso importante sul rischio e per i quali sono disponibili dati o informazioni affidabili.
- c. Il rischio di un'azienda è valutato, per ogni fattore di rischio determinante, in base alla probabilità che l'evento non desiderato si realizzi e alla portata del danno che potrebbe derivarne. La valutazione di questi due elementi è suddivisa in livelli adeguati. Il rischio di un'azienda è attribuito a una categoria di rischio in base a una matrice.
- d. I fattori di rischio determinanti per la valutazione del rischio di un'azienda non devono necessariamente comprendere tutti i criteri di valutazione dei controlli ufficiali.

Allegato 2

(Art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 27 giugno 1995³¹ sulle epizoozie

Art. 292a Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all'ordinanza del ... sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

² Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

³ L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.

2. Ordinanza del 23 novembre 2005³² concernente la qualità del latte

Art. 12 cpv. 4 e 5

⁴ La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del ... sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

⁵ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

3. Ordinanza BTDA del 29 novembre 2005³³

Art. 16 cpv. 2, 3 e 4

² L'Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo di controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione sulle epizoozie.

³ La frequenza dei controlli è stabilita in base all'ordinanza del ... sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

31 RS 916.401
32 RS 916.351.0
33 RS 916.404

4. Ordinanza del 18 agosto 2004³⁴ sui medicinali veterinari

Art. 30 cpv. 1 lett. c

¹ I veterinari cantonali sono responsabili per i controlli e le ispezioni, come pure per l'esecuzione della legislazione sugli agenti terapeutici in:

- c. aziende registrate secondo l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005³⁵ sulla produzione primaria.

Art. 31 Frequenza e delega dei controlli

¹ Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che tengono medicinali per animali da reddito devono essere controllate almeno ogni cinque anni, mentre gli studi per soli animali domestici almeno ogni dieci anni.

² Controlli supplementari sono effettuati in funzione dei rischi.

³ La frequenza dei controlli delle aziende di produzione primaria è stabilita in base all'ordinanza del ... sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

⁴ Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione».

³⁴ RS 812.212.27

³⁵ RS 916.020

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza sui pagamenti diretti del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 8 capoverso 2, 9 capoverso 2, 10 rubrica e capoversi 2 e 3, 45 capoverso 1, 46 capoverso 1, 47 capoverso 1, 48 capoverso 3, 50 capoverso 2 e 51 capoverso 5 l'espressione «prodotti per il trattamento delle piante» è sostituita dall'espressione «prodotti fitosanitari».

Art. 4 cpv. 5 e 6

⁵ Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 2^{quater} sono versati i pagamenti diretti anche per la superficie delle fasce d'erba non sfalciata.

⁶ Per le superfici di cui all'articolo 45 capoverso 3^{bis} che non vengono utilizzate ogni anno, i contributi ecologici e i due terzi dei contributi di superficie sono versati anche negli anni in cui queste superfici non sono utilizzate. Questa disposizione derogatoria non si applica alle superfici che sono escluse dalla superficie agricola utile (SAU) ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998².

Art. 6 cpv. 2

² Il bilancio degli elementi nutritivi o un piano di concimazione completo devono mostrare che gli apporti di fosforo e di azoto non presentano eccedenze.

Art. 7 cpv. 2, 3 e 5

² Sono computabili le superfici di compensazione ecologica menzionate nel numero 3.1 dell'allegato che

- a. si trovano sulla superficie aziendale, distano al massimo 15 di strada dal centro aziendale o da un'unità di produzione; e
- b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate.

¹ RS 910.13

² RS 910.91

³ Gli alberi secondo l'articolo 54 e i numeri 3.1.2.3 e 3.1.2.4 dell'allegato sono computabili nella misura di un'ara per albero, ma al massimo 100 alberi per ettaro di superficie alberata.

⁵ Deve essere predisposta:

- a. lungo siepi, boschetti rivieraschi e campestri e ai margini delle foreste, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 3 metri di larghezza;
- b. lungo corsi d'acqua in superficie una fascia di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri lungo i corsi d'acqua in superficie deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva o esserci un boschetto rivierasco, nel rimanente settore possono essere predisposti anche un maggese fiorito o una striscia su terreno coltivo.

Art. 9 cpv. 1

¹ Per adeguata protezione del suolo s'intende in particolare la prevenzione dell'erosione, delle compattazioni del suolo e dell'uso eccessivo di sostanze chimiche.

Art. 10 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

³ Il numero 6 dell'allegato stabilisce i metodi fitosanitari prescritti e i prodotti fitosanitari vietati. Possono essere utilizzati i prodotti fitosanitari messi in circolazione secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui prodotti fitosanitari. L'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari può essere limitato se essi sono poco specifici, ovvero se sono poco selettivi riguardo a organismi utili. L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può adeguare il numero 6.5 dell'allegato.

Art. 11 Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica

¹ La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate nell'agricoltura biologica è data se:

- a. le prescrizioni degli articoli 3, 6–16 e 38–39 dell'ordinanza del 22 settembre 1997⁴ sull'agricoltura biologica sono rispettate;
- b. le esigenze in materia di compensazione ecologica secondo l'articolo 7 e il numero 3 dell'allegato sono soddisfatte; e
- c. le esigenze in materia di bilancio di concimazione equilibrato secondo il numero 2 dell'allegato sono soddisfatte.

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

³ RS 916.161

⁴ RS 910.18

- d. per superfici che si trovano sui primi 3 metri della testata del terreno sulla parte anteriore rispetto alla superficie coltiva aperta o alle colture speciali.

Art. 44 cpv. 5

⁵ È vietato pacciamare.

Art. 45 cpv. 2-2^{quater} e 3^{bis}

² Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Per ogni unità di gestione il gestore deve impegnarsi per sei anni per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2^{bis} oppure per la modalità di utilizzazione di cui al capoverso 2^{quater}.

^{2bis} Se viene scelta la modalità di utilizzazione senza intervallo di utilizzazione indicato e con la data di sfalcio più precoce possibile, il primo sfalcio è autorizzato:

- a. dal 15 giugno nella zona di pianura;
- b. dal 1° luglio nelle zone di montagna I e II;
- c. dal 15 luglio nelle zone di montagna III e IV.

^{2ter} Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.

^{2quater} Se viene scelta la modalità di utilizzazione con intervallo di utilizzazione indicato, devono essere adempiuti i seguenti oneri:

- a. fino al 1° settembre l'intervallo di utilizzazione deve essere di almeno 8 settimane;
- b. a ogni sfalcio devono essere lasciati minimo il 5 per cento e massimo il 10 per cento della superficie a prato sotto forma di strisce (strisce di erba vecchia);
- c. la posizione delle strisce di erba vecchia deve essere cambiata a ogni sfalcio;
- d. a ogni utilizzazione fino a fine agosto deve essere preparato mangime secco;
- e. non possono essere impiegati preparatori alla falciatura.

^{3bis} Per le superfici per le quali sono versati contributi per la qualità biologica secondo l'ordinanza del 4 aprile 2001⁵ sulla qualità ecologica o secondo la legge federale del 1° luglio 1966⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio il servizio cantonale per la protezione della natura può determinare prescrizioni di utilizzazione che derogano ai capoversi 2-2^{quater}.

⁵ RS 910.14

⁶ RS 451

Art. 46 cpv. 3

³ Per il rimanente, sono applicabili le condizioni e gli oneri previsti nell'articolo 45 capoversi 2^{bis} e 3-5.

Art. 48 cpv. 1

¹ Una fascia di superficie inerbita o da strame di almeno 3 metri deve essere mantenuta lungo i due lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi. Questa fascia non è richiesta se non può trovarsi sulla superficie agricola utile propria o in affitto, o se la siepe, il boschetto campestre o rivierasco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d'acqua.

Art. 49 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo estensivo, i terreni da strame, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi è fissato come segue:

- a. nella zona di pianura 1500 franchi

² Il contributo annuo per ettaro per i prati sfruttati in modo poco intensivo è di 300 franchi.

Titolo prima dell'articolo 50

Sezione 3: Maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e striscia su superficie coltiva

Art. 51 Condizioni e oneri per striscia su superficie coltiva

¹ Per striscia su superficie coltiva si intendono le superfici:

- a. seminate con una miscela di sementi raccomandata per striscia su superficie coltiva dalle stazioni federali di ricerche;
- b. che prima della semina erano utilizzate come superficie coltiva o occupate da colture perenni;
- c. situate nella regione di pianura; e
- d. che sono larghe minimo 3 metri e massimo 12 metri.

² Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. È ammesso il trattamento mirato in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

³ La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno sei periodi di vegetazione.

⁴ La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta all'anno. La vegetazione tagliata deve essere asportata.

⁵ D'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura, le autorità cantonali possono autorizzare, su superfici appropriate, un mutamento da maggesi fioriti in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spontaneo.

Art. 53 lett. b, d

Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue:

- b. stralciato
- d. per striscia su superficie coltiva 2500 franchi

Art. 54 cpv. 2^{bis} e 5

^{2bis} I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca una capacità di sviluppo e di rendimento normale degli alberi. Per alberi da frutto ad alto fusto non vengono versati contributi.

⁵ Il contributo viene versato per massimo 160 alberi per ettaro e ammonta a 15 franchi all'anno per albero.

Art. 55 cpv. 2 lett. a

² Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull'insieme delle superfici dell'azienda per:

- a. frumento senza frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali;

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple:

Art. 61 cpv. 1 frase introduttiva e 1^{bis}

¹ L'uscita regolare all'aperto (URA) significa che:

^{1bis} Il programma URA per animali della specie bovina e bufali indiani è suddiviso in «URA-corte» e «URA-corte/pascolo».

Art. 62 Contributi

¹ Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è fissato come segue:

- a. animali della specie bovina e bufali indiani, da 4 mesi d'età, animali della specie equina senza stalloni sopra i 3 anni, capre e conigli 125 franchi
- b. suini 155 franchi

- | | |
|--|-------------|
| c. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini | 280 franchi |
|--|-------------|

² Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l'uscita regolare all'aperto è fissato come segue:

- | | |
|---|-------------|
| a. URA-corte,
per animali della specie bovina e bufali indiani | 125 franchi |
| b. URA-corte/pascolo,
per animali della specie bovina e bufali indiani, animali della specie equina senza stalloni sopra i 3 anni, pecore, capre conigli | 160 franchi |
| c. suini | 155 franchi |
| d. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), ovaiole, pollastrelle, galletti e pulcini, polli da ingrasso e tacchini | 280 franchi |

Art. 66 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I controlli dei programmi di produzione estensiva, agricoltura biologica, contributi etologici e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate hanno luogo tra il 1° settembre dell'anno precedente quello di contribuzione e il 31 agosto dell'anno di contribuzione.

Art. 66 cpv. 4 lett. a

⁴ I Cantoni dispongono affinché

- a. le frequenze dei controlli e il coordinamento dei controllo si rifacciano all'ordinanza del ...⁷ sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole.

Art. 67 cpv. 3

³ Il contributo per tipo di contributo è calcolato in base alle classi di dimensioni di cui all'articolo 20.

Art. 70 cpv. 1 frase introduttiva

¹ I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente:

⁷ RS...

Art. 73b Disposizioni transitorie concernenti la modifica del novembre 2007⁸

¹ Per le colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima di 6 metri e la coltivazione prescritta secondo l'articolo 7 capoverso 5 lettera b devono essere rispettate soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

² I maggese da rotazione di cui all'articolo 51 del diritto vigente esistenti al momento della modifica del ... possono essere continuati negli anni 2008 e 2009. Per il 2008 il contributo ammonta a 2500 franchi per ettaro, per il 2009 a 2300 franchi per ettaro.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

¹ Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione,
Annemarie Huber-Hotz

⁸ RU 2007

*Allegato*⁹
(tit. 1 cap. 3)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: regole tecniche

1 Disposizioni generali

1.1 Principio

Il presente allegato elenca le regole tecniche relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

1.2 Registrazioni

Il gestore tiene con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Queste ultime devono presentare in modo comprensibile i lavori principali dell'azienda. Esse comprendono soprattutto i dati seguenti:

- a. superficie dell'azienda, superficie agricola utile, piano delle particelle ed elenco delle particelle;
- b. dati concernenti le colture, la lavorazione del terreno, la concimazione, la protezione dei vegetali e per le colture campicole i dati sul raccolto e sul rendimento;
- c. la documentazione necessaria al calcolo del bilancio delle sostanze nutritive o il piano di concimazione completo per provare un bilancio di concimazione equilibrato;
- d. altre registrazioni, se necessarie.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

¹ Mediante il bilancio delle sostanze nutritive o un piano di concimazione completo si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è stato eccessivo. È calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» dell'Ufficio federale dell'agricoltura e dell'AGRIDEA o mediante metodi di calcolo equivalenti. Il piano di concimazione completo deve essere allestito analogamente al «Concetto di concimazione per un utilizzo del suolo sostenibile» delle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura» elaborate dalle Stazioni di ricerche agronomiche. Per soddisfare la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è determinante la concimazione effettiva avvenuta conformemente al piano di concimazione.

² In caso di costruzione di edifici assoggettati all'obbligo del permesso che comportano un aumento dell'effettivo di animali per ettaro di superficie

⁹ Versione conformemente al numero II della V

fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di animali e includendo provvedimenti tecnici e contratti di ritiro di concimi aziendali, il bilancio fosforico rimane equilibrato, senza margine di tolleranza.

³ Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di fosforo non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. D'intesa con l'UFAG stabiliscono per le singole regioni i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione completo, un fabbisogno maggiore. In questo caso i prati sfruttati in modo poco intensivo non possono essere concimati. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴ Le aziende che si trovano in un settore d'alimentazione (Z_0) delimitato dal Cantone secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998¹⁰ sulla protezione delle acque con riguardo alla problematica del fosforo e che secondo «Suisse-Bilanz» presentano un grado di autofertilizzazione in fosforo (quoziente tra apporto di sostanze nutrienti prima delle forniture di concime aziendale e fabbisogno nutritivo delle colture) maggiore del 100 per cento, possono spandere al massimo l'80 per cento del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prelevati dalla autorità di controllo competenti, l'azienda prova che nessuna particella gestita si trova nelle classi di fertilità D o E secondo il numero 2.2 OPD, si applicano le disposizioni di cui al capoverso 3.

⁵ Su tutta l'azienda il bilancio dell'apporto di azoto non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono ordinare regole più severe per determinate regioni e aziende. D'intesa con l'UFAG stabiliscono per le singole regioni i massimi rendimenti di materia secca per il bilancio delle sostanze nutritive. L'azoto assimilabile nei concimi aziendali viene valutato come segue: deiezioni organiche degli animali, previa deduzione delle inevitabili perdite in stalla e durante lo stoccaggio, conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001. Il 60 per cento dell'azoto rimanente è considerato assimilabile.

⁶ In viticoltura e in frutticoltura è permesso spargere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spargere fosforo apportato all'azienda sotto forma di composto e calce per al massimo tre anni. Tutto l'azoto cosperso con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio dell'apporto di azoto dell'anno di applicazione.

⁷ Di norma, dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive esteso all'insieme dell'azienda sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF)/ha nella zona di pianura; 1,7 UBGF/ha nella zona collinare; 1,4 UBGF/ha nella zona di montagna I; 1,2 UBGF/ha nella zona di montagna II; 1,0 UBGF/ha nelle zone di montagna III e IV. In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e

¹⁰ SR 814.201

allevamento di animali senza base foraggiera, i Cantoni possono chiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite citati.

2.2 Analisi del suolo

¹ Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l'approvvigionamento in sostanze nutritive del terreno (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo almeno una volta ogni 10 anni. Fanno eccezione le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo conformemente all'articolo 46 e i pascoli perenni.

² Di norma, dall'analisi del suolo sono dispensate le aziende che non utilizzano alcun concime azotato o fosforico e che non superano i seguenti valori di carico di bestiame per ettaro di superficie fertilizzabile: 2,0 UBGf/ha nella zona di pianura; 1,7 UBGf/ha nella zona collinare; 1,4 UBGf/ha nella zona di montagna I; 1,2 UBGf/ha nella zona di montagna II; 1,0 UBGf/ha nelle zone di montagna III e IV. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nelle classi di fertilità «ricca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente alle «Direttive di concimazione in campicoltura e foraggicoltura», versione 2001.

³ Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltivate deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive dell'organizzazione specializzata devono contenere prescrizioni sugli intervalli delle analisi e la loro portata.

⁴ L'Ufficio federale è competente per l'autorizzazione dei laboratori e per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d'analisi e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni riconosciuti.

⁵ I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell'Ufficio federale, per uso statistico, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3 Quota adeguata di superfici di compensazione ecologica

¹ Nel caso di aziende con superfici all'estero, le superfici di compensazione ecologica in Svizzera devono rappresentare almeno il 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali nel Paese e il 7 per cento della rimanente superficie agricola utile dell'azienda gestita nel Paese.

² Nell'assegnazione di superfici di compensazione ecologica a diversi gestori, il servizio competente delimita i diversi elementi e specifica le superfici parziali attribuite ai singoli gestori.

³ Lungo i sentieri devono essere mantenute fasce di superficie inerbita di almeno 0,5 metri di larghezza. Su di esse sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

⁴ Sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari sulle fasce di superficie inerbita o da strame lungo le acque superficiali, i bordi del bosco, le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi. Fatta eccezione per una fascia di 6 metri di larghezza lungo le acque superficiali, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

⁵ Il Cantone può autorizzare il mancato impianto di fasce di superficie inerbita o da strame lungo le siepi, i boschetti campestri e rivieraschi, se:

- a. condizioni tecniche particolari lo richiedono (ad es. larghezza esigua del campo tra due siepi); oppure
- b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale in proprietà.

⁶ Sulle superfici che sono oggetto di autorizzazione cantonale conformemente al capoverso 5 sono vietati la concimazione e l'uso di prodotti fitosanitari.

3.1 Superfici di compensazione ecologica computabili

Le superfici di compensazione ecologica illustrate di seguito sono computabili sulla compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1, sempre che siano rispettate le rispettive condizioni e oneri. Non sono computabili le superfici escluse dalla superficie agricola utile conformemente all'articolo 16 dell'ordinanza 7 dicembre 1998¹¹ sulla terminologia agricola oppure quelle escluse dal diritto ai contributi conformemente all'articolo 42.

3.1.1 Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi

Tutte le superfici di compensazione ecologica secondo il titolo 3 numero 1 (art. 40 – 54 OPD).

3.1.2 Superfici di compensazione ecologica che non danno diritto ai contributi

3.1.2.1 Pascoli sfruttati in modo estensivo

Pascoli magri

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione (ad eccezione di quella proveniente dalla pascolazione), nessun apporto di foraggio sui pascoli
- dimensione minima delle singole superfici: 20 are

¹¹ RS 910.91

- utilizzazione principale: pascolazione, almeno una volta all'anno (sfalcio di pulizia autorizzato)
- prodotti fitosanitari (PFS): solo trattamento pianta per pianta (è consentita una protezione fitosanitaria adeguata degli alberi)
- sono escluse le superfici la cui composizione botanica indica un'utilizzazione di tipo non estensivo. Piante foraggiere intensive quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonina e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco dominano al massimo il 20 per cento della superficie. Piante indicatrici di sintomi di sovraccarico o aree di attesa (quali romici, buon Enrico, ortiche e cardi) dominano al massimo il 10 per cento della superficie.
- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.2 Pascolo boschivo

Forma tradizionale di gestione mista bosco-pascolo (in particolare Giura e Sud delle Alpi)

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione minerale azotata
- concime aziendale, composto e fertilizzanti minerali non azotati, solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti
- PFS solo su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti (Ordinanza del 30 novembre 1992¹² sulle foreste).
- solo la quota di pascolo è computabile
- riguardo all'esclusione di superfici o aree di attesa povere di specie e sovraccariche si applicano le disposizioni conformemente al n. 3.1.2.1
- le superfici dopo la notifica devono essere gestite in modo corrispondente per almeno sei anni.

3.1.2.3 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi (sempre che non diano diritto ai contributi secondo l'articolo 54)

Alberi da frutta a nocciolo o a granella e noci

Condizioni e oneri:

si applicano le prescrizioni secondo l'articolo 54 con le seguenti eccezioni:

- non è richiesto il numero minimo di 20 alberi per azienda;

¹² RS 921.01

- gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all'articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni

Condizioni e oneri:

- distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m
- nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m
- computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze

Specchi d'acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione, né utilizzazione agricola
- nessun PFS
- fasce di superficie inerbita o da stame lungo l'oggetto principale: almeno 6 m di larghezza senza concimazione né PFS.

3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate.

Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione né utilizzazione
- nessun PFS
- fasce di superficie inerbita o da stame lungo l'oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS
- cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.

3.1.2.7 Muri a secco

Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale)

Condizioni e oneri:

- nessuna concimazione, né utilizzazione agricola
- nessun PFS
- altezza almeno 50 cm

- fasce di superficie inerbita o da strame lungo il muro a secco: almeno 50 cm di larghezza su ogni lato, nessuna concimazione né PFS.

Larghezza: calcolare una larghezza standard di 3 m; al limite della superficie aziendale o con un'unica fascia di superficie inerbita o da strame: calcolare una larghezza di 1,5 m.

3.1.2.8 Vigneti con una biodiversità naturale

Condizioni e oneri:

- copertura del suolo tra le file: vegetazione spontanea su almeno il 50 per cento dei vigneti, estesa in modo regolare
- concimazione: autorizzata soltanto sotto i ceppi
- sfalcio: da aprile, sfalcio alternato ogni due file; intervallo tra due sfalci della medesima superficie almeno 8 settimane; autorizzato lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia
- lavorazione del terreno tra le file: autorizzata l'incorporazione superficiale del materiale organico (strame), ogni 3 anni, ogni due file
- prodotti fitosanitari: erbicidi fogliari solo sotto i ceppi e nel trattamento pianta per pianta in caso di erbe problematiche; soltanto metodi biologici e biotecnici contro gli insetti, gli acari e le malattie fungine oppure prodotti chimici di sintesi della classe N (preservano gli acari predatori, le api e i parassitoidi). L'impiego di acaricidi è possibile con autorizzazione eccezionale dell'autorità cantonale competente.
- zone di manovra e vie d'accesso private (scarpate, superfici inerbite confinanti con vigneti): copertura del suolo con vegetazione ricca di specie. Autorizzato uno sfalcio annuale poco prima della vendemmia. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche
- criteri di esclusione

vigneti con un'elevata biodiversità (vigneto e zone di manovra) non sono computabili se soddisfano uno dei seguenti criteri:

- quota complessiva di falciature di prati grassi (soprattutto *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca rubra*, *Agropyron repens*) e dente di leone (*Taraxacum officinale*): più del 66 per cento della superficie complessiva, o
- quota di neofiti invasivi di più del 5 per cento della superficie complessiva.

I controlli hanno luogo da luglio a settembre.

Possono essere escluse parti di superfici

- eccezioni

Le superfici che soddisfano i criteri di qualità dell'ordinanza del 4 aprile 2001¹³ sulla qualità ecologica possono derogare all'esigenza della copertura del suolo, sempre che siano soddisfatte tutte le altre condizioni e da novembre ad aprile il vigneto sia coperto almeno al 50 per cento da vegetazione ricca di specie. D'intesa con l'Ufficio cantonale per la protezione della natura, per promuovere specie particolari il Cantone può autorizzare ulteriori eccezioni ai principi summenzionati.

3.1.2.9 Altre superfici di compensazione ecologica

Ambienti naturali ecologicamente pregiati non elencati sopra

Condizioni e oneri:

condizioni e autorizzazioni vanno fissate dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura d'intesa con l'UFAG.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

¹ Le aziende con oltre 3 ha di terre aperte devono annoverare almeno quattro colture diverse all'anno.

² Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il 10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per cento possono essere sommate e venire considerate come una coltura se superano questa percentuale.

³ Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture; se tale quota è almeno del 30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti diverse specie appartenenti ad almeno due famiglie differenti sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.2 Quota massima delle colture principali

¹ Per aziende con oltre 3 ha di terre aperte, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

	in %
a. cereali complessivamente (esclusi mais e avena)	66
b. frumento e spelta	50
c. mais	40
d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale	50
e. prato a mais (uso di erbicidi possibile solo tra le strisce)	60

¹³ RS **910.14**

	in %
f. avena	25
g. barbabietola	25
h. patata	25
i. colza, girasole	25
k. soia	25
l. favetta	25
m. tabacco	25
n. pisello proteico	15

² Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.

4.3 Regole equivalenti

¹ Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero 4.2 non sia superata.

² Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al numero 4.3 o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

4.4 Esigenze minime per l'avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche

¹ Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall'Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).

² I rapporti sull'avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi tre anni.

5 Protezione adeguata del suolo

5.1 Copertura del suolo

Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue:

- a. semina di una coltura autunnale; o

- b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.

5.2 Protezione contro l'erosione

¹ Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l'erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l'erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d'intesa con il gestore. Esso comprende un'analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.

² Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall'Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Disposizioni generali

¹ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.

² I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.

³ Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L'accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell'esperimento.

⁴ Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali messe in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 2008 devono dotate di un serbatoio di acqua fresca per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo. Durante la durata di utilizzazione ordinaria di 12 anni dopo la messa in servizio, gli apparecchi messi in servizio prima del 1° gennaio 2008 potranno ancora essere utilizzate senza serbatoio di acqua fresca.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

¹ Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

² In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

³ L'impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato nei casi elencati nella tavola.

Coltura	Erbicidi in pre-emergenza	Insetticidi da irrorare
1. Cereali	1.1 Trattamento autunnale parziale o su tutta la superficie entro il 10 ottobre.	1.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro la criocera del frumento: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
2. Colza	2.1 Trattamento parziale o su tutta la superficie.	2.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro punteruolo e meligete.
3. Mais	3.1 Trattamento sulla fila.	3.2 Nessuno.
4. Patata	4.1 Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.	4.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro la dorifora: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
5. Barbabietola	5.1 Trattamento sulla fila.	5.2 Nessuno.
6. Pisello proteico, favette, soia, girasole, tabacco	6.1 Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su tutta la superficie.	6.2 Una volta raggiunta la soglia nociva contro gli afidi: soltanto con prodotti elencati nel numero 6.5.
7. Superficie inerbita	Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Prima della semina senza aratro di una coltura campicola l'impiego di erbicidi totali è consentito. Per prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Per terreni permanentemente inerbiti : trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi soltanto con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 <i>per cento</i> la superficie permanentemente inerbita (all'anno e per azienda; escluse le superfici di compensazione ecologica).	

6.3 Prescrizioni per le colture speciali

Oltre ai capoversi 1–3 del numero 6.1 devono essere rispettate le direttive specifiche riconosciute volte a ridurre, nelle diverse colture, le conseguenze negative degli interventi fitosanitari diretti. Queste direttive si basano sul principio della soglia economica nociva e favoriscono metodi biologici o biotecnici.

6.4 Autorizzazioni speciali

¹ Le autorizzazioni speciali per interventi fitosanitari possono essere rilasciate secondo le istruzioni vigenti emanate dalla Conferenza dei servizi fitosanitari cantonali. Esse sono rilasciate sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di

epidemia, di autorizzazioni accordate a una regione delimitata. Devono essere rilasciate per scritto ed essere limitate nel tempo e contengono informazioni sull'impianto di finestre non trattate. Le autorizzazioni individuali devono di regola essere vincolate a una consulenza del servizio fitosanitario competente.

² I servizi fitosanitari cantonali allestiscono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni sulle aziende, sulle colture, sulle superfici e sugli organismi bersaglio coinvolti.

³ Il gestore deve ottenere l'autorizzazione speciale prima del trattamento.

6.5 Prodotti fitosanitari per la campicoltura e la foraggicoltura

¹ Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, i prodotti fitosanitari autorizzati secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁴ sui prodotti fitosanitari e non menzionati al capoverso 2 possono essere impiegati liberamente, considerate le prescrizioni d' utilizzazione.

² Nel quadro della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, l'utilizzazione dei seguenti prodotti fitosanitari per le pertinenti indicazioni necessita di un'autorizzazione speciale secondo il numero 6.4:

- a. nematicidi: tutti i prodotti fitosanitari;
- b. molluschicidi: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Metaldeide;
- c. insetticidi:
 1. criocera del frumento: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Diflubenzuron e Teflubenzuron.
 2. dorifora: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Novaluron, Teflubenzuron, Hexaflumuron e Spinosad o a base di *Bacillus thuringiensis*.
 3. afidi su leguminose, tabacco e girasoli: tutti i prodotti fitosanitari fatta eccezione per quelli a base di Primicarb, Pymetrozin e Triazamate.

¹⁴ RS 916.161

7 Derghe per la produzione di sementi e piante

Sono applicabili le seguenti regole:

1. Cereali da semina

- Pausa di coltivazione sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito.
- Protezione dei vegetali autorizzato il CCC per sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e Z1 conformemente alle raccomandazioni sulle varietà.

2. Patate da semina

- Protezione dei vegetali autorizzati aficidi (solo per coltivazione in tunnel) e oli su prebase e base.

3. Mais da semina

- Pausa di coltivazione semina a lettiera, sottosemine o prati a mais: al massimo cinque anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per tre anni altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltivazione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni.
- Protezione dei vegetali autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla superficie.

4. Semi di graminacee e trifoglio

- Protezione dei vegetali per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati solo gli insetticidi autorizzati.

-
- **Compensazione ecologica** di norma il selezionatore di sementi deve predisporre una distanza di isolamento di oltre 300 metri tra la coltura di sementi e le superfici di compensazione ecologica, come prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggese fioriti, maggese da rotazione o superfici di compensazione ecologica con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra i diversi compiti di gestione della compensazione ecologica e della produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabilire termini di sfalcio diversi da quelli stabiliti dalla presente ordinanza e diminuire di conseguenza i contributi. Le superfici sono computate nella compensazione ecologica necessaria alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Ordinanza
concernente i contributi d'estivazione
(Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.

² Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.

Art. 2 Diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi:

- a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera;
- b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazione, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.

Art. 3 Superfici non pascolabili

¹ Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo:

- a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione;
- b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;

¹ RS 910.1

- c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce;
- d. le fasce detritiche e le giovani morene;
- e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggravato dal pascolo;
- f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

² Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa prolungata o un periodo di vegetazione molto breve, note per essere particolarmente apprezzate dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

³ I gestori definiscono in un piano le superfici pascolabili, quelle non pascolabili e le superfici pascolabili solo limitatamente.

Art. 4 Sistemi di pascolo per gli ovini

¹ Vi è una sorveglianza permanente se:

- a. la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore;
- b. il pascolo è suddiviso in settori e stabilito in un piano;
- c. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfruttamento;
- d. la permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riadibita al pascolo al più presto dopo quattro settimane;
- e. il gregge è sorvegliato ininterrottamente;
- f. la scelta e l'utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici e
- g. viene tenuto un registro dei pascoli.

² Vi è un pascolo da rotazione se:

- a. il pascolo avviene, per tutta la durata dell'estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali;
- b. l'utilizzo del pascolo è adeguato e omogeneo, senza segni di sovrasfruttamento;
- c. è effettuata una rotazione regolare tenendo in considerazione la superficie dei parchi, il carico di animali e le condizioni locali;
- d. lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutilizzato a tal fine al più presto dopo quattro settimane;
- e. i parchi sono riportati su un piano e
- f. viene tenuto un registro dei pascoli.

³ In caso di sorveglianza permanente e per i pascoli da rotazione si applica quanto segue:

- a. il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi;

- b. è autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento, le reti in materiale sintetico devono essere smantellate. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, al suo impiego attorno ai rifugi per la notte.

⁴ I Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al capoverso 2 lettera d per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto, se sono adempiute le altre esigenze.

Art. 5 Piano di gestione

¹ Il piano di gestione deve indicare:

- a. le superfici pascolabili e le superfici non pascolabili;
- b. le fitocenosi esistenti e la rispettiva valutazione;
- c. la superficie di pascolo netta;
- d. il potenziale di resa stimato;
- e. l'idoneità delle superfici allo sfruttamento con diverse categorie di animali.

² Il piano di gestione stabilisce:

- a. quali animali possono pascolare su quali superfici;
- b. le cifre relative al carico e alla durata dell'estivazione;
- c. il sistema di pascolo;
- d. la ripartizione dei concimi prodotti sull'alpe;
- e. un'eventuale concimazione complementare;
- f. un eventuale apporto di foraggio grezzo o concentrato;
- g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;
- h. eventuali provvedimenti atti a prevenire la trasformazione naturale in bosco o sottobosco;
- i. eventuali registrazioni sul carico, la concimazione, l'apporto di foraggi e la lotta contro le piante problematiche.

³ Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.

Sezione 2: Carico usuale

Art. 6 Carico usuale e carico normale

¹ Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibile convertito in carichi normali (CN).

² Un carico normale corrisponde all'estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.

Art. 7 Determinazione del carico usuale

¹ Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione, per ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per:

- a. ovini, eccetto le pecore lattifere;
- b. le altre UBGFG.

² Nella determinazione del carico usuale per ovini, eccettuate le pecore lattifere, non può essere superata la densità di animali per ogni ettaro di superficie netta di pascolo di cui nell'allegato 1.

³ È considerata superficie netta di pascolo la superficie totale coperta di piante foragere di proprietà dell'azienda, presa in affitto o sfruttata in base a un contratto scritto, dedotte le superfici non pascolabili e le superfici improduttive (rocce, fasce detritiche, corsi d'acqua, ecc.).

⁴ Se vi è un piano di gestione secondo l'articolo 5, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sulle densità di animali ivi contenute.

⁵ Nel caso di aziende d'estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari che avviano l'attività di estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale basandosi sull'effettivo di animali effettivamente estivato. Dopo tre anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i tre anni corrispondenti e della condizione di una gestione sostenibile.

Art. 8 Limitazioni

¹ Per la determinazione del carico usuale si considera una durata di estivazione di 180 giorni al massimo.

² Se la superficie netta di pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto.

Art. 9 Adeguamento del carico usuale

¹ Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari, se:

- a. il richiedente presenta un piano di gestione che consente una densità superiore di animali;
- b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;
- c. mutazioni di superfici lo esigono.

² Il Cantone riduce il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se:

- a. il carico non superiore al carico usuale ha comunque provocato danni ecologici;
- b. gli oneri cantonali previsti nell'articolo 19 non hanno permesso di risanare i danni ecologici;

- c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

³ Se il carico rimane inferiore al 75 per cento del carico usuale per oltre tre anni, il Cantone determina un nuovo carico usuale tenendo conto della media degli ultimi tre anni e della condizione di una gestione sostenibile.

⁴ Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione entro 12 mesi.

Sezione 3: Calcolo dei contributi

Art. 10 Contributi di estivazione

¹ Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:

- a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere:
- gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi
 - pascolo da rotazione 240 franchi
 - altri pascoli 120 franchi
- b. 330 franchi per carico normale per le altre UBGFG.

² Per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate ininterrottamente da 56 a 91 giorni nella stessa azienda è versato un contributo supplementare. Esso è calcolato come segue: 300 franchi per capo di UBG effettivamente estivato; 330 franchi per capo di CN effettivamente estivato.

Art. 11 Riduzione dei contributi in caso di differenze rispetto al carico usuale

¹ I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale del 10-15 per cento, almeno però di due carichi normali.

² Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale di oltre il 15 per cento, almeno però di 3 carichi normali.

³ Se il carico è inferiore di oltre il 25 per cento al carico usuale, i contributi d'estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.

Sezione 4: Esigenze poste alla gestione

Art. 12 Principio

¹ Le aziende d'estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente.

² Qualora un piano di gestione contenga eventualmente condizioni e requisiti più estesi, fanno stato questi ultimi.

Art. 13 Detenzione di animali estivati

Gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere controllati una volta alla settimana.

Art. 14 Protezione dei pascoli, delle superfici non pascolabili e delle superfici che rientrano nella protezione della natura

¹ I pascoli devono essere protetti dalla trasformazione naturale in sottobosco e dal rimboschimento.

² Le superfici non pascolabili devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

³ Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni.

Art. 15 Concimazione dei pascoli

¹ La concimazione dei pascoli deve perseguire una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché un'utilizzazione moderata e graduata. Per principio devono essere utilizzati concimi prodotti sull'alpe.

² L'impiego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi liquidi non prodotti sull'alpe è vietato.

³ L'apporto di concimi non prodotti sull'alpe soggiace all'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente, fatta eccezione per lo spargimento di una quota di concimi aziendali provenienti da pascoli d'estivazione e pascoli comunitari confinanti, in cui gli animali rientrano regolarmente all'azienda di base.

⁴ Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico è fatto salvo l'allegato 2.6 numero 3.2.3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 16 Piante problematiche e prodotti fitosanitari

¹ Occorre lottare contro le piante problematiche, quali i romici, gli stoppioni, il veratro comune, il senecione di S. Giacomo.

² L'impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Esse necessitano di un'autorizzazione da parte del servizio cantonale competente.

Art. 17 Apporto di foraggi

¹ Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per CN e periodo d'estivazione.

² RS 814.81

² Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l'impiego di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d'estivazione.

³ La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull'alpe.

Art. 18 Manutenzione di edifici, impianti e accessi

Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere conservati in condizioni adeguate e dev'essere effettuata la relativa manutenzione.

Art. 19 Misure in caso di danni ecologici

Qualora siano constatati danni ecologici, il Cantone impone le condizioni per l'uso dei pascoli, la concimazione e l'apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. Se gli oneri imposti non producono l'effetto auspicato, può chiedere un piano di gestione.

Sezione 5: Procedura

Art. 20 Domanda

¹ I contributi d'estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio ogni anno entro il 31 luglio.

² La domanda deve contenere i dati seguenti:

- a. la categoria e il numero degli animali estivati;
- b. la data della salita all'alpe;
- c. la data presumibile della discesa dall'alpe;
- d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile;
- e. la conferma dell'esattezza dei dati da parte del servizio comunale di controllo competente.

³ Per le aziende d'estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.

Art. 21 Esame della domanda

Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d'estivazione e li notifica agli aventi diritto.

Art. 22 Pagamento dei contributi

¹ Il Cantone paga i contributi d'estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione.

² Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se:

- a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se
- b. in questo modo si ottiene un'essenziale agevolazione amministrativa.

³ Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d'estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l'80 per cento dei contributi.

⁴ I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.

Art. 23 Dati richiesti per il versamento dei contributi

¹ Il Cantone invia ogni anno all'Ufficio federale i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati, nonché le liste ricapitolative stampate su carta. L'Ufficio federale, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati.

² L'Ufficio federale accredita al Cantone l'importo totale in base alla lista ricapitolativa.

³ Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l'ubicazione delle aziende, i gestori, i carichi normali, suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la durata di estivazione rispettiva.

Sezione 6: Controlli

Art. 24

¹ Per l'esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offrono la garanzia di competenza e d'indipendenza. Esamina per campionatura la loro attività di controllo.

² Il Cantone o l'organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contributi e il rispetto delle esigenze.

³ In materia di controlli sono determinanti le disposizioni dell'ordinanza del ...³ concernente il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCCAA).

Sezione 7: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

Art. 25 Riduzione o rifiuto dei contributi

¹ Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:

- a. fornisce intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate;

- b. ostacola i controlli;
- c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi;
- d. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordinanza e altri oneri che gli sono imposti in merito all'estivazione;
- e. non rispetta prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge federale del 4 ottobre 1991⁴ sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 1991⁵ sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente, della legge federale del 1° luglio 1966⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 1978⁸ sulla protezione degli animali; dette violazioni devono essere constatate con una decisione esecutiva;
- f. viola prescrizioni comunali o cantonali sulla gestione sostenibile.

² La riduzione dei contributi è disciplinata nell'allegato 2.

³ In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può rifiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni.

⁴ I contributi percepiti a torto devono essere restituiti conformemente all'articolo 171 LAgr.

Art. 26 Forza maggiore

¹ Se, per cause di forza maggiore, disposizioni della presente ordinanza non sono adempiute o lo sono soltanto parzialmente, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

² Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:

- a. il decesso del gestore;
- b. l'espropriazione di una parte considerevole della superficie d'estivazione, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda;
- c. la demolizione di edifici;
- d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca danni considerevoli alla superficie d'estivazione;
- e. epizootie che colpiscono l'intero effettivo di animali o parte di esso;
- f. danni gravi dovuti a malattie o a organismi nocivi;
- g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato;

⁴ RS 921.0

⁵ RS 814.20

⁶ RS 814.01

⁷ RS 451

⁸ RS 455

- h. avvio dello sfruttamento quale superficie d'estivazione nell'ambito di un raggruppamento di alpeggi o di fondi.

³ Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Art. 27 Notifica delle decisioni

Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all'Ufficio federale. Le decisioni relative alla concessione di contributi sono notificate unicamente su domanda.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.

² L'Ufficio federale sorveglia l'esecuzione nei Cantoni.

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 marzo 2000⁹ concernente i contributi d'estivazione è abrogata.

Art. 30 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 novembre 2006¹⁰ concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1¹¹

¹ I prodotti che recano la designazione «alpe» depono adempiere le esigenze di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere g, h e i dell'ordinanza del ... ¹² concernente i contributi d'estivazione.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ I Cantoni allestiscono, per l'anno di contribuzione 2009, un rapporto sulle loro attività di controllo e sulle sanzioni che hanno deciso conformemente all'articolo 15 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 marzo 2000¹³ sui contributi d'estivazione.

⁹ RS 910.133; RU 2000 1105; 2002 1140, 2005 2695

¹⁰ RS 910.19

¹⁵ RS 910.19

¹² RS ...

¹³ RS 910.133 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695

² Il carico usuale stabilito in base all'ordinanza del 29 marzo 2000¹⁴ sui contributi d'estivazione rimane applicabile fintanto che non è operato alcun adeguamento secondo l'articolo 9.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,

¹⁴ RS 910.133 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695

*Allegato 1
(art.7)*

Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

Ubicazione: altitudine, topografia, vegetazione		Sistema di pascolo	Densità massima¹⁵ per ha di superficie di pascolo netta	
			Ovini ¹⁶	UBG
Sotto il limite del bosco: terreni con declività moderata, resa o vegetazione media	fino a 1000 m	gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	6 – 10	0,5 – 0,9
	1000-1400 m		5 – 8	0,4 – 0,7
	sopra i 1400 m		3 – 6	0,3 – 0,5
	fino a 1000 m	altri pascoli	4 – 7	0,3 – 0,6
	1000-1400 m		3 – 5	0,3 – 0,4
	sopra i 1400 m		2 – 3	0,2 – 0,3
Sopra il limite del bosco: zone in cui possono ancora pascolare i bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media		gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	4 – 5	0,3 – 0,5
		altri pascoli	2 – 3	0,2 – 0,3
Superfici in altitudine: oltre le zone in cui possono ancora pascolare i bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media		gregge permanentemente sorvegliato o pascolo da rotazione	2 – 3	0,2 – 0,3
		altri pascoli	0,5 – 1,8	0,1 – 0,2

La densità massima si riferisce ad ubicazioni medie per quanto concerne la resa in foraggio e la gestione. In luoghi molto favorevoli e con resa elevata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità dev'essere comprovata da una stima del potenziale di resa e da una valutazione dell'idoneità della superficie, effettuate da specialisti.

¹⁵ In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, per principio, i valori più bassi.

¹⁶ Media ponderata per ovino estivo = 0,0861 UBG

*Allegato 2
(art. 25)*

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni non veritiere

In caso di indicazioni non veritiere concernenti gli animali, le superfici o la durata del pascolo, i contributi sono ridotti come segue:

1.1 Animali

Differenza	Riduzione
0 - 5 per cento, al massimo 1 UBG	nessuna riduzione
5 - 20 per cento o oltre 1 UBG, ma non oltre 4 UBG	riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3'000 franchi
oltre il 20 per cento o oltre 4 UBG, nonché in caso di recidiva	riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6'000 franchi

1.2 Superfici

Differenza	Riduzione
0 - 5 per cento; al massimo 1 ettaro 0 - 10 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata	nessuna riduzione
5 - 20 per cento; al massimo 2 ettari 10 - 30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata	riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3'000 franchi
oltre il 20 per cento o oltre 2 ettari, nonché in caso di recidiva oltre il 30 per cento, se la misurazione non è stata aggiornata	riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6'000 franchi

1.3 Durata del pascolo

Differenza	Riduzione
fino a 3 giorni	nessuna riduzione
4 - 6 giorni	riduzione dei contributi del 20 per cento, al massimo 3'000 franchi
oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva	riduzione dei contributi del 50 per cento, al massimo 6'000 franchi

Per recidiva s'intende un'infrazione o una lacuna ripetuta sull'arco di quattro anni.

2 Controlli ostacolati

Riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1'000 franchi.

Il rifiuto dei controlli implica l'esclusione dai contributi.

3 Inoltro tardivo della domanda

Salvo in casi di forza maggiore, l'inoltro tardivo della domanda o della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno pari a 200 franchi, al massimo di 1000 franchi.

Non sono versati contributi se a causa della mancata osservanza del termine non è possibile effettuare un controllo accurato.

4 Infrazioni contro prescrizioni legali rilevanti per l'agricoltura

	Infrazione per negligenza	Dolo eventuale	Infrazione intenzionale
Infrazione unica senza effetto duraturo	5%, min. 200 fr., max. 500 fr.	15%, min. 200 fr., max. 1'500 fr.	25%, min. 200 fr., max. 2'500 fr.
Infrazione unica con effetto duraturo	10%, min. 200 fr., max. 1'000 fr.	25%, min. 200 fr., max. 2'500 fr.	50%, min. 200 fr., max. 10'000 fr.
In caso di recidiva sull'arco di 4 anni	raddoppio della riduzione	raddoppio della riduzione	esclusione dai contributi

5 Documenti e registrazioni incompleti

In caso di documenti e registrazioni inesistenti o incompleti, i contributi sono ridotti come segue:

Prima lacuna	riduzione del 10 per cento per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max 3'000 fr.
Seconda lacuna sull'arco di quattro anni	raddoppio della riduzione
Terza e quarta lacuna sull'arco di quattro anni	esclusione dai contributi

6 Versamento proporzionale dei contributi d'estivazione a causa dell'adempimento solo parziale delle condizioni di gestione

Per la prima lacuna, si applicano le seguenti deduzioni:

Lacuna	Deduzione
Gestione inadeguata e irrispettosa dell'ambiente (p. es. erosione provocata dal pascolo, sfruttamento eccessivo, sfruttamento insufficiente, art. 12 cpv. 1)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Inosservanza delle indicazioni del piano di gestione (art. 12 cpv. 2)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Gestione dei pascoli: inesistenza di recinzioni o di controlli almeno settimanali (art. 13)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Mancanza di misure volte a impedire l'inarbustimento o il rimboschimento (art. 14 cpv. 1)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Utilizzazione di superfici non pascolabili (art. 14 cpv. 2)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Gestione non conforme alle prescrizioni in materia di protezione della natura (art. 14 cpv. 3)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Impiego non autorizzato di concimi (art. 15)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Carico elevato di piante problematiche (art. 16 cpv. 1)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 16 cpv. 2)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Impiego non autorizzato di foraggio grezzo in situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 17 cpv. 1)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Impiego non autorizzato di foraggi essiccati in aziende che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Impiego non autorizzato di foraggi concentrati in aziende che detengono vacche munte (art. 17 cpv. 2)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Somministrazione non autorizzata di foraggi concentrati ai suini (art. 17 cpv. 3)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.
Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi (art. 18)	10 per cento, min. 200 fr. max. 3'000 fr.

Alla seconda lacuna sull'arco di quattro anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull'arco di quattro anni comporta l'esclusione dai contributi.

7 Pascoli destinati agli ovini

I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le condizioni relative alla sorveglianza e alla rotazione sono classificati quali «altri pascoli». Un versamento proporzionale del contributo per sorveglianza o pascoli da rotazione è possibile soltanto in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti. La riduzione è effettuata secondo in numero 5.

Ordinanza
sul promovimento regionale della qualità
e dell'interconnessione delle superfici di compensazione
ecologica nell'agricoltura
(Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L'ordinanza del 4 aprile 2001¹ sulla qualità ecologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. f-h

¹ Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all'articolo 40 OPD² e al numero 3.1 dell'allegato OPD, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica:

- f. pascoli estensivi;
- g. pascoli boschivi (pascoli alberati, selve);
- h. vigneti con biodiversità naturale.

Art. 6 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter}

¹ Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un periodo di almeno sei anni dopo l'approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Ulteriori periodi obbligatori durano pure sei anni.

^{1bis} Qualora il progetto di interconnessione regionale termini prima del sesto anno del periodo obbligatorio riferito alla superficie, l'obbligo di gestione e di pagamento dei contributi conformemente all'articolo 4 decade.

Art. 7

¹ L'entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all'80 per cento al massimo dei contributi computabili.

¹ RS 910.14

² RS 910.13

² Sono computabili i contributi versati ai gestori sino a concorrenza dei seguenti importi:

	Per la qualità biologica (fr. per ha e anno o per albero e anno)		Per l'interconnessione (fr. per ha e anno o per albero e anno)	
	Regione di pianura - zona di montagna II	Zone di montagna III-IV	Regione di pianura - zona di montagna II	Zone di montagna III-IV
Prati estensivi, prati poco intensivi e terreni da strame	1000.-	500.-	1000.-	500.-
Pascoli e pascoli boschivi estensivi (pascoli alberati e selve)	500.-	300.-	500.-	300.-
	L'importo è versato di volta in volta nella misura del 50% al massimo per la qualità della flora e della struttura.			
Siepi, boschetti campestri e rivieraschi	2000.-	2000.-	1000.-	500.-
Vigneti con biodiversità naturale	1000.-	1000.-	1000.-	500.-
Alberi da frutto ad alto fusto nei campi	30.-	30.-	5.-	5.-
Altre superfici di compensazione ecologica su superficie agricola utile			1000.-	500.-

Art. 19 cpv. 2

² Esso riferisce periodicamente in merito all'esecuzione secondo le disposizioni dell'UFAG e dell'UFAM. Invia all'UFAG entro il 1° dicembre dell'anno di contribuzione una lista dei progetti di interconnessione autorizzati.

Art. 20 Direttive di natura tecnica relative all'allegato 1

Per determinare la qualità biologica dei prati estensivi e dei prati poco intensivi, dei terreni da strame, dei pascoli estensivi e dei pascoli boschivi (pascoli alberati e

selve), dei vigneti con biodiversità naturale e degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi si applicano le direttive emanate dall'UFAG, in collaborazione con l'UFAM, per il riconoscimento delle esigenze cantonali quali esigenze minime. Queste comprendono segnatamente:

- a. la metodica per la valutazione delle superfici;
- b. liste di piante indicatrici per la prova della qualità biologica;
- c. liste di elementi strutturali per la prova della qualità biologica.

Art. 21a Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

Per le superfici di cui all'articolo 3, che sono state annunciate entro il giorno di riferimento nel 2007, e per i progetti di interconnessione regionale di cui all'articolo 4, che sono stati approvati entro la fine del 2007, valgono durante il periodo obbligatorio corrente le esigenze in vigore di cui agli allegati 1 e 2. Il Cantone può fissare un termine transitorio più breve.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione,

Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1
(art. 3)*

Qualità biologica: Esigenze minime in materia di qualità, valutazione della qualità e gestione

1 Prati sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo e terreni da strame

1.1 Esigenze minime in materia di qualità

Sulla particella sono presenti le piante indicatrici necessarie per il raggiungimento della qualità minima.

1.2 Valutazione della qualità

- a. Il verificatore procede all'esame per quanto possibile in presenza del gestore.
- b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze autorizzate dall'UFAG.
- c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5000 o 1:10000. Per ogni superficie di prova si deve tenere un protocollo delle specie testimone. Dev'essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.

1.3 Prescrizioni relative alla gestione

Sui prati sfruttati in modo poco intensivo può essere sparso liquame soltanto con l'autorizzazione del servizio cantonale per la protezione della natura.

2 Pascoli estensivi, pascoli boschivi (pascoli alberati e selve) e vigneti con biodiversità naturale

2.1 Esigenze minime in materia di qualità

Sulla particella sono presenti le piante indicatrici o le strutture necessarie per il raggiungimento della qualità minima.

2.2 Valutazione della qualità

- a. Il verificatore procede all'esame per quanto possibile in presenza del gestore.
- b. La qualità biologica è determinata secondo le esigenze autorizzate dall'UFAG.
- c. Le parti di superfici che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelle che non le adempiono sono determinate in un piano corografico 1:5000 o 1:10000. Si deve tenere un protocollo delle specie testimone e

delle strutture. Dev'essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.

3 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

3.1 Esigenze minime in materia di qualità

- a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2 m, esclusa la fascia inerbita.
- b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti indigeni.
- c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5 specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
- d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi, oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza dev'essere di almeno 170 cm.

3.2 Prescrizioni relative alla gestione

- a. Ogni 5–8 anni, il 20–40 per cento degli arbusti vengono curati in modo selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede.
- b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all'anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell'articolo 45 capoversi 2 o 3 OPD³. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l'utilizzazione della prima metà.

4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

4.1 Esigenze minime in materia di qualità

- a. La superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
- b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La distanza fra gli alberi è di almeno 30 m.
- c. Il frutteto ad alto fusto dev'essere combinato localmente con un'altra superficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell'area sottostante oppure ad una distanza di almeno 50 m. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti:
 - i prati sfruttati in modo estensivo;

- i prati sfruttati in modo poco intensivo che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all'articolo 3;
 - i terreni da strame;
 - i pascoli estensivi e i pascoli boschivi che beneficiano dei contributi per la qualità di cui all'articolo 3;
 - i maggesi fioriti;
 - i bordi dei terreni coltivati;
 - le siepi, i boschetti campestri e quelli rivieraschi.
- d. Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue:

Numero di alberi	Grandezza della superficie computabile di cui alla lettera c
0-200:	0,5 are per albero
oltre 200:	almeno 1 ettaro

4.2 Valutazione della qualità

- a. Il verificatore procede all'esame per quanto possibile in presenza del gestore.
- b. La qualità biologica è determinata secondo le disposizioni d'esecuzione di cui all'allegato 1.
- c. Gli alberi che adempiono le esigenze minime per la qualità e quelli che non le adempiono, come pure le superfici computabili sono determinati in un piano corografico 1:5000 o 1:10000.

4.3 Prescrizioni relative alla gestione

- a. Gli alberi vanno tagliati a regola d'arte.
- b. Il numero di alberi rimane costante durante il periodo obbligatorio.

*Allegato 2
(art. 4)*

Esigenze minime per l'interconnessione

1 Esigenze minime per l'interconnessione

1.1 Stato iniziale

Viene definito un terreno delimitato e quindi rappresentato su un piano. Quest'ultimo mostra lo stato iniziale dei singoli elementi del paesaggio:

- superficie agricola utile (SAU);
- superfici di compensazione ecologica (compresa qualità biologica) (SCE);
- oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone;
- spazi vitali ecologici importanti nella superficie agricola utile e al di fuori della stessa;
- regione d'estivazione, bosco, zone di protezione dei corsi d'acqua, zone edificabili.

Lo stato iniziale viene descritto.

1.2 Definizione degli obiettivi

Devono essere definiti gli obiettivi in vista del promovimento della diversità della flora e della fauna. Questi si basano sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Tengono conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna del terreno designato.

Negli obiettivi devono figurare le seguenti indicazioni:

- a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. L'obiettivo è la conservazione e la promozione di queste specie. Le specie faro sono specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. L'obiettivo è il mantenimento delle condizioni vitali naturali per queste specie. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste ultime vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro dev'essere verificata mediante ispezioni;
- b. occorre definire obiettivi d'efficacia. Questi ultimi informano sull'efficacia desiderata riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro;
- c. occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Il tipo di superficie di compensazione ecologica da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione devono essere fissate. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II dev'essere perseguito per il primo periodo di interconnessione di sei anni un valore di almeno il 5 per cento della SAU quale pregiata SCE. Per gli altri periodi di interconnessione dev'essere dato un valore compreso fra il 10 e il 15 per cento SCE della SAU, di cui almeno

il 50 per cento della SCE dev'essere biologicamente pregiato. Sono considerate pregiate quelle superfici di compensazione ecologica che:

- adempiono i criteri di qualità biologica;
 - sono gestite quali maggese, fasce di colture estensive in campicoltura o bordi di terreni coltivati; o
 - sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale;
- d. occorre definire obiettivi d'attuazione qualitativi (misure). Se le specie bersaglio e le specie faro selezionate presentano esigenze per quanto riguarda lo spazio vitale, che non sono considerate nelle prescrizioni relative alla gestione delle SCE conformemente all'OPD, occorre definire le misure di gestione e le valorizzazioni corrispondenti;
- e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.

Le superfici devono essere previste in particolare:

- lungo corsi d'acqua, tenendo conto che a questi ultimi dev'essere garantito lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;
- lungo i boschi;
- in vista dell'ampliamento di superfici di compensazione ecologica e di protezione della natura esistenti nonché in vista del loro tamponamento.

Sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della configurazione del paesaggio e dei programmi di promozione delle specie vanno sfruttate.

1.3 Sistemazione auspicata

L'auspicata sistemazione territoriale delle SCE deve essere rappresentata su un piano.

1.4 Attuazione

Devono essere illustrati in un progetto d'attuazione:

- il promotore del progetto;
- i responsabili del progetto;
- il fabbisogno finanziario e il concetto di finanziamento;
- la prevista attuazione.

Affinché un'azienda possa percepire contributi di interconnessione, deve aver luogo una consulenza specifica per ogni singola azienda. Il promotore del progetto conclude accordi con i gestori.

Dopo tre anni dev'essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.

2 Continuazione di progetti di interconnessione

Prima dello scadere del periodo obbligatorio di sei anni occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d'attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell'80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.

Le finalità (obiettivi d'efficacia, obiettivi d'attuazione e misure) vanno verificati e adeguati. Il rapporto relativo al progetto dev'essere conforme alle esigenze minime poste all'interconnessione (n. 1.1–1.4).

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

(Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui contributi alla campicoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2

¹ I gestori che gestiscono un'azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domicilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a. | colza, soia, girasole, zucche per l'estrazione di olio e lino | 1500 franchi |
| b. | favette, piselli proteici e lupini da foraggio | 1500 franchi |
| c. | piante da fibra, lino escluso | 2000 franchi |
| d. | barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero | 850 franchi |

² Il contributo per le barbabietole da zucchero è versato ai gestori che, mediante contratto con gli zuccherifici, si sono impegnate a fornire un determinato quantitativo di zucchero. Per le colture convenzionali, l'importo massimo è versato per una fornitura di almeno 10 tonnellate di zucchero per ettaro e per le colture biologiche per una fornitura di almeno 7 tonnellate di zucchero per ettaro. Se il quantitativo concordato è inferiore a questi valori, il contributo è ridotto proporzionalmente.

Art. 2 titolo e cpv. 2

Condizioni

² *Abrogato*

¹ RS 910.17

Art. 3 lett. d

Non sono versati contributi per:

- d. superfici con colture di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b, raccolte prima della loro maturazione e non per l'estrazione dei granelli;

Art. 7 **Controlli**

¹ Il Cantone può affidare l'esecuzione a organizzazioni che garantiscono un controllo competente e indipendente. Il Cantone verifica per campionatura l'attività di controllo svolta dalle organizzazioni. I controlli sono in parte eseguiti senza preavviso.

² La frequenza dei controlli è retta dall'ordinanza del ...² sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCC).

³ L'organo di controllo verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture.

⁴ Se durante il controllo constata inesattezze nell'indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, l'organo di controllo lo comunica senza indugio al gestore.

⁵ Se contesta i risultati del controllo, il gestore può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell'azienda e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo.

⁶ I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese.

⁷ I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.

Art. 10 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Il riconoscimento di impianti pilota o di impianti di dimostrazione è rilasciato per una durata massima di tre anni. In casi motivati il riconoscimento può essere prolungato al massimo per due anni, contro riduzione di almeno un terzo dell'aliquota di contributo.

^{2ter} Per ogni impianto pilota e di dimostrazione riconosciuto è versato un contributo di trasformazione annuo al massimo di 400'000 franchi.

Art. 14 cpv. 3

³ Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1 capoverso 2, la riduzione dei contributi è fissata nell'allegato.

² RU

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III

¹Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

²L'articolo 10 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} entra in vigore il 1° luglio 2009.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,
Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione:
Annemarie Huber-Hotz

*Allegato
(Art. 14)*

Riduzione dei contributi

1 Dati forniti intenzionalmente o per negligenza in modo errato

1.1 Indicazioni errate relative alle superfici

Differenze relative a singole superfici	Provvedimenti/Riduzioni
0 - 5 per cento, ma al massimo 25 are	Contributi di coltivazione per la superficie effettiva
5 - 20 per cento o oltre 25 are, ma al massimo 1 ettaro di superficie indicata in eccesso	Contributi di coltivazione per la superficie effettiva, meno i contributi calcolati sulla base della differenza fra l'indicazione errata e quella corretta.
Oltre 20 per cento o 1 ettaro di superficie indicata in eccesso	Diniego totale dei contributi di coltivazione per la superficie interessata
In caso di recidiva	Diniego totale dei contributi di coltivazione di cui all'articolo 1.

Se durante il controllo si constata una superficie maggiore di quella indicata per l'ottenimento dei contributi, la superficie in eccesso non dà diritto ad alcun contributo.

Per l'applicazione delle deduzioni, quale base si considera la superficie effettiva (misurata). Per le deduzioni è determinante la differenza di superficie delle singole parcelle della stessa coltura e non la differenza della superficie totale.

Per recidiva si intende la ripetuta indicazione di un valore troppo elevato entro quattro anni, indipendentemente dall'ubicazione nell'azienda.

1.2 Indicazioni errate

Chi, intenzionalmente o per negligenza, fornisce indicazioni errate (p.es. relative alle colture o alle varietà), è escluso per l'anno di contribuzioni in corso e per quello successivo per il provvedimento in questione.

2 Intralcio ai controlli

Riduzione del 10 per cento dei contributi, ma al minimo di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi. Il rifiuto del controllo comporta l'esclusione dal contributo per il provvedimento in questione.

3 Domande e notifiche tardive

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, le notifiche e le domande inoltrate tardivamente comportano una riduzione del 10 per cento dei contributi, ma almeno di 200 franchi e al massimo di 1000 franchi.

Se non è più possibile effettuare un controllo adeguato entro i termini, non è versato alcun contributo.

Sono considerati casi di forza maggiore:

- a. la morte del gestore;
- b. l'espropriazione di una gran parte della superficie dell'azienda, se l'espropriazione non poteva essere prevista al momento dell'inoltro della domanda di contributi;
- c. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie agricola.

4 Comunicazione intempestiva in caso di inosservanza delle condizioni e degli oneri

Chi non adempie le condizioni e gli oneri senza darne notifica al competente organo di controllo è escluso dal provvedimento in questione per l'anno di contribuzione in corso e per quello successivo.

5 Riduzione in caso di violazione delle prescrizioni in materia di agricoltura previste dalla legge sulla protezione dell'ambiente, dalla legge sulla protezione delle acque e dalla legge sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 14 cpv. 1 lett. e)

	Negligenza	Dolo eventuale	Dolo
Infrazione commessa per la prima volta senza ripercussioni durevoli	5 %, min. 200 fr., max. 500 fr.	15 %, min. 200 fr., max. 1'500 fr.	25 %, min. 200 fr., max. 2'500 fr.
Infrazione commessa per la prima volta con ripercussioni durevoli	10 %, min. 200 fr., max. 1'000 fr.	25 %, min. 200 fr., max. 2'500 fr.	50 %, min. 200 fr., max. 10'000 fr.
In caso di recidiva entro 4 anni	Raddoppio della riduzione	Raddoppio della riduzione	Esclusione dai contributi

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

(Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5bis lett. e, f, g

^{5bis} Non sottostanno all'obbligo di certificazione:

- e. il porzionamento davanti al cliente di derrate alimentari offerte sfuse;
- f. la macellazione di animali nei macelli;
- g. il commercio interno di animali della razza bovina.

Art. 7 cpv. 1 e 3

¹ All'interno di un'azienda, le colture perenni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola (OTerm) possono essere gestite globalmente in modo non biologico.

³ All'interno di un'azienda gestita in modo non biologico, le colture perenni ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 OTerm possono essere gestite globalmente in modo biologico.

Art. 8 cpv. 1

¹ Le aziende che si sono convertite alla produzione biologica sono considerate durante due anni aziende di conversione. Un periodo di conversione di due anni è applicabile alle superfici utili. Si considera data di conversione il 1° gennaio.

¹ RS 910.18

² RS 910.91

Art. 16a cpv. 8

⁸ Durante i periodi di transumanza, gli animali possono pascolare su superfici coltivate in modo non biologico quando sono condotti da un'area di pascolo all'altra. I foraggi non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.

Art. 16f cpv. 8

⁸ Se gli animali provenienti da aziende biologiche non sono disponibili in numero sufficiente, è lecito acquistare pollame proveniente da aziende non biologiche per costituire un nuovo effettivo, se i pulcini sono stabulati al più tardi tre giorni dopo la nascita.

Art. 23a Elenco degli enti di certificazione

¹ L'Ufficio redige un elenco degli enti di certificazione che soddisfano i criteri dell'articolo 29 capoverso 2.

Art. 24

Abrogato

Art. 24a cpv. 1

¹ Le importazioni devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l'invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev'essere rilasciato un certificato di controllo parziale.

Art. 34 cpv. Ibis e 2

^{1bis} Nel quadro dei controlli legali, i servizi cantonali di veterinaria verificano il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza nei macelli.

² Se gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari o i servizi cantonali di veterinaria constatano infrazioni ne informano l'Ufficio e gli enti di certificazione.

Art. 39i cpv. 1 lett. a

¹ Se si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, l'acquisto di alimenti non biologici è ammesso di comune accordo con l'ente di certificazione. La quota degli alimenti non provenienti dalla coltura biologica può raggiungere annualmente, per quanto concerne la sostanza secca:

- a. fino al 31 dicembre 2008: il 5 per cento del consumo totale dei ruminanti, tuttavia esclusivamente sottoprodotti provenienti dalla produzione di derrate alimentari (fette di barbabietole da zucchero, melassa, barbabietole da foraggio e patate non lavorate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e verdu-

ra, sciroppo di frutta, avanzi della fabbricazione della birra e scorie del malto);

Art. 39j Autorizzazione particolare

¹ Fino a dodici mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli enti di certificazione riconosciuti, l'Ufficio può autorizzare la commercializzazione di prodotti che non sono stati certificati da enti di certificazione di cui all'articolo 23a o provenienti da Paesi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 23, se è provato che i prodotti soddisfano le condizioni previste dall'articolo 22.

² L'autorizzazione particolare è valida fintantoché sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22. Essa decade se un Paese d'origine è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 23.

³ Le autorizzazioni particolari valide sono consultabili pubblicamente nel sito Internet dell'Ufficio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 16a cpv. 1 lett. b

¹ Il certificato di controllo è rilasciato:

- b. dall'autorità o dall'ente di certificazione dell'esportatore nel Paese d'origine per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.

Art. 16b cpv. 1

¹ Per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la casella 16 deve essere compilata dall'ente di certificazione dell'importatore.

II

L'allegato 9 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

¹ **RS 910.181**

Allegato 9

Parte A: Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

Confederazione Svizzera

Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

I punti 2, 4 e 16 sono modificati come segue:

	<p>2. Importazione secondo: O. sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) O. sull'agricoltura biologica, articolo 39j (autorizzazione particolare)</p>
	<p>4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica</p>
<p>16. Per importazioni giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (autorizzazione particolare): dichiarazione dell'ente di certificazione competente per l'importatore.</p> <p>Si certifica che per la commercializzazione in Svizzera dei prodotti indicati nella casella 12 è stata rilasciata un'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.</p> <p>Data:</p> <p>Firma e timbro dell'ente di certificazione competente</p>	

Parte B: Estratto del certificato di controllo**Confederazione Svizzera****Estratto del certificato di controllo n. ...***I punti 2 e 4 sono modificati come segue:*

	2. Importazione secondo: O. sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) O. sull'agricoltura biologica, articolo 39j (autorizzazione particolare)
	4. Numero di riferimento dell'autorizzazione particolare giusta l'articolo 39j dell'ordinanza sull'agricoltura biologica

Ordinanza
concernente il catasto della produzione agricola
e la delimitazione di zone
(Ordinanza sulle zone agricole)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole è modificata come segue:

Art. 1, rubrica e cpv. 1, 2 e 4 lett. b-d

Regioni e zone

¹ Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone.

² La regione d'estivazione comprende la superficie utilizzata per l'economia alpestre tradizionale.

⁴ La regione di pianura comprende:

- b. la zona di pianura.
- c. *abrogata*
- d. *abrogata*

Art. 2 cpv. 1, 2 e 3

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

- a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione;
- b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e
- c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.

² Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.

¹ RS 912.1

³ La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.

Art. 6 cpv. 2

² Autonomamente o su domanda del gestore, l'Ufficio federale può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. Condizione per l'entrata in materia dell'Ufficio federale su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione è che la superficie in questione non sia stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990-1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'Ufficio federale con un parere motivato.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 2 Definizioni

¹ Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per una sola azienda, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comunità simili, per l'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d'estivazione con oltre 50 carichi normali.

² Gli articoli 3-9 si applicano per analogia all'orticoltura esercitata a titolo professionale e l'articolo 9 alle piccole aziende commerciali.

Art. 3 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2

¹ Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell'azienda è di almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).

^{1bis} Ai provvedimenti e alle installazioni di diversificazione delle attività giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera d si applica il volume di lavoro minimo richiesto per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale.

^{1ter} Per il sostegno a edifici di economia rurale nuovi o a trasformazioni equiparabili di edifici per vacche lattifere, scrofe madri, galline ovaiole o per serre destinate alla produzione vegetale, il numero di USM necessario è fissato come segue:

¹ SR 913.1

² RS 211.412.11

- a. zona di pianura 2,00 USM;
- b. zona collinare, senza zone di montagna I–IV 1,75 USM.

² In deroga all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari e per l'olticoltura esercitata a titolo professionale.

Art. 4 cpv. 1, 2 e 3

¹ È data formazione adeguata ai sensi dell'articolo 89 capoverso 1 lettera f LAgr se il richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base quale agricoltore sancita da un attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale quale contadina sancita da un attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

² Una gestione efficace dell'azienda durante almeno tre anni, debitamente documentata, è equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 1.

³ Per i gestori di aziende situate in aree di cui all'articolo 3a capoverso 1, una formazione di base sancita da un certificato federale di formazione pratica giusta l'articolo 37 LFPr o da un attestato federale di capacità giusta l'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 5 cpv. 3

³ A coloro che in deroga al capoverso 1 hanno pagato un importo più elevato, gli aiuti agli investimenti vengono ridotti dell'importo che supera il valore conforme alle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 7 cpv. 4, 5 e 6

⁴ Se prima dell'investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l'aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

⁵ Se, oltre all'oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull'arco di cinque anni ulteriori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell'investimento supplementare finanziariamente vantaggioso, ma sino a un massimo di 300 000 franchi.

⁶ La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali senza le pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.

³ RS 910.91

⁴ RS 412.10

Art. 9 cpv. 2

² Gli affittuari di aziende appartenenti a persone all'infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno 30 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell'azienda; per bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di trent'anni; il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

Art. 10a Piccole aziende commerciali

¹ Le piccole aziende commerciali nella regione di montagna ricevono aiuti agli investimenti se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono imprese autonome;
- b. la loro attività comprende quantomeno la prima fase di trasformazione delle materie prime agricole;
- c. il numero di collaboratori impiegati prima dell'investimento non supera un tasso di occupazione del 1000 per cento oppure la cifra d'affari complessiva non supera i 4 milioni di franchi;
- d. la possibilità di finanziamento e la sopportabilità degli investimenti prospettati sono comprovati prima della concessione dell'aiuto agli investimenti.

² Per le materie prime agricole la piccola azienda commerciale deve corrispondere un prezzo più elevato di quello per prodotti simili nella regione di approvvigionamento dell'impresa.

³ L'azienda deve essere gestita secondo il principio di economicità. Un piano aziendale deve comprovare l'economicità della gestione.

Art. 11 cpv. 1 lett. a, d ed e

¹ Si considerano provvedimenti collettivi:

- a. le bonifiche fondiari che concernono in misura sostanziale due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale;
- d. il sostegno per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 49 capoverso 1 lettere b e c, che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole;
- e. il sostegno per le finalità di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera d che concernono in misura sostanziale almeno due aziende agricole o due aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale.

Art. 11b Presupposti

I presupposti per un sostegno giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera d sono:

- a. le aziende dei produttori soddisfano le condizioni di cui agli articoli 5–18 OPD⁵;
- b. in ogni comunità aziendale, almeno due aziende soddisfano le condizioni per un provvedimento individuale secondo gli articoli 3 e 3a;
- c. i produttori detengono la maggioranza dei voti nella comunità aziendale e nell'organo esecutivo;
- d. per il provvedimento previsto esiste una concezione della gestione.
- e. l'economicità è comprovata.

Art. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

¹ La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:

- b. edifici agricoli, edifici dell'orticoltura esercitata a titolo professionale o edifici di piccole aziende commerciali di proprietà di corporazioni o di istituti di diritto pubblico, fatti salvi gli edifici alpestri.

³ I motivi di esclusione di cui al capoverso 2 non valgono per aziende dell'orticoltura esercitata a titolo professionale e per piccole aziende commerciali.

Art. 13 Divieto di fare concorrenza a imprese esistenti

¹ Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoverso 1 lettere c ed e, 106 capoverso 2 lettere d e f e 107 capoverso 1 lettere b–e LAgr sono concessi soltanto se nessuna impresa esistente nel comprensorio adempie in modo equivalente il compito previsto o fornisce una prestazione di servizio equivalente.

² Il Cantone provvede affinché le imprese direttamente interessate siano consultate in forma adeguata prima della decisione riguardante l'assegnazione dell'aiuto agli investimenti ed abbiano la possibilità di fare opposizione.

Art. 14 cpv. 1 lett. a e i e cpv. 4

¹ Contributi sono accordati per:

- a. le ricomposizioni particellari, il raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare le strutture dell'azienda;
- i. l'approvvigionamento di base con acqua ed elettricità per aziende con colture speciali.

⁴ All'orticoltura esercitata a titolo professionale possono essere accordati contributi per provvedimenti giusta il capoverso 1.

Art. 15 Titolo, cpv. 1 frase introduttiva, 1 lett. g, 2, 3 frase introduttiva e 4

Costi per bonifiche fondiari che danno diritto ai contributi

¹ In caso di bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi:

- g. un'indennità unica fino a un massimo di 500 franchi all'ettaro versata all'affittuario per il diritto di trasmissione dei terreni in affitto da parte di un'organizzazione che gestisce i terreni, a condizione che essi siano messi a disposizione per almeno 12 anni.

² I costi ai sensi del capoverso 1 lettere a - c sono determinati in base a una procedura di gara pubblica retta dal diritto cantonale. I costi che danno diritto ai contributi sono fissati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa.

³ Non danno diritto ai contributi in particolare:

⁴ I costi che danno diritto ai contributi sono fissati per progetto secondo i seguenti criteri:

- a. interesse agricolo;
- b. altri interessi pubblici.

Art. 15b Costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale

¹ I costi che danno diritto ai contributi per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11a sono convenuti specificamente per i singoli provvedimenti presi nell'ambito del progetto. La documentazione necessaria all'elaborazione del progetto dà diritto ai contributi.

² I costi che danno diritto ai contributi sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a. all'interesse dell'agricoltura, inclusi i settori affini, collegati direttamente al progetto;
- b. ad altri interessi pubblici.

Art. 16 Aliquote dei contributi

¹ Alle bonifiche fondiari e ai progetti di sviluppo regionale si applicano le seguenti aliquote massime:

- a. per i provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 e per i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera c:

	per cento
1. zona di pianura	34
2. zona collinare e zona di montagna I	37
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40

- b. per agli altri provvedimenti collettivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b:

1. zona di pianura	27
2. zona collinare e zona di montagna I	30

3.	zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	33
c.	per i provvedimenti individuali ai sensi dell'articolo 2	
1.	zona di pianura	20
2.	zona collinare e zona di montagna I	23
3.	zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	26

² Per le bonifiche fondiarie possono essere accordati anche contributi forfettari. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15.

³ I contributi per i progetti di sviluppo regionale sono fissati su base forfettaria in una convenzione con il Cantone secondo l'articolo 28a. L'importo forfettario è calcolato in base alle aliquote di cui al capoverso 1 lettera a, ai contributi supplementari giusta l'articolo 17 e ai costi che danno diritto ai contributi secondo l'articolo 15b.

Art. 16a cpv. 2

² Per costi supplementari sostanziali in caso di ripristino di manufatti e di drenaggi (cpv. 1 lett. a) o di condotte principali e collettori nonché di impianti di pompaggio (cpv. 1 lett. b) i costi che danno diritto ai contributi secondo il capoverso 1 possono essere aumentati di un quarto.

Art. 17 Contributi supplementari

¹ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. facilitazione della gestione agricola nell'ambito di progetti di sviluppo regionale giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
- b. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;
- c. provvedimenti di protezione del suolo;
- d. altri provvedimenti ecologici particolari;
- e. salvaguardia degli edifici e dei paesaggi rurali tradizionali;
- f. realizzazione di obiettivi regionali di ordine superiore;
- g. produzione di energie rinnovabili;
- h. aumento del valore aggiunto nell'ambito di provvedimenti collettivi secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e di provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2.

² Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 10 punti percentuali per i ripristini e le protezioni di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d.

³ Le aliquote di contributo di cui all'articolo 16 possono essere aumentate fino a 4 punti percentuali nella zona di montagna, nella zona collinare e nella regione d'estivazione per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto

straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio.

⁴ Le aliquote di contributo per bonifiche fondiari possono ammontare al massimo al 40 per cento nella zona di pianura e al massimo al 50 per cento nella zona di montagna e nella regione di estivazione. Sono fatti salvi i contributi supplementari ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 LAgr.

Art. 19 cpv. 2, 3, 6 e 7

² Il contributo forfettario di base si compone di un importo fisso massimo di 15 000 franchi e di un importo forfettario per ogni unità di bestiame grosso (UBG). Per ogni azienda, il contributo forfettario di base è limitato agli importi di cui alla lettera a:

- a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG, ma per azienda al massimo:

	per UBG	Contributo forfettario di base massimo per azienda
	Fr.	Fr.
1. zona collinare e zona di montagna I	2 800	155 000
2. zone di montagna II–IV	4 000	215 000
b. edifici alpestri	2 600	

³ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla».

⁶ Un supplemento è accordato per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, una configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione del paesaggio. Ai costi supplementari che danno diritto ai contributi si applicano le seguenti aliquote massime di contributo:

	per cento
a. zona collinare e zona di montagna I	40
b. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	50

⁷ Il contributo per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali è stabilito applicando un'aliquota del 22 per cento ai costi che danno diritto ai contributi. Il contributo può anche essere fissato in modo forfettario per unità, ad esempio per chilo di latte trasformato.

*Art. 19a-19c**Abrogati**Art. 19d* Piccole aziende commerciali

¹ Alle piccole aziende commerciali sono accordati contributi per installazioni ed edifici collettivi destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

² L'importo dei contributi è fissato conformemente all'articolo 19 capoverso 7.

³ Per ogni impresa il contributo ammonta al massimo a 300 000 franchi.

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La concessione di un contributo presuppone un aiuto finanziario cantonale. L'aiuto finanziario cantonale minimo ammonta a:

- a. 80 per cento del contributo per i provvedimenti collettivi di ampia portata secondo l'articolo 11 capoverso 2 e per progetti di sviluppo regionale secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c;
- b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere a e b e all'articolo 18 capoverso 2;
- c. 100 per cento del contributo per provvedimenti individuali secondo l'articolo 2.

^{1bis} Non è richiesto alcun aiuto finanziario cantonale per i contributi concessi secondo gli articoli 17 e 19 capoverso 6.

Art. 25a cpv. 1 lett. e

¹ Il Cantone appresta i seguenti documenti che servono da base per la convenzione di cui all'articolo 28a:

- e. il foglio di notifica per crediti di investimento (art. 53).

Art. 27 Assegnazione del contributo

L'Ufficio federale assegna il contributo al Cantone sotto forma di una decisione o di una convenzione. In caso di sostegno combinato, viene approvato contemporaneamente anche il credito d'investimento.

Art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 3

¹ L'Ufficio federale prende una decisione di principio:

- b. *Abrogata*

³ Le decisioni di principio relative a contribuzioni superiori a 5 milioni di franchi sono prese d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 30 cpv. 2

² Un massimo dell'80 per cento del contributo approvato è versato sotto forma di pagamenti parziali.

Art. 33 **Vigilanza**

¹ I Cantoni informano l'Ufficio federale, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo del divieto di modificare la destinazione e di frazionare (art. 102 LAgr) nonché la sorveglianza in materia di gestione e di manutenzione (Art. 103 LAgr).

² Su richiesta dell'Ufficio federale, gli presentano ogni due anni un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati e le misure e i provvedimenti adottati.

Art. 43 cpv. 1, 3, 3^{bis}, 4 e 5

¹ L'aiuto iniziale può essere concesso sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. L'articolo 4 capoverso 2 non è applicabile.

³ L'aiuto iniziale è accordato alle aziende con un volume di lavoro di almeno 1,25 USM.

^{3bis} Nelle aree di cui all'articolo 3a l'aiuto iniziale è accordato già a partire da 0,75 USM.

⁴ Per le aziende con un volume di lavoro pari o superiore a 5,0 USM, il credito di investimento per l'aiuto iniziale ammonta al massimo a 260 000 franchi.

⁵ L'Ufficio federale stabilisce l'ammontare dell'aiuto iniziale all'interno della fascia definita nei capoversi 3–4.

Art. 44 **Provvedimenti edilizi**

¹ I proprietari che gestiscono personalmente l'azienda possono ricevere crediti di investimento per:

- a. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di economia rurale nonché di case d'abitazione agricole;
- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, comprese le installazioni;
- c. l'acquisto da terzi di case d'abitazione, di edifici di economia rurale e di edifici alpestri, al posto di provvedimenti edilizi;
- d. provvedimenti edilizi e installazioni per diversificare le attività nel settore agricolo e nei settori affini.
- e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.

² Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

- a. provvedimenti ai sensi del capoverso 1, purché le condizioni dell'articolo 9 siano adempiute;
- b. l'acquisto da terzi di un'azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni.

³ Le serre possono beneficiare di un sostegno, a condizione che la loro superficie utile non superi il 35 per cento della superficie coltivata destinata dall'azienda all'orticoltura e al giardinaggio.

⁴ L'orticoltura esercitata a titolo professionale riceve crediti di investimento per:

- a. le serre;
- b. la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici di produzione e di stoccaggio necessari all'attività dell'azienda;
- c. l'acquisto da terzi di edifici di cui alle lettere a e b al posto di provvedimenti edilizi;
- d. i provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali, ad eccezione di piante, macchine e installazioni mobili.

Art. 45a Piccole aziende commerciali

¹ Alle piccole aziende commerciali sono accordati crediti di investimento per edifici e installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10a.

² Il credito di investimento ammonta al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

³ I crediti di investimento ammontano al massimo a 1,5 milioni di franchi per impresa.

⁴ I termini di rimborso sono retti dall'articolo 52.

Art. 46 cpv. 1 lett. b, 2 lett. a e b, 4, 7 frase introduttiva e lett. b nonché 8

¹ I crediti di investimento per provvedimenti edilizi ai sensi dell'articolo 44 sono fissati come segue:

- b. case di abitazione, in funzione dell'abitazione del gestore e dell'alloggio per gli anziani, con riduzione del 25 per cento delle aliquote forfettarie in caso di aziende con un volume di lavoro inferiore a 1,25 USM nelle aree di cui all'articolo 3a capoverso 1.

² Il credito di investimento massimo per le nuove costruzioni è fissato come segue:

- a. edifici di economia rurale per animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per UBG:

	Fr.
1. zona di pianura	8 000
2. zona collinare e zona di montagna I	5 000

3. zone di montagna II–IV 5 000

b. edifici di economia rurale per suini e pollame, per UBG 8 000

⁴ Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 (lettere a e b) che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all'articolo 60 OPD⁶, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare del 50 per cento per l'elemento «stalla».

⁷ L'importo forfettario massimo ammonta al 40 per cento dei costi computabili per:

b. provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e, capoverso 2 lettera b e capoverso 4 nonché articolo 45.

⁸ Alle abitazioni conformi a standard energetici riconosciuti, in particolare allo standard Minergie, è accordato un supplemento del 25 per cento in aggiunta all'importo di cui all'articolo 46 capoverso 2 lettera d.

Art. 47 cpv. 1

¹ Il totale dei crediti di investimento, sommato al saldo di crediti di investimento precedenti e di aiuti alla conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

	Fr.
a. zona di pianura	800 000
b. zona collinare e di montagna	700 000

Art. 48 cpv. 1 lett. c

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati entro i seguenti termini:

c. 8–15 anni per edifici di economia rurale per la tenuta di suini e pollame, per la produzione vegetale nonché per la relativa lavorazione o valorizzazione e per i provvedimenti ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere d–e e capoverso 4 nonché articolo 45;

Art. 49 Provvedimenti sostenuti

¹ Sono sostenuti con crediti di investimento:

- a. le bonifiche fondiari ai sensi dell'articolo 11;
- b. la costruzione in comune di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, locali di refrigerazione e di stoccaggio, nonché l'acquisto di macchine e veicoli;

⁶ RS 910.13

- c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato;
- d. gli impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- e. i progetti di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a.

² L'orticoltura esercitata a titolo professionale è sostenuta con crediti di investimento per i provvedimenti ai sensi del capoverso 1 lettere a e d.

Art. 49a Aiuto iniziale per organizzazioni contadine di solidarietà

Organizzazioni di cui all'articolo 49 lettera c possono ottenere aiuti iniziali per la fondazione, l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari e per i costi salariali durante il primo anno di attività.

Art. 51 cpv. 1 e 5

¹ I crediti di investimento per provvedimenti collettivi corrispondono al 30–50 per cento dei costi computabili dopo deduzione degli eventuali contributi pubblici.

⁵ L'importo dei crediti di investimento per un progetto di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 11a è fissato in funzione dei singoli provvedimenti del programma.

Art. 53 cpv. 3

³ Nel caso di domande inferiori o uguali all'importo limite, il Cantone notifica la decisione al richiedente e contemporaneamente informa l'Ufficio federale mediante il foglio di notifica. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale è effettuata soltanto su richiesta di quest'ultimo.

Art. 55 cpv. 2 lett. a e c

² L'importo limite ammonta a:

- a. 350 000 franchi nel caso di crediti di investimento;
- c. *Abrogata*

Art. 60 cpv. 1 e 3

¹ In caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto in origine, i crediti di investimento devono essere rimborsati.

³ *Abrogato*

Art. 61 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile, il Cantone notifica all'Ufficio federale lo stato del conto comprensivo degli interessi maturati.

Art. 62 cpv. 2

² Il fondo di cassa minimo per un capitale circolante è di:

	Fr.
a. sino a 50 milioni di franchi	1 milione
b. da 50 a 150 milioni di franchi	2 milioni
c. oltre 150 milioni di franchi	3 milioni

Art. 63a Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le aliquote di contributo attuali restano applicabili ai progetti per i quali la decisione è stata presa o la convenzione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2008.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² Gli articoli 15 capoverso 4, 15*b*, 16, 17, 19 capoversi 2, 3, 6 e 7, 19*a*, 19*b*, 19*c*, 20 capoversi 1 e 1^{bis} entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del ... ⁷ che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁷ RS ...

**Ordinanza
concernente le misure sociali collaterali
nell'agricoltura
(OMSC)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 3

¹ I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

- a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;
- b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o
- c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.

³ *Abrogato*

Art. 2 cpv. 1

¹ I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se l'azienda richiede almeno 1,25 unità standard di manodopera (USM).

Art 5 cpv. 4 e 5

⁴ Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera 800 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

⁵ La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti le pertinenze aziendali, le colture perenni e il capitale di terzi.

¹ **RS 914.11**

Art. 6a Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

¹ I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1991² sul diritto fondiario rurale.

² L'obbligo di vendita o di affitto non si applica agli edifici e a una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 7 cpv. 3

³ Per azienda, il totale dei mutui e dei crediti, sommato al saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, non può superare i seguenti importi:

	franchi
a. zona di pianura	800 000
b. zona collinare e regione di montagna	700 000

Art. 9 cpv. 3

³ Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l'Ufficio federale mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all'Ufficio federale su richiesta di quest'ultimo.

Art. 10 cpv. 2

² L'importo limite ammonta a 350 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 13 cpv. 2

² Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h e i.

Art. 14 cpv. 1

¹ L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.

Art. 15 cpv. 1 e 3

¹ Se l'azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.

³ *Abrogato*

Art. 16 cpv. 1

¹ La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.

Art. 17 cpv. 2

² Notifica lo stato del conto, interessi compresi, all'Ufficio federale entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio contabile.

Art. 20 cpv. 1 e 2

¹ Oltre alle condizioni di cui all'articolo 86a LAgr, ai fini della concessione di aiuti per la riqualificazione devono essere adempite le seguenti condizioni:

- a. l'azienda è stata gestita a proprio rischio e pericolo durante almeno cinque anni;
- b. negli ultimi tre anni, la gestione ha richiesto mediamente 0,75 USM;
- c. i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate nel raggio d'esercizio secondo l'uso locale conformemente alla legge federale del 4 ottobre 1991³ sul diritto fondiario rurale;
- d. il richiedente non ha ancora compiuto i 52 anni di età prima dell'inizio della riqualificazione.

² L'obbligo di vendita o di affitto non si applica agli edifici e a una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

Art. 21 cpv. 2

² Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un'ordinanza in materia di formazione conformemente all'articolo 19 LFPr⁴ o comprendere una formazione equivalente.

Art. 25 cpv. 2

² Se la sostanza rettificata del richiedente o dei coniugi definita nell'articolo 5 capoverso 5 supera al momento dell'inoltro della domanda 800 000 franchi, l'aiuto per la riqualificazione è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

³ **RS 211.412.11**

⁴ **RS 412.10**

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ Il richiedente che non cessa la gestione dell'azienda entro due anni dal pagamento dell'ultimo aiuto deve rimborsare integralmente entro due anni gli importi ricevuti. Sono inoltre prelevati 1000 franchi per spese amministrative.

³ Chi, dopo l'ottenimento di aiuti per la riqualificazione e dopo la cessazione d'esercizio, riprende una gestione nei venti anni successivi all'ultimo versamento e percepisce contributi conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sui pagamenti diretti deve rimborsare gli aiuti per la riqualificazione. Il termine per il rimborso e l'ammontare delle spese amministrative sono retti dal capoverso 1. L'importo da rimborsare è dedotto dai pagamenti diretti.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 16 capoverso 1 entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del... ⁶ che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

... 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RS 910.13

⁶ RS ... (FF 2005 5625)

Ordinanza
concernente la consulenza agricola e
in economia domestica rurale
(Ordinanza sulla consulenza agricola)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 136 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli obiettivi e i compiti:
 1. dei centri di consulenza,
 2. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni di livello sovranazionale o nazionale attive in ambiti speciali (servizi di consulenza di organizzazioni);
- b. i requisiti minimi per i centri di consulenza, per i servizi di consulenza di organizzazioni e per i consulenti;
- c. l'aiuto finanziario della Confederazione per i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni;
- d. l'aiuto della Confederazione ai gruppi di interesse o organizzazioni per le attività di consulenza relative al chiarimento preliminare delle loro iniziative comuni concernenti progetti.

Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza

Art. 2 Obiettivi della consulenza

¹ La consulenza sostiene le persone secondo l'articolo 136 capoverso 1 LAgr

nei loro sforzi per:

- a. produrre generi alimentari sani e di grande pregio qualitativo;
- b. essere competitive e adeguarsi al mercato;
- c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio;
- d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle aree rurali;
- e. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie contadine.

RU 2007

¹ RS 910.1

2007-....

- e. promuovere la qualità della vita e la situazione sociale delle famiglie contadine.

² In merito prende in considerazione le condizioni quadro della politica agricola e le particolarità di politica regionale. Fornisce segnatamente un contributo affinché l'agricoltura possa incrementare, con un comportamento innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nelle aree rurali.

³ Promuove segnatamente:

- a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità;
- b. la diffusione di informazioni con largo spettro d'azione;
- c. lo scambio di conoscenze tra ricerca e prassi nonché in seno all'agricoltura e all'economia domestica rurale;
- d. la collaborazione dell'economia con altri settori nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali, della sicurezza delle derrate alimentari e della salvaguardia delle basi esistenziali naturali.

Art. 3 Compiti dei centri di consulenza

¹ I centri di consulenza sostengono segnatamente:

- a. i servizi di consulenza cantonali;
- b. i servizi di consulenza di organizzazioni;
- c. altre organizzazioni attive nell'ambito dell'articolo 136 capoverso 1 LAgr.

² Hanno i compiti seguenti;

- a. elaborano e valutano i metodi per la consulenza e il perfezionamento e acquisiscono basi e dati;
- b. introducono i consulenti alla loro professione, li perfezionano e ne sostengono la qualificazione;
- c. elaborano le informazioni e le conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla prassi, dall'amministrazione pubblica, da mercati e organizzazioni, le riuniscono e le diffondono ulteriormente; sviluppano, mettono a disposizione e vendono documentazioni e mezzi ausiliari;
- d. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo e in merito a progetti innovativi;
- e. promuovono la collaborazione tra la ricerca, la formazione, la consulenza e la prassi assumendo funzioni di rete.

Art. 4 Compiti dei servizi di consulenza di organizzazioni

¹ I servizi di consulenza di organizzazioni sono attivi nei seguenti ambiti:

- a. salvaguardia delle basi esistenziali naturali;
- b. sviluppo delle aree rurali;
- c. accompagnamento della trasformazione delle strutture;
- d. produzione sostenibile;
- e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamento al mercato;
- f. sviluppo della personalità e dell'addestramento imprenditoriale legato alla professione.

² Lavorano nei seguenti ambiti di prestazioni:

- a. acquisizione di basi e dati;

- b. informazione e documentazione;
- c. manifestazioni concernenti il perfezionamento e l'informazione;
- d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
- e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi.

Sezione 3: Requisiti minimi

Art. 5 Centri di consulenza

¹ I centri di consulenza devono essere attivi nelle regioni linguistiche o a livello nazionale nei settori in cui i servizi cantonali di consulenza o i servizi di consulenza di organizzazioni richiedono prestazioni di sostegno secondo l'articolo 3.

² La collaborazione tra i centri di consulenza e i Cantoni deve essere disciplinata in modo vincolante.

Art. 6 Servizi di consulenza di organizzazioni

I servizi di consulenza di organizzazioni i quali vogliono ricevere aiuti finanziari per la loro attività devono:

- a. essere attivi sovraregionalmente, vale a dire in regioni linguistiche o a livello nazionale;
- b. lavorare in ambiti speciali in cui i servizi cantonali di consulenza non sono principalmente attivi;
- c. lavorare d'intesa con i centri di consulenza e i servizi cantonali di consulenza.

Art. 7 Consulenti

I consulenti dei centri di consulenza e dei servizi di consulenza di organizzazioni devono possedere le seguenti qualificazioni:

- a. competenze specialistiche;
- b. qualificazioni pedagogiche.

Sezione 4: Aiuti finanziari

Art. 8 Accordi sulle prestazioni e decisioni

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) conviene di massima sotto forma di un accordo sulle prestazioni con i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni

- a. le prestazioni da fornire secondo gli articoli 3 e 4,
- b. l'importo degli aiuti finanziari,
- c. la durata dell'accordo,
- d. il resoconto.

² Nel caso di richieste di prestazioni uniche l'Ufficio federale si pronuncia mediante decisione.

³ Per l'attività di consulenza relativa al chiarimento preliminare di iniziative comuni vertenti su progetti sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l'importo massimo per ogni richiesta.

Art. 9 Calcolo e pagamento

¹ L'aiuto finanziario per i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni viene di massima calcolato in modo forfettario. È versato nel corso dell'anno della prestazione. I beneficiari presentano l'anno successivo all'Ufficio federale un rapporto sulle prestazioni fornite.

² L'aiuto finanziario in base a un contratto per il chiarimento preliminare di un'iniziativa comune vertente su un progetto ammonta al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia a 20'000 franchi al massimo.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 novembre 2003² concernente la consulenza agricola è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza
concernente l'importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sulle importazioni agricole del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 3a: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Animali della specie equina

Art. 22a

¹ Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell'allegato 4a numero 1², ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.

² I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se:

- a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea;
- b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se per esso un'organizzazione d'allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d'identificazione.

³ Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

¹ RS 916.01

² RS 632.10 Allegati

Sezione 2: Determinazione delle aliquote di dazio e importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio

Art. 22b Determinazione delle aliquote di dazio

¹ L'Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all'allegato 4a numero 2 come segue:

- a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d'importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato come pure il contributo del fondo di garanzia;
- b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l'aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).

² Contemporaneamente alle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 2005³ sulle dogane.

³ Per prodotti oleosi e prodotti trasformati del settore agricolo il DFE può stabilire indici di sfruttamento sulla base della loro composizione.

⁴ Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa⁴ 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089 il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.

⁵ Una volta definito, un supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato di nuovo. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 22c Importazione di cereali grezzi per l'alimentazione umana

¹ Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l'alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

² I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l'alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all'aliquota di dazio del contingente, se:

- a. importano le merci a scopi alimentari, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;
- b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione;
- c. trasformano la merce importata nella propria azienda;
- d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all'alimentazione umana;

³ RS 631.0

⁴ RS 632.10 Allegato

- e. si impegnano a versare posticipatamente la differenza di dazio, nel caso in cui gli indici di sfruttamento stabiliti non siano stati raggiunti; e
- f. si impegnano a utilizzare per l'alimentazione umana almeno il 15 per cento dell'avena commestibile e dell'orzo commestibile nonché il 45 per cento del granturco commestibile.

³ L'Ufficio federale decide in merito alla domanda di autorizzazione.

Art. 22d Contingente doganale di grano duro

¹ Nel caso del contingente doganale n. 26 (Grano duro) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

² È autorizzato a importare grano duro all'aliquota di dazio del contingente chi dispone di un permesso generale di importazione di *réserve* ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 1982⁵ sull'approvvigionamento economico del Paese.

³ Nel corso di un trimestre civile, il 64 per cento del grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente deve essere utilizzato per fabbricare prodotti commestibili. Questi devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana oppure come friscello per fabbricare paste alimentari; ogni trimestre civile almeno il 96 per cento del friscello deve essere utilizzato a questo scopo.

⁴ Gli importatori e tutti gli acquirenti sono autorizzati a fornire il grano duro importato all'aliquota di dazio del contingente solo a chi si è impegnato di fronte all'Amministrazione federale delle dogane a rispettare i requisiti di cui al capoverso 3.

Art. 22e Contingente doganale di cereali panificabili

¹ Le quote del contingente doganale n. 27 (Cereali panificabili) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

² Ha diritto a una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso generale di importazione di *réserve* ai sensi dell'articolo 8 della legge federale dell'8 ottobre 1982⁶ sull'approvvigionamento economico del Paese.

³ Mediante ordinanza l'Ufficio federale può liberare il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente. A questo scopo consulta dapprima le cerchie interessate.

⁵ RS 531

⁶ RS 531

Art. 22f Versamento posticipato del dazio

¹ Se al momento dell'importazione le merci di cui all'allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, ogni anno civile, in media, al massimo 10 kg su 100 kg lordi di merce importata possono essere destinati a tale scopo; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio previsto deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.

² L'azienda di trasformazione che non rispetta gli indici di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento secondo l'aliquota di dazio fuori dal contingente applicabile al momento in cui è stata contratta l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione.

³ L'azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta gli indici di sfruttamento di cui all'articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l'aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento in cui è stata contratta l'obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l'aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione.

⁴ L'Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

Art. 22g Versamento posticipato dell'obbligazione doganale

Se durante la trasformazione parte della quota di sfruttamento non viene utilizzata, l'obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta di conseguenza.

II*Abrogazione del diritto in vigore:*

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ concernente l'importazione di animali della specie equina;
2. ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ concernente la determinazione dei dazi e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento.

III

⁷ RU 1999 107, 2001 313 2511, 2006 2535, 2007 1469

⁸ RU 1998 3211, 1999 1724, 2001 326 1658 2091, 2002 4060, 2003 2167, 2004 3531, 2005 503, 2006 867 2521 2995, 2007 1469

¹ L'allegato 1 numeri 1, 4, 5, e 8 come pure gli allegati 5 e 7 sono modificati come dalle pagine seguenti.

² La presente ordinanza contiene un ulteriore allegato 4a come dalle pagine seguenti.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione : Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1
(art. 5)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all'obbligo di ottenere un permesso

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per capo <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
	per capo:	
0101 9097	2250.00	PGI non necessario
9098	900.00	PGI non necessario

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

...

4. Disciplinamento del mercato: latticini

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0401. 3020	1340.00	
0402. 2120	1340.00	
2920	1340.00	
9110	223.00	
9120	1340.00	
9910	223.00	
0403. 1020	<i>[2]</i>	
9091	18.00	
0404. 1000	170.00	
0406. 9051	50.00	importati nell'ambito del contingente speciale, PGI non necessario
9059	50.00	importati nell'ambito del contingente speciale, PGI non necessario
0406. 1010	25.50	PGI non necessario
1020	264.00	PGI non necessario
1090	289.00	PGI non necessario
2010	408.00	PGI non necessario
2090	315.00	PGI non necessario

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1]	Testo complementare
	(Fr.)	
3010	230.00	PGI non necessario
3090	442.00	PGI non necessario
4010	21.30	PGI non necessario
4021	85.00	PGI non necessario
4029	289.00	PGI non necessario
4081	408.00	PGI non necessario
4089	315.00	PGI non necessario
9011	25.50	PGI non necessario
9019	289.00	PGI non necessario
9021	34.00	PGI non necessario
9031	115.00	PGI non necessario
9039	21.00	PGI non necessario
9060	51.00	PGI non necessario
9091	408.00	PGI non necessario
9099	315.00	PGI non necessario

[1] *In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.*

[2] *Il dazio doganale è fissato nell'ordinanza del DFE concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).*

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi	Testo complementare
	(Fr.)	
0407. 0010	50.00	PGI non necessario
0090	371.00	PGI non necessario
0408. 1110	255.00	PGI non necessario
1190	500.00	PGI non necessario
1910	79.00	PGI non necessario
1990	134.00	PGI non necessario
9110	255.00	PGI non necessario
9190	500.00	PGI non necessario
9910	79.00	PGI non necessario
9990	134.00	PGI non necessario
3502. 1110	255.00	PGI non necessario
1190	1596.00	PGI non necessario
1910	79.00	PGI non necessario
1990	420.00	PGI non necessario

...

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi <i>[1]</i>	Testo complementare
	(Fr.)	
0603. 1110	12.50	
1120	2450.00	
1120	1715.00	dal 01.01.2009
1120	1372.00	dal 01.01.2010
1120	1098.00	dal 01.01.2011
1120	878.00	dal 01.01.2012
1120	702.00	dal 01.01.2013
1120	562.00	dal 01.01.2014
1120	379.00	dal 01.01.2015
1120	196.00	dal 01.01.2016
1120	12.50	dal 01.01.2017
1220	840.00	
1220	588.00	dal 01.01.2009
1220	470.00	dal 01.01.2010
1220	376.00	dal 01.01.2011
1220	301.00	dal 01.01.2012
1220	241.00	dal 01.01.2013
1220	193.00	dal 01.01.2014
1220	137.00	dal 01.01.2015
1220	81.00	dal 01.01.2016
1220	25.00	dal 01.01.2017
1320, 1420,1921, 1929	1540.00	
1320, 1420,1921, 1929	1078.00	dal 01.01.2009
1320, 1420,1921, 1929	862.00	dal 01.01.2010
1320, 1420,1921, 1929	690.00	dal 01.01.2011
1320, 1420,1921, 1929	552.00	dal 01.01.2012
1320, 1420,1921, 1929	442.00	dal 01.01.2013
1320, 1420,1921, 1929	354.00	dal 01.01.2014
1320, 1420,1921, 1929	244.00	dal 01.01.2015
1320, 1420,1921, 1929	134.00	dal 01.01.2016
1320, 1420,1921, 1929	25.00	dal 01.01.2017

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.

Allegato 4a
(art. 22a e 22 b - 22 g)

Prodotti che soggiacciono a prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

1. Disciplinamento del mercato: animali della specie equina

Voce di tariffa	Designazione dell'animale
0101.	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– riproduttori di razza pura:
	– – cavalli:
1011	– – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
1019	– – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
	– – asini:
1021	– – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
1029	– – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
	– altri:
	– – asini, muli e bardotti:
	– – – altri (non da macello come pure asini selvatici):
9021	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
9029	– – – – altri (importati al di fuori del contingente doganale)
	– – altri:
	– – – altri (non da macello):
9095	– – – – importati nei limiti del contingente doganale (cont. n. 1)
	– – – – altri:
9096	– – – – – con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m
9097	– – – – – con un'altezza al garrese compresa tra 1,35 m e 1,48 m
9098	– – – – – con un'altezza al garrese non superiore a 1,35 m

2. Disciplinamento del mercato: importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
0505.	– – Polveri e cascami di piume o di parti di piume:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
0508.	
0091	– – Involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l'alimentazione di animali
0511.	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non adatti all'alimentazione umana:
	– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
9110	– – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – per l'alimentazione di animali:
9911	– – – – sangue di animali
9919	– – – – altri

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0708.	9010	--	Semi di guarea, per l'alimentazione di animali
0709.	9091	---	Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali
0712.	9070	--	Granoturco dolce, per l'alimentazione di animali
0713.			Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
			-- piselli (<i>Pisum sativum</i>):
			-- in grani interi, non lavorati:
	1011	---	per l'alimentazione di animali
	1012	---	per usi tecnici
	1013	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	1091	---	per l'alimentazione di animali
	1092	---	per fabbricare la birra
			-- ceci:
			-- in grani interi, non lavorati:
	2011	---	per l'alimentazione di animali
	2012	---	per usi tecnici
	2013	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	2091	---	per l'alimentazione di animali
	2092	---	per fabbricare la birra
			-- fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
			-- fagioli della specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) <i>Wilczek</i> :
			-- in grani interi, non lavorati:
	3111	---	per l'alimentazione di animali
	3112	---	per usi tecnici
	3113	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	3191	---	per l'alimentazione di animali
	3192	---	per fabbricare la birra
			-- fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
			-- in grani interi, non lavorati:
	3211	---	per l'alimentazione di animali
	3212	---	per usi tecnici
	3213	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	3291	---	per l'alimentazione di animali
	3292	---	per fabbricare la birra
			-- fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
			-- in grani interi, non lavorati:
	3311	---	per l'alimentazione di animali
	3312	---	per usi tecnici
	3313	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	3391	---	per l'alimentazione di animali
	3392	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
			-- in grani interi, non lavorati:
	3911	---	per l'alimentazione di animali
	3912	---	per usi tecnici
	3913	---	per fabbricare la birra
			-- altri:
	3991	---	per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

3992	– – – – per fabbricare la birra – lenticchie: – – in grani interi, non lavorati:
4011	– – – per l'alimentazione di animali
4012	– – – per usi tecnici
4013	– – – per fabbricare la birra – – altre:
4091	– – – per l'alimentazione di animali
4092	– – – per fabbricare la birra – fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> , <i>Vicia faba var. minor</i>): – – in grani interi, non lavorati:
5012	– – – per l'alimentazione di animali
5013	– – – per usi tecnici
5014	– – – per fabbricare la birra – – altre:
5091	– – – per l'alimentazione di animali
5092	– – – per fabbricare la birra – altri: – – in grani interi, non lavorati:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
9012	– – – per usi tecnici
9013	– – – per fabbricare la birra – – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
9092	– – – per fabbricare la birra
0714.	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati a pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca:
1010	– – per l'alimentazione di animali
2010	– – patate dolci: – – per l'alimentazione di animali – – altre:
9010	– – per l'alimentazione di animali
0802.	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – nocciole (<i>Corylus spp.</i>): – – con guscio:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
2120	– – – per la fabbricazione di oli – – senza guscio:
2210	– – – per l'alimentazione di animali
2220	– – – per la fabbricazione di oli – noci comuni: – – con guscio:
3110	– – – per l'alimentazione di animali
3120	– – – per la fabbricazione di oli – – senza guscio:
3210	– – – per l'alimentazione di animali
3220	– – – per la fabbricazione di oli
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:
4081	– – – per l'alimentazione di animali – – – altre:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

4092	– – – – per l'alimentazione di animali
	– miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	– – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802:
	– – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%:
5012	– – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
5021	– – – – contenenti nocciole e/o noci comuni, per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40% e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20% :
5081	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
5092	– – – – contenenti frutta delle voci da 0813.4081 a 0813.4099, per l'alimentazione di animali
0901.	Bucce e pellicole di caffè:
9011	– – per l'alimentazione di animali
1001.	Frumento (grano) e frumento segalato:
	– frumento (grano) duro:
1011	– – da semina
1021	– – per fabbricare malto per birra o birra
	– – altri:
1060	– – – per l'alimentazione di animali
1070	– – – per usi tecnici
	– altri:
9011	– – da semina
9021	– – per fabbricare malto per birra o birra
	– – altri:
9060	– – – per l'alimentazione di animali
9070	– – – per usi tecnici
1002.	Segala:
0011	– da semina
0021	– per fabbricare malto per birra o birra
	– – altra:
0060	– – – per l'alimentazione di animali
0070	– – – per usi tecnici
1003.	Orzo:
0010	– da semina
0020	– per fabbricare malto per birra o birra
0030	– malto poco germogliato o per la fabbricazione di malto poco germogliato
0040	– per fabbricare succedanei del caffè
	– altro:
	– – per l'alimentazione umana:
0061	– – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
0069	– – – altro
0070	– – per l'alimentazione di animali
0080	– – per usi tecnici
1004.	Avena:
0010	– da semina
0020	– per fabbricare malto per birra o birra
	– altra:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

		– – per l'alimentazione umana:
	0031	– – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
	0039	– – – altra
	0040	– – per l'alimentazione di animali
	0050	– – per usi tecnici
1005.		Granoturco:
	1000	– da semina
		– altro:
	9010	– – per fabbricare malto per birra o birra
		– – altro:
		– – – per l'alimentazione umana:
	9021	– – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28)*
	9029	– – – – altro
	9030	– – – per l'alimentazione di animali
	9040	– – – per usi tecnici
1006.		Riso:
		– riso greggio (riso "paddy" o risone):
	1010	– – per fabbricare malto per birra o birra
	1020	– – per l'alimentazione di animali
		– riso decorticato (riso cargo o riso bruno):
	2010	– – per fabbricare malto per birra o birra
	2020	– – per l'alimentazione di animali
		– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:
	3010	– – per fabbricare malto per birra o birra
	3020	– – per l'alimentazione di animali
		– rotture di riso:
	4010	– – per fabbricare malto per birra o birra
	4020	– – per l'alimentazione di animali
1007.		Sorgo a grani:
	0010	– per fabbricare malto per birra o birra
		– altro:
	0030	– – per l'alimentazione di animali
	0040	– – per usi tecnici
1008.		Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
		– grano saraceno:
	1010	– – per fabbricare malto per birra o birra
		– – altro:
	1030	– – – per l'alimentazione di animali
	1040	– – – per usi tecnici
		– miglio:
	2010	– – per fabbricare malto per birra o birra
		– – altro:
	2030	– – – per l'alimentazione di animali
	2040	– – – per usi tecnici
		– scagliola:
	3010	– – per fabbricare malto per birra o birra
		– – altra:
	3030	– – – per l'alimentazione di animali
	3040	– – – per usi tecnici
		– altri cereali:
		– – triticale:
	9013	– – – da semina
	9014	– – – per fabbricare malto per birra o birra
		– – – altra:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

9033	– – – per l'alimentazione di animali
9034	– – – per usi tecnici
	– – altri:
9041	– – – per fabbricare malto per birra o birra
	– – – altri:
9061	– – – – per l'alimentazione di animali
9071	– – – – per usi tecnici
1101.	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
	– per l'alimentazione di animali:
0051	– – farine gonfianti
0059	– – altre
1102.	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
	– farina di segala:
	– – per l'alimentazione di animali:
1051	– – – farine gonfianti
1059	– – – altra
	– farina di granoturco:
2020	– – per l'alimentazione di animali
	– altre:
	– – di triticale:
9013	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di riso:
9052	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altre:
9062	– – – per l'alimentazione di animali
1103.	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	– semole e semolini:
	– – di frumento (grano):
	– – – semolino di grano duro in recipienti eccedenti 5 kg:
1111	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1112	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – altri:
1191	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1192	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – di granoturco:
1310	– – – per fabbricare malto per birra o birra
1320	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali
	– – – di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di avena:
1921	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1922	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di riso:
1931	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1932	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di altri cereali:
1991	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1993	– – – – per l'alimentazione di animali
	– agglomerati in forma di pellets:
	– – di frumento (grano):
2011	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2012	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di segala, di frumento segalato o di triticale:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

2021	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2022	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
2091	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2092	– – – per l'alimentazione di animali
1104.	Cereali altrimenti lavorati (ad es. mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– cereali, schiacciati o in fiocchi:
	– – di avena:
1210	– – – per fabbricare malto per birra o birra
1220	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
1911	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di orzo:
1921	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1922	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di altri cereali:
1991	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
1993	– – – – per l'alimentazione di animali
	– altri cereali lavorati (ad es. mondati, perlati, tagliati o spezzati):
	– – di avena:
2210	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2230	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di granoturco:
2310	– – – per fabbricare malto per birra o birra
2320	– – – per l'alimentazione di animali
	– – di altri cereali:
	– – – di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale:
2911	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di miglio:
2921	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2923	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di avena:
2931	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2933	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – di altri cereali:
2991	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
2993	– – – – per l'alimentazione di animali
	– germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	– – per fabbricare oli o grassi, per l'alimentazione umana o per usi tecnici:
	– – – germi di granoturco:
3011	– – – – mediante estrazione
3012	– – – – mediante pressatura
3021	– – – germi di frumento
3039	– – – altri
3070	– – per fabbricare oli e grassi per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale:
3081	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
3091	– – – – per fabbricare malto per birra o birra
3093	– – – – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

1105.	Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: – farina, semolino e polveri:
1021	– – per l'alimentazione di animali
	– fiocchi, granulati e agglomerati in forma di pellets:
2021	– – per l'alimentazione di animali
1106.	Farina, semolino e polveri di legumi da granella della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: – di legumi da granella secchi della voce 0713:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– di prodotti del capitolo 8:
3010	– – per l'alimentazione di animali
1107.	Malto, anche torrefatto: – non torrefatto: – – non franto:
1011	– – – per fabbricare la birra
1013	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altro:
1091	– – – per fabbricare la birra
	– – altro:
1094	– – – – per l'alimentazione di animali
	– torrefatto: – – non franto:
2011	– – – per fabbricare la birra
2013	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altro:
2091	– – – per fabbricare la birra
	– – – altro:
2094	– – – – per l'alimentazione di animali
1108.	Amidi e fecole; inulina: – amidi e fecole: – – amido di frumento:
1110	– – – per fabbricare la birra
1120	– – – per l'alimentazione di animali
	– – amido di granoturco:
1210	– – – per fabbricare la birra
1220	– – – per l'alimentazione di animali
	– – fecola di patate:
1310	– – – per fabbricare la birra
1320	– – – per l'alimentazione di animali
	– – fecola di manioca:
1410	– – – per fabbricare la birra
1420	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri amidi e fecole: – – – amido di riso:
1911	– – – – per fabbricare la birra
1912	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
1991	– – – – per fabbricare la birra
1992	– – – – per l'alimentazione di animali
	– inulina:
2010	– – per fabbricare la birra
2020	– – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

1201. Fave di soia, anche frantumate:
0010 – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l'alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altre:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
– altre:
0091 – – per produrre generi alimentari
1202. Arachidi, non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate
– con guscio:
1010 – – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– – per produrre olio:
1021 – – – per l'alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
1023 – – – – mediante estrazione
1024 – – – – mediante pressatura
– – – altre:
1026 – – – – mediante estrazione
1027 – – – – mediante pressatura
– sgusciate, anche frantumate:
2010 – – per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
– – per produrre olio:
2021 – – – per l'alimentazione di animali
– – – per produrre olio commestibile:
2023 – – – – mediante estrazione
2024 – – – – mediante pressatura
– – – altre:
2026 – – – – mediante estrazione
2027 – – – – mediante pressatura
1203. Copra:
0010 – per l'alimentazione di animali, escluso quella per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l'alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altra:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
1204. Semi di lino, anche frantumati:
0010 – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
– per produrre olio:
0021 – – per l'alimentazione di animali
– – per produrre olio commestibile:
0023 – – – mediante estrazione
0024 – – – mediante pressatura
– – altri:
0026 – – – mediante estrazione
0027 – – – mediante pressatura
1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
– semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

	– – semi di ravizzone:
1010	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
1021	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
1023	– – – – – mediante estrazione
1024	– – – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
1026	– – – – – mediante estrazione
1027	– – – – – mediante pressatura
	– – semi di colza:
1040	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
1051	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
1053	– – – – – mediante estrazione
1054	– – – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
1056	– – – – – mediante estrazione
1057	– – – – – mediante pressatura
	– – semi di ravizzone:
9010	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
9021	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
9023	– – – – – mediante estrazione
9024	– – – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
9026	– – – – – mediante estrazione
9027	– – – – – mediante pressatura
	– – semi di colza:
9040	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – – per produrre olio:
9051	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – – per produrre olio commestibile:
9053	– – – – – mediante estrazione
9054	– – – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
9056	– – – – – mediante estrazione
9057	– – – – – mediante pressatura
1207.	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
	– semi di cotone:
2010	– – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – per produrre olio:
2021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:
2023	– – – – mediante estrazione
2024	– – – – mediante pressatura
	– – – – altri:
2026	– – – – – mediante estrazione
2027	– – – – – mediante pressatura
	– semi di sesamo:
4010	– – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – per produrre olio:
4021	– – – per l'alimentazione di animali
	– – – per produrre olio commestibile:

 Voce di tariffa doganale Designazione della merce

4023	– – – –	mediante estrazione
4024	– – – –	mediante pressatura
	– – –	altri:
4026	– – – –	mediante estrazione
4027	– – – –	mediante pressatura
	–	semi di senape:
5010	– –	per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– –	per produrre olio:
5021	– – –	per l'alimentazione di animali
	– – –	per produrre olio commestibile:
5023	– – – –	mediante estrazione
5024	– – – –	mediante pressatura
	– – –	altri:
5026	– – – –	mediante estrazione
5027	– – – –	mediante pressatura
	–	altri:
	– –	semi di papavero:
9111	– – –	per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – –	per produrre olio:
9113	– – – –	per l'alimentazione di animali
	– – – –	per produrre olio commestibile:
9114	– – – – –	mediante estrazione
9115	– – – – –	mediante pressatura
	– – – –	altri:
9116	– – – – –	mediante estrazione
9117	– – – – –	mediante pressatura
	– –	semi di karité:
9921	– – –	per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – –	per produrre olio:
9922	– – – –	per l'alimentazione di animali
	– – – –	per produrre olio commestibile:
9923	– – – – –	mediante estrazione
9924	– – – – –	mediante pressatura
	– – – –	altri:
9925	– – – – –	mediante estrazione
9926	– – – – –	mediante pressatura
	– –	noci e mandorle di palmisti:
9931	– – –	per l'alimentazione di animali, escluse quelle per produrre olio
	– – –	per produrre olio:
9932	– – – –	per l'alimentazione di animali
	– – – –	per produrre olio commestibile:
9933	– – – – –	mediante estrazione
9934	– – – – –	mediante pressatura
	– – – –	altre:
9935	– – – – –	mediante estrazione
9936	– – – – –	mediante pressatura
	– –	semi di ricino:
9941	– – –	per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
	– – –	per produrre olio:
9942	– – – –	per l'alimentazione di animali
	– – – –	per produrre olio commestibile:
9943	– – – – –	mediante estrazione
9944	– – – – –	mediante pressatura
	– – – –	altri:
9945	– – – – –	mediante estrazione
9946	– – – – –	mediante pressatura

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

		– – semi di ricino:
	9951	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
		– – – per produrre olio:
	9952	– – – – per l'alimentazione di animali
		– – – – per produrre olio commestibile:
	9953	– – – – – mediante estrazione
	9954	– – – – – mediante pressatura
		– – – – altri:
	9955	– – – – – mediante estrazione
	9956	– – – – – mediante pressatura
		– – altri (escluse le fagglie):
ex	9991	– – – per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per produrre olio
		– – – per produrre olio:
ex	9993	– – – – per l'alimentazione di animali
		– – – – per produrre olio commestibile:
ex	9994	– – – – – mediante estrazione
ex	9995	– – – – – mediante pressatura
		– – – – altri:
ex	9996	– – – – – mediante estrazione
ex	9997	– – – – – mediante pressatura
1208.		Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape:
		– di fave di soia:
	1010	– – per l'alimentazione di animali
		– altre:
	9010	– – per l'alimentazione di animali
1209.		Semi, frutti e spore da semina:
		– semi di barbabietole da zucchero:
	1010	– – per l'alimentazione di animali
		– semi di piante da foraggio, eccetto semi di barbabietola:
		– – altri:
		– – – di vecce e di lupino:
	2911	– – – – per l'alimentazione di animali
	2912	– – – – per usi tecnici
		– altri:
		– – altri:
		– – – semi di tamarindo:
	9911	– – – – per l'alimentazione di animali
	9912	– – – – per usi tecnici
		– – – altri:
	9991	– – – – per l'alimentazione di animali
1212.		Carrube, alghe, barbabietole da foraggio e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>), impiegati principalmente per l'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
		– alghe:
	2010	– – farina, per l'alimentazione di animali
		– altri:
		– – barbabietole da zucchero:
	9110	– – – per l'alimentazione di animali
		– – altri:
		– – – radici di cicoria, essiccate:
	9911	– – – – per l'alimentazione di animali
		– – – carrube, compresi i semi di carrube:
		– – – – altre:
	9922	– – – – – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale	Designazione della merce
	– – – altri:
9991	– – – – per l'alimentazione di animali
1213.	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:
	– altre:
0091	– – paglia, non lavorata
0099	– – altre
1214.	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
	– farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – per l'alimentazione di animali:
9011	– – – fieno greggio
9019	– – – altri
1404.	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
9010	– – noccioli di datteri, loro prodotti e cascami; frantumi di guarea, per l'alimentazione di animali
1501.	Grassi di maiale (compreso strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
	– grassi di maiale (compreso strutto):
	– – per l'alimentazione di animali:
0012	– – – greggi
0013	– – – altri
	– grassi di volatili:
	– – per l'alimentazione di animali:
0022	– – – greggi
0023	– – – altri
1502.	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
	– per l'alimentazione di animali:
0011	– – non fusi né altrimenti estratti
	– – altri:
0012	– – – greggi
0019	– – – altri
1503.	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:
0010	– per l'alimentazione di animali
1504.	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– oli di fegato di pesci e loro frazioni:
	– – altri:
1091	– – – per l'alimentazione di animali
	– grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
2010	– – per l'alimentazione di animali
	– grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
3010	– – per l'alimentazione di animali
1505.	Grasso di lana e altre sostanze derivate, compresa la lanolina:
	– grasso di lana greggio:
0011	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
0091	– – per l'alimentazione di animali
1506.	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

	chimicamente:
	– per l'alimentazione di animali:
0011	– – non fusi né altrimenti estratti
	– – altri:
0012	– – – greggi
0019	– – – altri
1507.	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di soia:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1508.	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di arachide:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1509.	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– vergini:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
9010	– – per l'alimentazione di animali
1510.	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
0010	– per l'alimentazione di animali
1511.	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio greggio:
1010	– – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma:
9011	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9091	– – – per l'alimentazione di animali
1512.	Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di girasole o olio di cartamo e loro frazioni:
	– – oli greggi:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di girasole o dell'olio di cartamo:
1911	– – – – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

	– – – altri:
1991	– – – – per l'alimentazione di animali
	– olio di cotone e sue frazioni:
	– – olio greggio, anche depurato del gossipolo:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
2910	– – – per l'alimentazione di animali
1513.	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
	– – olio greggio:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra):
1911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
1991	– – – – per l'alimentazione di animali
	– olio di palmisti o di babassù e loro frazioni:
	– – oli greggi:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
	– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dello olio di palmisti o di babassù:
2911	– – – – per l'alimentazione di animali
	– – – altri:
2991	– – – – per l'alimentazione di animali
1514.	Oli di ravizzone, di colza o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico
	– – oli greggi:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
1910	– – – per l'alimentazione di animali
	– altri:
	– – oli greggi:
9110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
9910	– – – per l'alimentazione di animali
1515.	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– olio di lino e sue frazioni:
	– – olio greggio:
1110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
1910	– – – per l'alimentazione di animali
	– olio di granoturco e sue frazioni:
	– – olio greggio:
2110	– – – per l'alimentazione di animali
	– – altri:
2910	– – – per l'alimentazione di animali
	– olio di ricino e sue frazioni:
3010	– – per l'alimentazione di animali
	– olio di sesamo e sue frazioni:
	– – olio greggio:
5011	– – – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

- – altri:
 - 5020 – – – per l'alimentazione di animali
 - – altri:
 - – olio di germi di cereali:
 - 9011 – – – per l'alimentazione di animali
 - – olio di ioioba e sue frazioni:
 - 9021 – – – per l'alimentazione di animali
 - – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:
 - 9031 – – – per l'alimentazione di animali
 - – altri:
 - 9091 – – – per l'alimentazione di animali
- 1516. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
 - grassi e oli animali e loro frazioni:
 - 1010 – – per l'alimentazione di animali
 - grassi e oli vegetali e loro frazioni:
 - 2010 – – per l'alimentazione di animali
- 1517. Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:
 - margarina, esclusa margarina liquida
 - 1010 – – per l'alimentazione di animali
 - altra:
 - 9010 – – per l'alimentazione di animali
- 1518. Grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:
 - miscele non alimentari di oli vegetali:
 - 0011 – – per l'alimentazione di animali
 - olio di soia, epossidato:
 - 0081 – – per l'alimentazione di animali
 - altri:
 - 0093 – – per l'alimentazione di animali
- 1702. Altri zuccheri, compresi lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromi o coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melasse, caramellizzati:
 - glucosio e sciroppo di glucosio, che non contengono fruttosio o che, allo stato secco, contengono meno del 20% di fruttosio:
 - – allo stato solido:
 - – – chimicamente puri:
 - 3021 – – – – per l'alimentazione di animali
 - – – – altri:
 - – – – altri (diversi da quelli che, allo stato secco, contengono il 10% o più di fruttosio):
 - 3033 – – – – per l'alimentazione di animali
 - glucosio e sciroppo di glucosio che, allo stato secco, contengono tra il 20% e il 50% di glucosio, escluso lo zucchero invertito:
 - – allo stato solido:
 - 4011 – – – per l'alimentazione di animali
 - altro fruttosio e sciroppi di fruttosio che, allo stato secco, contengono più del 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

- – in forma di sciroppo:
- – – altri:
- 6022 – – – – per l'alimentazione di animali
- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero che, allo stato secco, contengono 50% di fruttosio:
- – allo stato solido:
- – – zucchero invertito:
- 9011 – – – – per l'alimentazione di animali
- 1703. Melasse ottenute dall'estrazione o raffinazione dello zucchero:
- altre:
- – altre:
- 9091 – – – per l'alimentazione di animali
- 1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:
- 0010 – per l'alimentazione di animali
- 1905. Prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicinali, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
- altri:
- – pane e altri prodotti di panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta:
- – – non condizionati per la vendita al dettaglio:
- – – – grattatura di pane:
- 9021 – – – – per l'alimentazione di animali
- 2102. Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002):
- lieviti vivi:
- – diversi dal lievito pressato (lievito da panetteria):
- 1091 – – – per l'alimentazione di animali
- lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
- – lieviti morti:
- 2011 – – – per l'alimentazione di animali
- – altri microrganismi monocellulari morti:
- 2021 – – – per l'alimentazione di animali
- 2103. Preparazioni per salse e sale preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata
- 3011 – – farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali
- 2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli:
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne o di frattaglie:
- – per l'alimentazione di animali:
- 1011 – – – ciccioli
- 1019 – – – altri
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici:
- 2010 – – per l'alimentazione di animali
- 2302. Crusche, staccature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi:
- di granoturco:
- 1010 – – per l'alimentazione di animali
- di frumento (grano):
- 3020 – – per l'alimentazione di animali

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

- di altri cereali:
- – di riso:
- 4030 – – – per l'alimentazione di animali
- – altri:
- 4091 – – – per l'alimentazione di animali:
- di legumi:
- 5010 – – per l'alimentazione di animali
- 2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol, anche agglomerati in forma di pellets:
 - Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
 - – per l'alimentazione di animali:
 - 1011 – – proteine di patate
 - – – altri:
 - 1012 – – – – con tenore di proteine commisurato al tenore di sostanza secca non eccedente al 30% di peso
 - 1018 – – – – altri
 - polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
 - 2010 – – per l'alimentazione di animali
 - avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcol:
 - 3010 – – per l'alimentazione di animali
- 2304. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di soia:
 - 0010 – per l'alimentazione di animali
- 2305. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di archide:
 - 0010 – per l'alimentazione di animali
- 2306. Pannelli e altri residui solidi macinati o agglomerati in forma di pellets dell'estrazione di grassi e oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
 - di cotone:
 - 1010 – – per l'alimentazione di animali
 - di lino:
 - 2010 – – per l'alimentazione di animali
 - di girasole:
 - 3010 – – per l'alimentazione di animali
 - di semi di ravizzone o di colza:
 - – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:
 - 4110 – – – per l'alimentazione di animali
 - – altri:
 - 4910 – – – per l'alimentazione di animali
 - di noce di cocco o di copra:
 - 5010 – – per l'alimentazione di animali
 - di noci o di mandorle di palmisti:
 - 6010 – – per l'alimentazione di animali
 - – di germi di granoturco:
 - 9011 – – – per l'alimentazione di animali
 - – altri:
 - 9021 – – – per l'alimentazione di animali
- 2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
 - per l'alimentazione di animali:

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

0020	– –	ghiance di quercia e castagne d’India
0030	– –	vinacce, trebbie di mele e di pere
0040	– –	residui della fabbricazione di estratti di caffè e di camomilla
0050	– –	di piante di granoturco
0060	– –	altri
9022	– – – –	di piante di granoturco
9028	– – – –	altri
2309.		Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: – altri:
	– –	foraggi, melassati o zuccherati; biscotti:
9011	– – –	per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile:
	– –	“solubles” di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:
9041	– – –	per l’alimentazione di animali
	– –	altri:
	– – –	per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina nonché per conigli e volatili da cortile:
9081	– – – –	che contengono polvere di latte o di siero di latte
	– – – –	che non contengono polvere di latte o di siero di latte:
9082	– – – –	preparazioni a base di materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi
9089	– – – –	altri
3505.		Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad es. amidi e fecole pregelati- nizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati:
	–	destrina e altri amidi e fecole modificati:
1010	– –	per l’alimentazione di animali
	–	colle:
2010	– –	per l’alimentazione di animali
3809.		Agenti di apprettatura o di finitura e altri prodotti e preparazioni (ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, a base di sostanze amilacee, non nominati né compresi altrove:
1010	– –	per l’alimentazione di animali
3823.		Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
	–	acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:
	– –	acido stearico:
1110	– – –	per l’alimentazione di animali
	– –	acido oleico:
1210	– – –	per l’alimentazione di animali
	– –	altri (esclusi gli acidi grassi del tallolio):
1910	– – –	per l’alimentazione di animali

*Allegato 5
(art. 26)*

Importazioni di merci nel traffico viaggiatori non computate nel contingente doganale

Importazioni per uso privato nel traffico viaggiatori

Quantità giornaliera importata in kg lordi o litri per persona

Prodotto	Quantitativo massimo
Carni e frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	20 kg
Carni salate, secche, o affumicate e prodotti di carne della specie bovina, suina, ovina o caprina, equina, asinina o mulesca	20 kg
Carne e prodotti di carne di volatili domestici	20 kg
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	illimitato
Polvere di latte intero, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	illimitato
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao	illimitato
Burro	illimitato
Uova di volatili, in guscio	illimitato
Fiori recisi, freschi	illimitato
Legumi e ortaggi, freschi	illimitato
Legumi e ortaggi, surgelati	illimitato
Patate	illimitato
Prodotti a base di patate	illimitato
Frutta fresca	illimitato
Prodotti di frutta	illimitato
Cereali panificabili	illimitato
Cereali speciali (orzo, avena, granoturco)	illimitato
Uve fresche per la torchiatura	illimitato
Succo d'uva, anche diluito con acqua o con aggiunta di anidride carbonica	illimitato
Vino naturale bianco e rosso	illimitato

*Allegato 7
(art. 29)*

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l'estero

Per le importazioni con il permesso generale d'importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative:

Gruppo di merci	Tassa per lotto che è stato sottoposto a imposizione in franchi
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle	5.--
b. Frutta da sidro e da distillazione, compresi prodotti di frutta	5.--
c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate	5.--
d. Fiori recisi	5.--
e. Latticini (esclusi formaggio e quark)	5.--
f. Pollame, carni di pollame compresi preparati	5.--
g. Animali vivi, esclusi gli animali della specie equina, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc.	5.--
h. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d'uva	3.--

**Ordinanza
concernente la coltivazione e la trasformazione di
barbabietole da zucchero
(Ordinanza sullo zucchero)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sullo zucchero è modificata come segue:

Art. 2

Gli ZAF ricevono dalla Confederazione 15 milioni di franchi all'anno per lo svolgimento del loro mandato di trasformazione conformemente all'articolo 54 LAgr per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009 (periodo d'indennità).

II

La presente modifica entra in vigore con effetto retroattivo il 1° ottobre 2007.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.114.11

**Ordinanza
concernente l'importazione e l'esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 8

Abrogato

Art. 14 cpv. 4, 5 e 6 (nuovo)

⁴ I quantitativi supplementari di cui all'articolo 12 capoverso 3 sono ripartiti in funzione:

- a. della procedura di vendita all'asta per 400 tonnellate lorde;
- b. della prestazione all'interno del Paese; l'Ufficio federale stabilisce una chiave di riparto delle quote del contingente doganale per contratti di compra-vendita di merci svizzere. I contratti di compra-vendita devono riferirsi al periodo di contingentamento preso in considerazione e devono pervenire all'Ufficio federale entro il termine fissato dallo stesso.

⁵ Se la somma delle quote di contingente doganale assegnate ai sensi dei capoversi 1 e 4 lettera b, addizionata di 400 tonnellate lorde, è inferiore alla media delle importazioni all'ADC e all'ADFC dei tre periodi di contingentamento precedenti, la differenza viene compensata con un aumento del quantitativo fissato nel capoverso 4 lettera a.

⁶ I quantitativi supplementari di cui al capoverso 4 lettera a sono venduti all'asta in due parti uguali ripartite rispettivamente sui mesi da maggio a luglio e da agosto a ottobre. Le due metà sono messe all'asta separatamente.

¹ RS 916.121.10

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza
concernente la viticoltura e l'importazione di vino
(Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva

² I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata d'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:

Art. 4 cpv. 1 lett. g

g. eventualmente l'esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.

Art. 5 titolo cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

Ammissione alla produzione di vino

¹ Sono ammesse alla produzione di vino solo le superfici viticole

³ La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione di vino.

Art. 7a cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3

¹ Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:

- a. fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m² (0,08 l/m²) inferiore a quello menzionato nell'articolo 11 capoverso 5;
- b. vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione di vino, e
- c. ...

¹ RS 916.140

³ Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione di vino.

Art. 8 e 9: Controllo della vendemmia

Abrogati

Titolo che precede l'articolo 10

Sezione 3 : Denominazione ed esigenze minime

Art. 10 Termini vinicoli specifici

¹ I termini vinicoli specifici menzionati nell'Allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni.

² Essi sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando il termine specifico protetto è accompagnato da un'espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.

Art. 10b Regioni vitivinicole

Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:

- a. la regione Svizzera romanda, che comprende i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friburgo, Neuchâtel, Giura e la regione del Lago di Bienna del Cantone di Berna;
- b. la regione Svizzera tedesca, che comprende i Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni, ad eccezione della Mesolcina, e la regione del Lago di Thun del Cantone di Berna;
- c. la regione Svizzera italiana, che comprende il Cantone Ticino e la Mesolcina del Cantone dei Grigioni.

Art. 11 Vini a denominazione d'origine controllata

¹ Per vini a denominazione d'origine controllata (DOC) s'intendono vini designati dal nome di un Cantone o di un'area geografica di un Cantone.

² I Cantoni fissano le esigenze per le denominazioni d'origine controllata, le quali comprendono in particolare:

- a. una delimitazione dell'area geografica nella quale sono prodotte almeno le uve;
- b. un elenco dei vitigni autorizzati;
- c. un elenco dei metodi di coltivazione autorizzati;

- d. il tenore naturale minimo in zucchero per vitigno autorizzato;
- e. la resa massima per unità di superficie per vitigno autorizzato;
- f. un elenco delle tecniche di vinificazione autorizzate;
- g. un sistema di analisi e di esame organolettico del vino pronto per la vendita.

³ I Cantoni possono estendere una denominazione d'origine controllata oltre i loro confini qualora:

- a. la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata, e
- b. la denominazione d'origine controllata comune soggiaccia alle stesse esigenze.

⁴ I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC con le esigenze che hanno fissato conformemente al capoverso 2.

⁵ I tenori naturali minimi in zucchero fissati dai Cantoni non possono essere inferiori ai valori seguenti:

	Vitigni bianchi	Vitigni rossi
	°Brix	°Brix
Regione Svizzera romanda	15,2°	17°
Regione Svizzera tedesca	15,8°	17°
Regione Svizzera italiana	15,8°	17°

Per la conversione di gradi Brix in gradi Oechsle, si veda l'Allegato 2.

⁶ Le rese per unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori ai valori seguenti:

	Vitigni bianchi	Vitigni rossi
	kg/m ²	kg/m ²
Regione Svizzera romanda	1,4	1,2
Regione Svizzera tedesca	1,4	1,2
Regione Svizzera italiana	1,2	1,0

Art. 12 Vini con indicazione geografica tipica

¹ Per vini con indicazione geografica tipica (IGT) s'intendono vini designati dal nome del Paese o da una parte di esso, di dimensioni maggiori di quelle di un Cantone. Essi devono soddisfare le esigenze seguenti:

- a. le uve sono raccolte nell'area geografica che designa il vino;
- b. il tenore naturale minimo in zucchero è di 14,4° Brix per le uve di vitigni bianchi e di 15,2° Brix per le uve di vitigni rossi;
- c. la resa per unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m² per tutti i vitigni;

² Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di vini IGT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell'anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre vini IGT per queste superfici.

Art. 12a Vini con indicazione geografica tipica con denominazione tradizionale propria

¹ Per vini IGT con denominazione tradizionale propria s'intendono vini:

- a. ottenuti da uve prodotte nell'area geografica di un solo Cantone;
- b. che riportano una denominazione tradizionale ai sensi dell'Allegato 3, definita dalla legislazione del Cantone che la detiene;
- c. la cui denominazione tradizionale non è utilizzata contemporaneamente per un vino a denominazione d'origine controllata.

² I Cantoni fissano esigenze supplementari a quelle stabilite dall'articolo 12 lettere b e c.

Art. 13 Vini da tavola

¹ Per vini da tavola (VDT) svizzeri s'intendono vini prodotti con uve raccolte in Svizzera, il cui tenore naturale minimo in zucchero è di 13,6° Brix.

² Le superfici viticole che il viticoltore ha destinato alla produzione di VDT devono essere notificate al Cantone entro il 30 giugno dell'anno di vendemmia. Il Cantone rilascia il diritto a produrre VDT per queste superfici.

Art. 14 Registro delle denominazioni d'origine controllata

¹ L'Ufficio federale tiene e pubblica un registro svizzero delle denominazioni di origine controllata conformemente all'articolo 11.

² I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale l'elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e i riferimenti della legislazione cantonale corrispondente. Qualsiasi modifica dev'essere notificata senza indugio all'Ufficio federale.

Art. 15 Trattamento separato secondo le classi

Le uve e i mosti d'uva destinati alla trasformazione nonché i vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le classi.

Art. 16 Declassamento

¹ Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini per i quali è perseguita la classificazione come vini DOC o IGT ma che non corrispondono a una delle esigenze relative ai vini DOC o IGT sono declassati alla categoria inferiore. La denominazione delle partite d'uva, dei mosti d'uva e dei vini declassati è adeguata di conseguenza.

² Le partite d'uva e i mosti d'uva che non rispondono alle esigenze relative ai VDT non possono essere trasformati in vino né commercializzati come tale.

Titolo che precede l'articolo 16a

Sezione 3a Controllo della vendemmia

Art. 16a Oggetto

¹ Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinata alla vinificazione, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4. L'obiettivo di tale controllo è di garantire il rispetto delle disposizioni di produzione conformemente agli articoli 11-13.

² Il controllo della vendemmia avviene secondo il sistema dell'autocontrollo e della sorveglianza in base all'analisi dei rischi in virtù degli articoli 16b e 16c.

³ I Cantoni possono prevedere un controllo sistematico della vendemmia.

Art. 16b Obblighi del vinificatore

¹ Il vinificatore registra per ogni singola partita d'uva:

- a. il nome del viticoltore;
- b. l'ubicazione o il numero della particella;
- c. il vitigno;
- d. il quantitativo in kg;
- e. il tenore naturale in zucchero;
- f. la data di ricevimento.

² Il tenore naturale in zucchero dev'essere determinato prima della trasformazione, mediante un rifrattometro autorizzato dal laboratorio cantonale.

³ Il vinificatore classifica le partite d'uva in una delle tre classi di vini di cui agli articoli 11, 12, e 12c.

⁴ I viticoltori sono tenuti a fornire ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere a-c.

⁵ Il vinificatore comunica mediante notifica d'incantamento alle autorità cantonali, secondo le loro istruzioni:

- a. i quantitativi vendemmiati in kg; per l'indicazione in litri, il fattore di conversione è di 0,8;
- b. la media ponderata del tenore naturale in zucchero.

⁶ Questi dati vanno notificati per classe di vino, denominazione e vitigno.

Art. 16c Obblighi dei Cantoni

¹ I Cantoni disciplinano ed effettuano il controllo della vendemmia in base ai rischi. A tale riguardo tengono conto in particolare:

- a. dei rischi constatati in materia di limitazione della produzione e del tenore naturale minimo in zucchero;

- b. dei precedenti dell'azienda controllata circa il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11-13;
- c. dell'attendibilità degli autocontrolli già eseguiti;
- d. della dimensione dell'azienda;
- e. del genere di strumenti di misura a disposizione;
- f. di qualsiasi informazione che lasci supporre un'eventuale infrazione contro le rispettive disposizioni;
- g. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

² Se necessario ordinano il declassamento delle partite d'uva e dei mosti d'uva ai sensi dell'articolo 16.

³ Essi registrano le notifiche d'incantamento ai sensi dell'articolo 16b capoverso 5.

⁴ Essi forniscono, ogni anno entro la fine di novembre, un rapporto di vendemmia contenente i dati statistici conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali².

Art. 16d Partecipazione della Confederazione

La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi del controllo della vendemmia. Essa versa un importo forfetario ai Cantoni che eseguono il controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale di vendemmia. Tale importo comprende un importo di base fisso di 1'000 franchi e un importo di 45 franchi per ha di vigneto.

Art. 16e Pubblicazione

L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

Titolo che precede l'articolo 16f

Sezione 3b : Controllo del commercio dei vini

Art. 16f Oggetto

¹ Il controllo del commercio dei vini riguarda l'attività commerciale di tutte le persone o aziende (di seguito aziende) attive nel commercio dei vini.

² Per commercio dei vini s'intende la compera e la vendita di succo d'uva, mosti d'uva, prodotti contenenti vino e di vini nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita.

Art. 16g Obblighi delle aziende

¹ Ogni azienda che intenda esercitare il commercio dei vini deve notificarlo all'organo di controllo 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

² RS 431.012.1

² Essa deve tenere una contabilità di cantina per l'intera attività secondo un modulo tipo approvato dall'organo di controllo. La contabilità dev'essere aggiornata costantemente e contenere in particolare:

- a. le entrate e le uscite;
- b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
- c. i quantitativi ripartiti per annata, vitigno e denominazione specifica;
- d. le modifiche di volume in seguito a trattamento dei prodotti vitivinicoli;
- e. tutti i trattamenti;
- f. le perdite.

³ La contabilità va completata con i consueti documenti giustificativi. Essa deve consentire di determinare in ogni momento:

- a. le designazioni e le denominazioni;
- b. i vitigni e le annate;
- c. le scorte in cantina;
- d. l'utilizzo dei prodotti vitivinicoli.

⁴ Per i prodotti indigeni devono essere prodotti come mezzi di prova i documenti di registrazione ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1.

⁵ Per i prodotti esteri dev'essere prodotto un documento d'accompagnamento come mezzo di prova per la determinazione dell'indicazione geografica, dell'annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione.

⁶ Ogni azienda che eserciti il commercio dei vini allestisce all'attenzione dell'organo di controllo un inventario delle proprie riserve di prodotti vitivinicoli, ripartiti quantitativamente per vitigno, denominazione specifica e annata, purché quest'ultima sia indicata sul prodotto commercializzato. L'inventario è stilato ogni anno il 31 dicembre e inoltrato all'organo di controllo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, firmato dal responsabile dell'inventario.

⁷ La contabilità di cantina dev'essere presentata all'organo di controllo qualora esso ne faccia richiesta. L'azienda fornisce all'organo di controllo l'aiuto necessario e qualsiasi informazione utile.

Art. 16h Obblighi dell'organo di controllo

¹ L'organo di controllo effettua i controlli in funzione dei rischi. In particolare tiene conto:

- a. dei rischi constatati in materia di miscelazione, taglio e rispetto delle denominazioni e designazioni;
- b. dei precedenti dell'azienda controllata circa il rispetto della legislazione;
- c. dell'attendibilità degli autocontrolli già eseguiti;
- d. della dimensione dell'azienda;
- e. della diversità dei vini commercializzati;

- f. della presenza di vini esteri;
- g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre persone;
- h. di qualsiasi informazione che lasci supporre un'eventuale infrazione della legislazione;
- i. di eventuali condizioni meteorologiche particolari.

² L'intervallo tra due controlli successivi non dev'essere superiore a quattro anni.

³ L'organo di controllo è inoltre tenuto a:

- a. registrare le notifiche, tenere un elenco delle aziende attive nel commercio dei vini e informare al riguardo l'Ufficio federale;
- b. effettuare le denunce in caso d'infrazione;
- c. ricevere e riassumere gli inventari delle aziende e trasmetterne il risultato all'Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo;
- d. allestire annualmente un rapporto all'attenzione dell'Ufficio federale con i risultati dettagliati dei controlli. Il rapporto deve contenere almeno indicazioni sul numero totale delle aziende sottoposte all'obbligo di controllo, sul numero di aziende controllate nell'anno in rassegna, sulle irregolarità e infrazioni constatate e sulle relative conseguenze. Il rapporto dev'essere presentato all'Ufficio federale ogni anno entro la fine di marzo;

Art. 16i Organo di controllo

¹ L'esecuzione del controllo è affidata a (organo federale di controllo).

² Ai produttori che trasformano e vendono unicamente i propri prodotti e che acquistano al massimo 20 hl all'anno in provenienza dalla stessa regione di produzione, l'Ufficio federale può riconoscere un controllo equivalente di responsabilità del Cantone. Gli organi di controllo designati dai Cantoni sono sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 16h. L'Ufficio federale decide su domanda dei Cantoni del riconoscimento dell'equivalenza dei controlli. In caso di violazione degli obblighi può revocare il riconoscimento.

³ Ogni azienda che soddisfa le esigenze di cui al capoverso 2 può esigere di essere sottoposta al controllo dell'organo federale di controllo.

Art. 16j Costi dei controlli ed emolumenti

¹ I costi dei controlli eseguiti dall'organo federale di controllo sono a carico delle aziende sottoposte all'obbligo di controllo.

² L'organo federale di controllo fissa una tariffa degli emolumenti. Questa necessita dell'approvazione del Dipartimento dell'economia (Dipartimento).

³ Qualora il controllo sia effettuato da un organo di controllo cantonale, è il Cantone a disciplinarne il finanziamento.

Art. 16k Eccezioni

¹ Sono esonerate dal controllo le aziende che in Svizzera acquistano e rivendono unicamente prodotti in bottiglia, etichettati e muniti di sistema di chiusura non riutilizzabile, che non importano né esportano vino e i cui quantitativi annuali non superano i 1000 hl. Esse tengono tuttavia un libro di cantina ai sensi dell'articolo 16g capoverso 2. In caso di sospetta infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento.

² Le aziende sottoposte al controllo in virtù delle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica³ possono esigere dal rispettivo organo di controllo che il controllo del commercio dei vini sia effettuato dall'organo di certificazione, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 16h. L'organo di certificazione trasmette i risultati del proprio controllo al rispettivo organo di controllo.

Art. 16l Collaborazione con le autorità

¹ Nell'ambito della loro attività, gli organi di controllo trasmettono immediatamente su richiesta qualsiasi informazione utile ai servizi federali e cantonali o a un altro organo di controllo.

² Essi comunicano alle autorità competenti qualsiasi infrazione alla legislazione agricola o alimentare rilevata nell'ambito della loro attività.

³ L'Amministrazione federale delle dogane comunica all'organo federale di controllo i dati relativi allo sdoganamento, necessario all'applicazione della presente ordinanza.

⁴ Su richiesta i servizi federali e cantonali trasmettono agli organi di controllo qualsiasi informazione utile alla loro attività.

Art. 16m Vigilanza

L'organo federale di controllo soggiace alla vigilanza del Dipartimento.

Art. 19

Abrogato

II

L'ordinanza del 28 maggio 1997⁴ sul controllo del commercio dei vini è abrogata.

³ RS 910.18

⁴ RS 916.146

III

I Cantoni devono adeguare le proprie disposizioni sui vini a denominazione d'origine controllata entro il 1° giugno 2009.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1:
(art. 10)*

Termini vinicoli specifici

Diciture	Definizioni
Auslese/Sélection/ Selezione	Denominazione per un vino d'origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Beerenauslese/Sélection de grains nobles	Vino a denominazione d'origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo in zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Beerli/Beerliwein	Vino rosso a denominazione d'origine controllata vinificato senza raspi.
Château/Castello/Schloss	Denominazione per un vino d'origine controllata definita dalla legislazione cantonale.
Eiswein/Vin de glace	Vino a denominazione d'origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del disgelo. La vendemmia dev'essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a -7° C. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15% di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3% Brix.
Federweiss/Weissherbst	Vino a denominazione d'origine controllata della Svizzera tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della fermentazione.
Flétri, flétri sur souche	Vino dolce a denominazione d'origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13% di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.

Diciture	Definizioni
Gletscherwein/ Vin des Glaciers	Vino bianco a denominazione d'origine controllata prodotto in Vallese, affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all'ossidazione.
Oeil-de-Perdrix	Vino rosato a denominazione d'origine controllata ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.
Passerillé/Strohwein/ Sforzato	Vino a denominazione d'origine controllata elaborato a partire da uve bianche e rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Pressé doux/Süssdruck	Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.
Primeur/Novello/ Vin nouveau	Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.
Riserva	Vino ticinese a denominazione d'origine controllata messo in commercio dopo un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e di 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.
Spätlese/Vendange tardive/ Vendemmia tardiva	Vino a denominazione d'origine controllata ottenuto da uve raccolte 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut	Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.
Trockenbeerenauslese	Vino a denominazione d'origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.
Village(s)	Denominazione per un vino d'origine

Diciture	Definizioni
	controllata definita dalla legislazione cantonale.
Vin doux naturel	Sinonimo di vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.

*Allegato 2:
(art. 11)*

Tabella di conversione di gradi Brix in gradi Oechsle

Gradi Oechsle secondo la percentuale in massa di saccarosio

Temperatura di riferimento: 20 °C

% Brix	° Oe	% Brix	° Oe	% Brix	° Oe
0.0	0.0	14.0	56.8	22.0	91.9
1.0	3.9	14.2	57.7	22.2	92.8
2.0	7.8	14.4	58.5	22.4	93.8
3.0	11.7	14.6	59.4	22.6	94.6
4.0	15.7	14.8	60.2	22.8	95.6
5.0	19.7	15.0	61.1	23.0	96.5
6.0	23.7	15.2	62.0	23.2	97.4
7.0	27.7	15.4	62.8	23.4	98.3
7.6	30.2	15.6	63.7	23.6	99.2
7.8	31.0	15.8	64.5	23.8	100.1
8.0	31.8	16.0	65.4	24.0	101.0
8.2	32.6	16.2	66.3	24.2	101.9
8.4	33.4	16.4	67.1	24.4	102.9
8.6	34.3	16.6	68.0	24.6	103.8
8.8	35.1	16.8	68.9	24.8	104.7
9.0	35.9	17.0	69.6	25.0	105.6
9.2	35.7	17.2	70.6	25.2	106.6
9.4	37.5	17.4	71.5	25.4	107.5
9.6	38.4	17.6	72.4	25.6	108.4
9.8	39.2	17.8	73.2	25.8	109.3
10.0	40.0	18.0	74.1	26.0	110.3
10.2	40.9	18.2	75.0	26.2	111.2
10.4	41.7	18.4	75.9	26.4	112.1
10.6	42.5	18.6	76.8	26.6	113.1
10.8	43.3	18.8	77.6	26.8	114.0
11.0	44.2	19.0	78.5	27.0	114.9
11.2	45.0	19.2	79.4	27.2	115.9

% Brix	° Oe		% Brix	° Oe		% Brix	° Oe
11.4	45.8		19.4	80.3		27.4	116.8
11.6	45.7		19.6	81.2		27.6	117.7
11.8	47.5		19.8	82.1		27.8	118.7
12.0	48.4		20.0	83.0		28.0	119.6
12.2	49.2		20.2	83.9		28.2	120.6
12.4	50.0		20.4	84.7		28.4	121.5
12.6	50.9		20.6	85.6		28.6	122.5
12.8	51.7		20.8	86.5		28.8	123.4
13.0	52.6		21.0	87.4		29.0	124.4
13.2	53.4		21.2	88.3		29.2	125.3
13.4	54.3		21.4	89.2		29.4	126.3
13.6	55.1		21.6	90.1		29.6	127.2
13.8	56.0		21.8	91.0		29.8	128.2
14.0	56.8		22.0	91.9		30.0	129.1

*Alegato 3:
(art.12a)*

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono:

Dôle (VS)

Dorin (VD)

Fendant (VS)

Goron (VS)

Nostrano (TI)

Salvagnin (VD)

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari¹ è modificata come segue:

Art. 25

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 32 cpv. 2 lett. c ed e

² Un prodotto fitosanitario omologato all'estero è iscritto nell'elenco se:

- c. *abrogato*
- e. il titolare dell'autorizzazione per un prodotto di riferimento già omologato in Svizzera non ha potuto rendere verosimile che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato generico.

Art. 33 cpv. 2

² Il servizio di omologazione impartisce un termine di 30 giorni al titolare dell'autorizzazione relativa al prodotto di riferimento svizzero per:

- a. far valere, se del caso, un'eventuale protezione brevettuale concernente il prodotto fitosanitario;
- b. provare che il prodotto fitosanitario autorizzato all'estero è un preparato generico.

Art. 34a Obbligo di annuncio

¹ Chiunque importi un prodotto fitosanitario incluso nell'elenco di cui all'articolo 32 ne deve informare l'autorità competente entro tre mesi dalla prima commercializzazione.

² Il contenuto e la forma dell'annuncio sono disciplinati negli articoli 64, 65 e 66 dell'ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici².

³ L'obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti fitosanitari importati dai consumatori finali.

Art. 46a cpv. 3

³ I prodotti fitosanitari che, ai sensi dell'articolo 5 lettera b OPChim³, sono tossici non possono essere distribuiti al pubblico in generale.

Art. 47a Condizioni generali d'uso

L'Ufficio federale può emanare condizioni generali d'uso, come formule per calcolare le quantità di prodotto da utilizzare, le distanze da rispettare o la modalità d'uso di determinati dispositivi.

Art. 72 Titolo

Controllo dell'utilizzabilità dei prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.161

² RS 813.11

³ RS 813.11

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 giugno 1999¹ sui concimi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina l'omologazione, la messa in commercio, l'importazione e l'impiego di concimi.

Art. 4 titolo e cpv. 1

Limitazioni d'impiego

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) può limitare o vietare l'impiego di concimi onde assicurare a lungo termine la condizione per l'omologazione secondo l'articolo 3 o qualora i prodotti non siano omologati per la messa in commercio.

Art. 5 cpv. 2 lett. a–e nonché j e 3

² Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza:

- a. *concimi aziendali*: liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti da aziende di allevamento di animali, anche con l'aggiunta di substrati prodotti nell'azienda;
- b. *concimi ottenuti dal riciclaggio*: concimi di origine vegetale, animale, microbica o minerale oppure ottenuti dalla depurazione delle acque di scarico, come:
 1. *composta*: materiale di origine vegetale, animale o microbica ottenuto mediante uno specifico procedimento di decomposizione aerobica e utilizzato come concime, ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le coltivazioni o per le terre da coltura artificiali;

¹ RS 916.171

2. *digestato*: parte solida del prodotto ottenuta mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime o, previa separazione mediante pressa a vite, centrifugazione o filtrazione su membrana, come ammendante del suolo, elemento di substrati, protezione contro l'erosione, per le ricoltivazioni o per le terre da coltura artificiali;
 3. *acqua di processo*: parte liquida del prodotto ottenuta mediante uno specifico procedimento di fermentazione anaerobica di materiale di origine vegetale, animale o microbica, utilizzata come concime;
 4. materiale vegetale non decomposto, come sottoprodotti di aziende di trasformazione delle verdure, distillerie e stabilimenti di ammostatura o farina di estrazione, incorporato nel terreno;
 5. *fanghi di depurazione*: fanghi, trattati o no, ottenuti mediante la depurazione delle acque di scarico comunali.
- c. *concimi minerali*: prodotti i cui elementi nutritivi sono stati ottenuti mediante estrazione o processi fisici e/o chimici industriali o sono presenti sotto forma di minerali nonché calciocianamide, cianamide, urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, come:
1. *concimi minerali semplici*: concimi che:
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo, o
 - contengono almeno il 3 per cento di un unico macroelemento nutritivo combinato con il potassio, il magnesio o lo zolfo in qualità di ione d'accompagnamento;
 2. *concimi minerali composti* (concimi NPK, NP, NK, PK): concimi che:
 - contengono complessivamente almeno il 3 per cento di due o tre elementi nutritivi principali, o
 - contengono un elemento nutritivo principale e il calcio, il magnesio, lo zolfo o il sodio non è presente soltanto in qualità di ione d'accompagnamento (complessivamente almeno il 3 per cento di questi elementi);
- d. *concimi organici*: prodotti composti principalmente da materiale di origine vegetale, animale o microbica contenente carbonio che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;
- d^{bis} *concimi organo-minerali*: miscele di concimi organici e concimi minerali e/o ammendanti minerali del suolo che contengono almeno il 10 per cento di sostanza organica, e
1. complessivamente almeno il 3 per cento di macroelementi, o
 2. complessivamente almeno lo 0,005 per cento di due o più microelementi o almeno lo 0,01 per cento di uno di questi microelementi;

- e. *concimi con microelementi*: concimi che contengono almeno lo 0,01 per cento di un microelemento o complessivamente almeno lo 0,005 per cento di più microelementi o almeno il 3 per cento di un elemento nutritivo utile (sodio o silicio);
- j. *altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale*, utilizzati per il nutrimento delle piante e che non rientrano in una delle definizioni della presente ordinanza (p.es. prodotti a base di alghe).

³ Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *messa in commercio*: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito di un concime;
- b. *elementi nutritivi principali*: gli elementi azoto, fosforo e potassio;
- c. *elementi nutritivi secondari*: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- d. *macroelementi*: gli elementi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio, sodio e zolfo;
- e. *microelementi (oligoelementi)*: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco essenziali per la crescita delle piante in quantità esigue;
- f. *tipo di concime*: concimi con una designazione del tipo comune;
- g. *imballaggio*: un involucro che può essere chiuso ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e commercializzare concimi;
- h. *fornitura sfusa*: fornitura di concimi senza imballaggio ai sensi della presente ordinanza.

Art. 7 cpv. 1 lett. h

¹ I concimi delle seguenti categorie possono essere messi in commercio se corrispondono a un tipo di concime della lista dei concimi:

- h. agenti compostanti.

Art. 8 cpv. 1 lett. c

¹ Un tipo di concime è iscritto nella lista dei concimi se:

- c. non è fabbricato a partire da sottoprodotti di origine animale come carne, grasso, ossi, sangue, corna e zoccoli.

Art. 10 cpv. 1 lett. b numero 2

Abrogato

Art. 11 cpv. 2, 5 e 9

² L'Ufficio federale può vincolare l'autorizzazione a oneri e condizioni nonché prescrivere indicazioni particolari per l'etichettatura. Determina la designazione del concime.

⁵ L'autorizzazione ha una durata di validità di dieci anni e vale fintanto che il concime corrisponde alle caratteristiche stabilite al momento dell'autorizzazione. Su domanda essa è prorogata di dieci anni. L'Ufficio federale può autorizzare, senza procedere a un nuovo esame, le modifiche di caratteristiche che non influiscono sulle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

⁹ L'Ufficio federale può revocare un'autorizzazione d'intesa con il titolare della stessa.

Art. 16 cpv. 2

² Trattandosi di additivi per concimi, agenti compostanti, ammendanti del suolo nonché altri prodotti di origine vegetale, animale, microbica o minerale, non è necessario fornire una documentazione che provi l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. L'autorità incaricata dell'omologazione è autorizzata a informare l'opinione pubblica del fatto che tale idoneità non è stata esaminata nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Art. 18 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale non è tenuto a completare le indicazioni e le prove a sostegno della domanda; di regola si limita a esaminare la documentazione. A tale scopo può eseguire o fare eseguire esperimenti e altre rilevazioni. La verifica della classificazione e dell'etichettatura del concime giusta l'articolo 16 capoverso 1 lettera h non avviene nell'ambito della procedura di autorizzazione, bensì nel quadro del controllo autonomo secondo le disposizioni dell'articolo 95 OPChim².

Art. 19 cpv. 1

¹ Chiunque intende mettere in commercio un concime che corrisponde a un tipo di concime iscritto nella lista dei concimi deve notificarlo all'Ufficio federale. La notifica deve essere confermata ogni dieci anni dal dichiarante.

Art. 20 lett. b e c

La notifica comprende le seguenti indicazioni:

- b. il nome commerciale;
- c. la designazione del tipo di concime secondo la lista dei concimi;

Art. 21 cpv. 1

¹ La notifica vale fintanto che il prodotto corrisponde alle indicazioni fornite all'atto della notifica. Le modifiche vanno comunicate spontaneamente all'Ufficio federale.

Titolo prima dell'art. 21a

Capitolo 3a: Esigenze relative alla fabbricazione e alla messa in commercio di concimi

Art. 21a

¹ Un concime può essere messo in commercio unicamente se adempie le esigenze dell'allegato 1 relative ai valori limite per gli inquinanti e i corpi estranei inerti.

² È vietato aggiungere ai concimi prodotti fitosanitari, fanghi di depurazione o prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo.

³ Su domanda l'Ufficio federale può autorizzare l'aggiunta di inibitori della nitrificazione, impiegati come prodotti che influiscono sui processi biologici del suolo, a concimi minerali azotati. L'autorizzazione è concessa soltanto se l'impiego di simili miscele non può compromettere la fertilità del suolo.

⁴ I produttori di concimi ottenuti dal riciclaggio o di concimi con sostanza organica possono utilizzare soltanto materie prime idonee e che non pregiudicano il prodotto finito.

Art. 22

¹ Un concime può essere importato unicamente se è omologato secondo l'articolo 2 e soddisfa le rispettive esigenze in materia di composizione, etichettatura e inquinanti.

² Un concime soggetto ad autorizzazione può essere importato unicamente dal titolare dell'autorizzazione.

³ Un concime può essere importato unicamente nell'imballaggio originale in cui è stato messo sul mercato dal fabbricante o dal responsabile della commercializzazione, oppure sfuso, corredato dei rispettivi documenti di accompagnamento.

⁴ Se sono messi in commercio, ai concimi importati sono applicabili gli articoli 19-21, 24, 24a, 26 e 28.

Art. 23

Abrogato

Art. 24 cpv. 2 lett. b e f, 3 e 6

² Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, figurano almeno le indicazioni seguenti:

- b. il tipo e il tenore dei costituenti e degli additivi determinanti per il valore del concime;
- f. le istruzioni per l'uso.

³ Se esistono raccomandazioni svizzere in materia di concimazione, per i rispettivi prodotti o tipi di concime forniti a utilizzatori a titolo professionale non sono necessarie istruzioni per l'uso.

⁶ Un concime imballato può essere importato anche se le esigenze in materia di etichettatura secondo il capoverso 2 lettera d sono adempiute soltanto al momento della messa in commercio.

Art. 24a cpv. 1 lett. c e d nonché 1bis

¹ Le istruzioni per l'uso devono contenere:

- c. *abrogato*
- d. *abrogato*

^{1bis} Le istruzioni per l'uso non possono contenere indicazioni o avvertenze che:

- a. inducono un impiego scorretto che compromette la fertilità del suolo, pregiudica lo stato delle acque e dell'aria o nuoce alla qualità delle piante;
- b. sono in contraddizione con le limitazioni e i divieti d'impiego secondo l'allegato 2.6 ORRPChim³.

Art. 27 **Informazione dell'opinione pubblica**

L'Ufficio federale può pubblicare un elenco dei concimi notificati e autorizzati. L'elenco non contiene alcuna informazione confidenziale.

Art. 30a cpv. 2 periodo introduttivo e cpv. 3

² Per un periodo limitato, l'Ufficio federale può autorizzare la fornitura di composta, digestato o acqua di processo che non superano di oltre il 50 per cento i valori limite per inquinanti di cui all'allegato 1 se:

³ Se l'Ufficio federale concede un'autorizzazione ai sensi del capoverso 2, limita il dosaggio in modo che il carico di inquinanti per ettaro non sia superiore al carico massimo fissato dal Dipartimento.

Art. 32 cpv. 2

² Il Dipartimento fissa gli scarti ammessi fra il valore misurato e il tenore dichiarato degli elementi nutritivi che determinano il valore del concime nonché delle sostanze che diminuiscono il valore del concime (limiti di tolleranza).

³ **RS 814.81**

Art. 34 Diritto vigente: modifica

Il diritto vigente è modificato secondo l'allegato 2.

Art. 35 Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ I concimi omologati in base al diritto previgente possono essere venduti o ceduti gratuitamente secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2010.

² Le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del ... mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2017.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

.... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie
Huber-Hotz

Allegato I
(art. 21a)

Valori limite per inquinanti e corpi estranei inerti

Tabella 1: Concimi contenenti sostanza organica

Valori limite per inquinanti in grammi per tonnellata di sostanza secca (g/t SS)

Inquinante	Concime
	Concimi organici
	Concimi organo-minerali
	Ammendanti organici del suolo
	Ammendanti organo-minerali del suolo
	Concimi ottenuti dal riciclaggio esclusi i fanghi di depurazione
Cadmio (Cd)	1
Rame (Cu)	100*
Mercurio (Hg)	1
Nichel (Ni)	30
Piombo (Pb)	120
Zinco (Zn)	400**
AOX ^I	100
PCDD/PCDF ^{II}	20 µg I-TEQ/t SS
Somma PAK ^{III}	4
PCB ^{IV}	0.2

* In caso di fermentazione prevalentemente di concimi aziendali: 150 g/t SS.

** In caso di fermentazione prevalentemente di concimi aziendali: 600 g/t SS.

I Composti organici alogenati assorbibili.

II Somma delle dibenzo-p-diossine policlorate e dei dibenzofurani policlorati; unità di misura: Equivalente di Tossicità Internazionale (I-TEQ).

III Idrocarburi policiclici aromatici, somma dei seguenti 16 principali composti PAK dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenentrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, dibenzo(a,h)antracene e benzo(g,h,i)perilene.

IV Bifenili policlorati (somma dei 7 congeneri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), n. IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

Tabella 2: Concimi minerali e prodotti ottenuti da sottoprodotti di origine animale

Inquinante	Valore limite in grammi per tonnellata	
	Sostanza secca	Fosforo (P)
Cadmio (Cd) in concimi fosforici con un tenore di fosforo superiore all'1 per cento		50
Cromo (Cr)	2000	
Vanadio (V)	4000	

Corpi estranei inerti nei concimi ottenuti dal riciclaggio

Per la composta, il digestato e l'acqua di processo si applicano in via suppletiva le seguenti esigenze relative ai corpi estranei inerti:

- a. i corpi estranei (metallo, vetro, materiali sintetici, ecc.) con un diametro superiore a 2 mm possono rappresentare al massimo lo 0,5 per cento del peso della sostanza secca;
- b. il tenore di fogli di materiali sintetici (pezzi o fogli di plastica, sacchi, corde, stiroporo, ecc.) e di fogli di alluminio con un diametro superiore a 2 mm può rappresentare al massimo lo 0,1 per cento del peso della sostanza secca;
- c. il tenore di pietre con un diametro superiore a 5 mm deve essere il minore possibile in modo da non compromettere la qualità del concime.

Allegato 2
(art. 34)

Diritto vigente: modifica

L'allegato 2.6 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificato come segue:

Numero 2.1 cpv. 1 periodo introduttivo

¹ I seguenti concimi possono essere forniti soltanto se, oltre ai requisiti posti dall'OCon, soddisfano anche quelli di cui al numero 2.3.

Numero 2.2

Abrogato

Numero 2.3.4 cpv. 1

¹ I detentori di impianti secondo il numero 2.3.1 capoverso 1 devono far eseguire le analisi necessarie, conformemente alle istruzioni dell'UFAG, per accertare che i requisiti dell'allegato 1 dell'OCon⁶ siano adempiuti.

Numero 4 cpv. 2

Abrogato

⁵ RS 814.81

⁶ RS 916.171

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon)

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 3, 14 capoverso 3, 19 capoverso 2, 21a capoverso 3, 24 capoverso 5 e 32 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001¹ sui concimi,
ordina:

Sezione 1: Lista dei concimi e obbligo di notifica

Art. 1 Lista dei concimi

I tipi di concime omologati per la messa in commercio giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, con le rispettive denominazioni del tipo e le esigenze specifiche del tipo, sono menzionati nell'allegato 1.

Art. 2 Deroghe all'obbligo di notifica

Non soggiacciono all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi i concimi minerali e gli ammendanti del suolo che corrispondono a uno dei tipi di concime menzionati nelle parti 1, 2 e 5 numero 1 dell'allegato 1 nonché tutti gli altri concimi designati nell'allegato 1 come "CONCIMI CE" (contrassegnati da un asterisco (*) nella colonna 2).

Sezione 2: Esigenze generali

Art. 3 Esigenze generali

¹ In via suppletiva e fatte salve le esigenze menzionate nell'allegato 1, i singoli tipi di concime devono adempiere le seguenti esigenze:

- a. i concimi minerali semplici e composti non devono contenere elementi nutritivi di origine animale, vegetale o microbica;
- b. nei concimi organici e organo-minerali nonché negli ammendanti del suolo il materiale contenente carbonio della sostanza organica deve provenire dalla preparazione di materiale animale, vegetale o microbico. Ai concimi organo-minerali possono essere aggiunti anche microelementi, calcio, magnesio, sodio e zolfo;

- c. gli ammendanti del suolo possono contenere, nella sostanza secca, complessivamente il 3 per cento al massimo di una o più delle seguenti sostanze: azoto, fosfato, potassio o zolfo;
- d. ai concimi non devono essere aggiunte materie prime contenenti medicinali.

² Per i concimi a base di nitrato ammonico ad elevato tenore di azoto (> 28 % N) vanno tenute in considerazione le seguenti esigenze:

- a. *porosità (ritenzione d'olio)*: la ritenzione d'olio del concime sottoposto a due cicli termici a temperatura compresa tra i 25 e i 50 °Celsius non deve superare il 4 per cento in massa;
- b. *materiale combustibile*: la percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio (C) non deve superare lo 0,2 per cento nei concimi con un tenore di azoto pari ad almeno il 31,5 per cento in massa e non deve superare lo 0,4 per cento nei concimi il cui tenore di azoto è pari ad almeno il 28 per cento, ma inferiore al 31,5 per cento in massa;
- c. *pH*: una soluzione di 10 grammi di concime in 100 millilitri d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5;
- d. *dimensioni dei granuli*: non più del 5 per cento in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 millimetro e non più del 3 per cento in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 millimetri;
- e. *cloro*: il tenore massimo di cloro del concime non deve superare lo 0,02 per cento in massa;
- f. *metalli pesanti*: va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti;
- g. Il tenore di rame non deve superare i 10 milligrammi il chilogrammo.

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a) *concime ottenuto da miscelazione*: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
- b) *concime in soluzione*: un concime fluido esente da particelle solide;
- c) *concime in sospensione*: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
- d) *concime fogliare*: un concime adatto per l'applicazione sulle foglie e per l'assunzione di elementi nutritivi attraverso le foglie.

Art. 5 Indicazioni su peso e volume

Oltre alle indicazioni prescritte nell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi, su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, devono figurare le indicazioni su peso e volume seguenti:

- a. per i concimi solidi, il peso netto in chilogrammi; per i concimi imballati e i concimi in contenitori chiusi di peso superiore a 100 chilogrammi, anziché il peso netto possono essere indicati il peso lordo e la tara in chilogrammi;
- b. per i concimi fluidi, il peso netto in chilogrammi; può inoltre essere indicato il volume in litri o in metri cubi;
- c. per i concimi in forma gassosa, il peso netto in chilogrammi;
- d. per i concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio, il peso netto o il peso lordo e la tara in chilogrammi oppure il volume in litri o in metri cubi;
- e. per i concimi miscelati a base di torba, il volume in litri o in metri cubi.

Art. 6 Indicazioni sui tenori

¹ I tenori di costituenti e additivi vanno indicati in percentuale in massa. Sono permessi numeri con una cifra decimale, per i microelementi fino a quattro cifre decimali. Per i concimi fluidi è ammessa l'indicazione del tenore in grammi per litro o in chilogrammi per ettolitro. Qualora non sia richiesto altrimenti, i tenori dichiarati si riferiscono alla merce usuale e non alla sostanza secca.

² I tenori di elementi nutritivi dei concimi devono essere indicati sia per esteso sia sotto forma di simboli conformemente alla tabella e all'ordine seguenti:

Sostanze	Simbolo
Azoto	N
Fosforo	P
Fosfato o anidride fosforica	P ₂ O ₅
Potassio	K
Ossido di potassio	K ₂ O
Calcio	Ca
Ossido di calcio	CaO
Carbonato di calcio	CaCO ₃
Magnesio	Mg
Ossido di magnesio	MgO
Carbonato di magnesio	MgCO ₃
Sodio	Na
Ossido di sodio	Na ₂ O
Zolfo	S
Triossido di zolfo	SO ₃
Cloro	Cl
Boro	B

Sostanze	Simbolo
Cobalto	Co
Rame	Cu
Ferro	Fe
Manganese	Mn
Molibdeno	Mo
Zinco	Zn
Silicio	Si
Sostanza organica	SO

³ I macroelementi vanno indicati nelle forme seguenti:

- a. Il tenore di azoto totale può essere dichiarato e indicato soltanto in forma elementare (N).
- b. Il tenore di fosforo e potassio può essere dichiarato e indicato
 1. in forma elementare (P, K) o
 2. in forma ossidata (P_2O_5 , K_2O) o
 3. in entrambe queste forme.
- c. Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere dichiarato e indicato
 1. in forma elementare (Ca, Mg, Na, S) o
 2. in forma ossidata (CaO, MgO, Na_2O , SO_3) o
 3. in entrambe queste forme.
- d. Nel calcolare il tenore di elemento nutritivo in forma elementare o ossidata la cifra dichiarata viene arrotondata al decimale più vicino. Sono applicabili le seguenti formule di conversione:

Sostanze	Simbolo	Fattore	Risultato
Fosforo	P	× 2,291	P_2O_5
Fosfato o anidride fosforica	P_2O_5	× 0,436	P
Potassio	K	× 1,205	K_2O
Ossido di potassio	K_2O	× 0,830	K
Calcio	Ca	× 1,399	CaO
Calcio	Ca	× 2,479	$CaCO_3$
Ossido di calcio (calce viva)	CaO	× 0,715	Ca
Carbonato di calcio	$CaCO_3$	× 0,400	Ca
Carbonato di calcio	$CaCO_3$	× 0,561	CaO
Ossido di calcio (calce viva)	CaO	× 1,785	$CaCO_3$
Magnesio	Mg	× 1,658	MgO
Magnesio	Mg	× 3,472	$MgCO_3$
Magnesio	Mg	× 4,951	$MgSO_4$
Ossido di magnesio	MgO	× 0,603	Mg
Carbonato di magnesio	$MgCO_3$	× 0,478	MgO

Carbonato di magnesio	MgCO ₃	× 1,427	MgSO ₄
Solfato di magnesio	MgSO ₄	× 0,202	Mg
Solfato di magnesio	MgSO ₄	× 0,335	MgO
Sodio	Na	× 1,348	Na ₂ O
Ossido di sodio	Na ₂ O	× 0,742	Na
Zolfo	S	× 2,995	SO ₄ ²⁻
Zolfo	S	× 2,498	SO ₃ ²⁻
Triossido di zolfo	SO ₃	x 0,400	S
Solfato	SO ₄ ²⁻	× 0,334	S

⁴ Le forme di azoto vanno indicate nelle forme e con le abbreviazioni seguenti. Fatte salve disposizioni specifiche per i concimi ottenuti dal riciclaggio e i concimi aziendali è possibile non indicare tenori di singole forme inferiori all'1 per cento. Se una delle forme di azoto da 1 a 5 raggiunge almeno l'1 per cento in massa, trattandosi di concimi minerali composti designati come "CONCIMI CE", questa forma deve essere dichiarata.

1. Azoto totale	N
2. Azoto nitrico	NS
3. Azoto ammoniacale	NA
4. Azoto ureico	NU
5. Azoto cianamidico	NC
6. Crotonilidendiurea	NRc
7. Ureaformaldeide	NRf
8. Isobutilidendiurea	Nri
9. Azoto legato organicamente	NO o Norg

⁵ Trattandosi di concimi contenenti fosforo o fosfato, per le indicazioni concernenti solubilità, passaggio al setaccio e esigenze relative a "CONCIMI CE" va osservato quanto segue:

- a. Le solubilità dell'anidride fosforica (indicata come P₂O₅ o P) e le loro abbreviazioni vanno indicate con le indicazioni seguenti:
| | |
| --- | --- |
| 1. P₂O₅ e P solubili in acqua | PS |
| 2. P₂O₅ e P solubili in citrato ammonico neutro | PA |
| 3. P₂O₅ e P solubili in citrato ammonico neutro e in acqua | PS/PA |
| 4. P₂O₅ e P solubili unicamente in acidi minerali | P |
| 5. P₂O₅ e P solubili in citrato ammonico alcalino (Petermann) | PAP |

- | | | |
|-----|---|--------|
| 6a. | P ₂ O ₅ e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ e P solubili in acido citrico al 2% | PCj |
| 6b. | P ₂ O ₅ e P solubili in acido citrico al 2% | PC |
| 7. | P ₂ O ₅ e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 75% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ e P solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) | PAj |
| 8. | P ₂ O ₅ e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 55% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ e P solubile in acido formico al 2% | PF |
| 9. | P ₂ O ₅ e P solubili in acidi minerali, di cui almeno il 45% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ e P solubile in acido formico al 2%, almeno il 20% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ e P solubile in acqua | PF/PS |
| 10. | P ₂ O ₅ e P solubili in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino (Petermann) | PC/PAp |
- b. Dal passaggio al setaccio deve risultare almeno la seguente finezza di macinazione:

	Passaggio al setaccio in %	Maglie di ... µm
Fosfato alluminocalcico	90	0,16
Fosfato termico	75	0,16
Fosfato naturale parzialmente solubile	90	0,16
Scorie Thomas	75	0,16
Fosfato naturale tenero	90	0,063

- c. Un concime minerale composto contenente fosfati designato come "CONCIME CE" deve adempiere le indicazioni sui tenori e le esigenze menzionate di seguito.

Concime minerale composto con:	Alla denominazione del tipo deve essere aggiunta l'indicazione:	Indicazione della solubilità (secondo cpv. 6 lett. a)	Tenore minimo della solubilità (in percentuale in massa)	Non può contenere:
1	2	3	4	5
a. meno del 2% di P ₂ O ₅ ^I solubile in acqua		2		Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico,
b. 2% e più di P ₂ O ₅ ^{II} solubile in acqua		1, 3		fosfato naturale parzialmente solubile, fosfato naturale
Fosfato naturale o fosfato naturale parzialmente solubile	"con fosfato naturale" o "con fosfato naturale parzialmente solubile"	1 3 4	2,5 5 2	Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico
Fosfato alluminocalcico	"con fosfato alluminocalcico"	1 ^{II}	2 5 ^{III}	Scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale parzialmente solubile, fosfato naturale
Fosfato termico	"con fosfato termico"	5		Altri tipi di fosfato
Scorie Thomas	"con scorie Thomas"	6a o 6b		Altri tipi di fosfato
Fosfato naturale tenero	"con fosfato naturale tenero"	8		Altri tipi di fosfato
Fosfato naturale con una parte solubile in acqua	"con fosfato naturale con una parte solubile in acqua"	9	Solubilità 1: 2%	Altri tipi di fosfato

^I La parte di P₂O₅ solubile esclusivamente in acidi minerali non deve superare il 2%.

^{II} Se il concime contiene esclusivamente fosfato alluminocalcico, può essere indicata soltanto la solubilità 7.

^{III} Dopo la deduzione della solubilità in acqua.

⁶ Il tenore di calcio, magnesio, sodio e zolfo può essere indicato, fatte salve disposizioni diverse alle singole voci dell'allegato 1, solo se raggiunge i seguenti tenori minimi.

- a. In concimi minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 2 per cento di ossido di magnesio o 1,2 per cento di magnesio; 3 per

cento di ossido di sodio o 2,2 per cento di sodio; 5 per cento di ossido di zolfo o 2 per cento di zolfo.

- b. In concimi organici o organo-minerali: 2 per cento di ossido di calcio o 1,4 per cento di calcio; 1 per cento di ossido di magnesio o 0,6 per cento di magnesio; 1,5 per cento di ossido di sodio o 1,1 per cento di sodio; 2,5 % ossido di zolfo o 1 per cento di zolfo.

⁷ Il tenore di calcio o i carbonati possono essere indicati soltanto se il Ca o il Mg è presente come sostanza ad azione basica. L'indicazione deve essere fornita come CaCO_3 o MgCO_3 . Oltre ai tenori di carbonati i rispettivi tenori possono essere indicati nella forma elementare o nella forma ossidata. Per la conversione si applicano i fattori giusta il capoverso 4.

⁸ Per i concimi calcici il tenore di magnesio può essere indicato soltanto se ammonta almeno al:

- a. 5 per cento quale carbonato di magnesio nel carbonato di calcio e nel calcio con fosfato naturale tenero;
- b. 5 per cento quale ossido di magnesio nella calce viva, il carbonato di calcio a pezzi, la calce spenta, la calce mescolata, la calce residuale, la calce viva di potassio;
- c. 3 per cento quale ossido di magnesio nella calce metallurgica e la calce di convertitore.

⁹ La sostanza organica (SO) è definita come solido volatile. Devono essere indicate le materie prime della sostanza organica, per i concimi aziendali, tipo, origine (specie animale) e trattamento e per la torba, il grado di decomposizione e la quota approssimativa di sostanza organica.

¹⁰ Per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1 devono essere fornite le indicazioni prescritte nella colonna 7.

¹¹ Per i microrganismi devono essere indicati il genere e il tenore delle unità formanti colonie (UFC).

¹² Le denominazioni generiche come "contiene enzimi" o "contiene microelementi" e simili non sono ammesse.

Art. 7 Prescrizioni per determinati concimi

¹ Nei concimi minerali composti, dopo la denominazione del tipo si aggiungono le seguenti indicazioni:

- a. i simboli chimici degli elementi nutritivi secondari dichiarati, riportati fra parentesi, subito dopo i simboli chimici degli elementi nutritivi principali;
- b. i numeri che indicano il tenore degli elementi nutritivi principali. Il tenore degli elementi nutritivi secondari dichiarato si indica tra parentesi, subito dopo il tenore degli elementi nutritivi principali.

² I concimi minerali ottenuti da miscelazione devono essere caratterizzati in funzione della denominazione del tipo come "concimi ottenuti da miscelazione".

³ Nei concimi minerali può essere indicato il tenore di cloro dichiarato.

⁴ I concimi azotati liquidi e i concimi composti devono essere provvisti di un'indicazione concernente il corretto immagazzinamento ed in particolare la temperatura di stoccaggio e le misure per prevenire incidenti, comprese le indicazioni di pericolosità per le acque.

⁵ Se vengono dichiarati microelementi, deve essere indicata la dicitura "con microelementi" o la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.

⁶ Per i concimi con microelementi contenenti più di un microelemento deve essere indicata la denominazione del tipo "miscela di microelementi", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico.

⁷ Per i concimi con microelementi devono essere fornite le seguenti indicazioni:

- a. se un microelemento è presente interamente o parzialmente in forma legata organicamente, il suo tenore nel concime deve essere dichiarato in percentuale in massa, immediatamente dopo l'indicazione del tenore solubile in acqua usando la dicitura "chelato con ..." o "... complessato con ...". Nell'indicazione degli agenti chelanti o complessanti possono essere usate soltanto le denominazioni dell'allegato 1 parte 4;
- b. se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata;
- c. se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può essere qualificato "solubile";
- d. devono essere indicate l'epoca di applicazione (stadio della vegetazione; applicazioni ripetute; tecnica d'applicazione) e la dose per unità di superficie. I concimi devono portare la dicitura "Da utilizzare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi raccomandate, in particolar modo per quanto riguarda la protezione del suolo". Ciò non si applica per i concimi minerali composti e per i concimi organici e organo-minerali contenenti complessivamente meno del 2 per cento di uno o più microelementi.

⁸ Per additivi per concimi, agenti compostanti, colture di microrganismi e prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno non possono essere fornite indicazioni sui tenori di microelementi.

⁹ Per i concimi che corrispondono a un tipo di concime e vengono pubblicizzati come additivi per concimi o agenti compostanti, deve essere indicato il tipo di concime.

¹⁰ Per gli ammendanti minerali del suolo si applicano, considerate le disposizioni della colonna 6 dell'allegato 1 parte 5, i tenori minimi e i tenori dichiarati di Ca e Mg, anche se il concime contiene una parte di MgO invece di una parte di CaO e una parte di MgCO₃ invece di una parte di CaCO₃. Fatte salve altre esigenze secondo la colonna 7 dell'allegato 1 parte 5, un tenore di carbonato di magnesio può essere indicato soltanto se questo, valutato come MgCO₃, raggiunge almeno il 5 per cento.

¹¹ Per i concimi organici e organo-minerali e gli ammendanti del suolo le materie prime devono essere indicate in ordine decrescente.

Art. 8 Indicazioni supplementari

¹ Oltre alle indicazioni prescritte, sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso applicata o, in caso di fornitura sfusa, sui documenti di accompagnamento, possono figurare le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione commerciale usuale;
- b. un marchio;
- c. per i concimi menzionati nell'allegato 1, le indicazioni consentite nella colonna 7;
- d. "CONCIME CE" per i tipi di concime menzionati nell'allegato 1, contrassegnati da un asterisco;
- e. la categoria secondo l'articolo 5 OCon, a meno che essa sia obbligatoria.

² Per i concimi sono inoltre ammesse le seguenti denominazioni:

- a. *organico*, qualora contengano almeno il 10 per cento di sostanza organica;
- b. *completamente organico*, qualora contengano almeno il 50 per cento di sostanza organica, senza aggiunta di sostanze minerali estranee;
- c. *a basso tenore di cloro*, qualora il tenore di cloro non sia superiore al 2,0 per cento;
- d. *esente da cloro (senza cloro)*, qualora il tenore di cloro non sia superiore allo 0,1 per cento;
- e. *esente da calce (senza calce)*, qualora contengano al massimo 2,0 per cento di calcio o di magnesio sotto forma di carbonato o di ossido di calcio, rispettivamente di ossido di magnesio;
- f. *fisiologicamente neutro*, qualora contengano al massimo 2,0 per cento di sostanze ad azione basica;
- g. *completamente idrosolubile*, qualora non contengano, nella più forte concentrazione raccomandata, alcun residuo non solubile in acqua fredda;
- h. *a basso tenore di biureto*, qualora il tenore di biureto in un concime contenente azoto minerale non sia superiore allo 0,2 per cento.

Sezione 4: Prescrizioni concernenti l'impiego di concimi

Art. 9 Divieto d'impiego

I concimi contenenti prodotti menzionati nell'allegato 2 o da essi composti non possono essere impiegati, a meno che ne sia stata autorizzata la messa in

commercio secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 10 gennaio 2001² sui concimi.

Art. 10 Protezione del suolo

¹ L'apporto di inquinanti ai suoli agricoli dev'essere per quanto possibile evitato.

² I carichi massimi di metalli pesanti e inquinanti organici per ettaro e anno (media di 3 anni) sono fissati nell'allegato 3. Sono esclusi i concimi con microelementi contenenti cobalto, rame, manganese e zinco menzionati nell'allegato 1 parte 4. Al fine di minimizzare tali carichi i valori effettivi dovrebbero essere largamente al di sotto dei valori indicati.

Sezione 5: Prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi, limiti di tolleranza

Art. 11 Prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi

¹ Per i concimi minerali e i concimi con microelementi le prescrizioni relative alla campionatura e all'analisi si basano sul regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2000³ relativo ai concimi nonché sul regolamento (CE) n. 162/2007 della Commissione del 19 febbraio 2007⁴ che modifica gli allegati I e IV del summenzionato regolamento n. 2003/2003. Per tutti gli altri concimi possono essere applicati i metodi che danno gli stessi risultati ottenuti con l'applicazione dei metodi di riferimento della Stazione federale di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).

² Per i concimi messi in commercio sotto forma di granulati, per le cui materie prime sono state fissate finezze di macinazione, la finezza di macinazione è determinata in base alla decomposizione dei granelli sotto l'influsso dell'umidità.

Art. 12 Limiti di tolleranza

¹ Per i concimi, ad eccezione dei concimi aziendali, della composta, del digestato e dell'acqua di processo, in caso di differenze rispetto ai tenori e alle solubilità dichiarati sono applicabili i limiti di tolleranza menzionati nell'allegato 4.

² Non è ammesso abusare sistematicamente dei limiti di tolleranza.

² RS 916.171

³ GU n. L 304 del 21.11.2003, pag. 1

⁴ GU n. L 51 del 20.2.2007, pag. 7

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

¹ L'ordinanza del DFE del 28 febbraio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon) è abrogata.

² L'ordinanza dell'UFAG e dell'UFSP del 1° marzo 2001⁵ concernente la lista dei tipi di concime di cui è autorizzata l'importazione (Lista dei concimi comune di UFAG e UFSP) è abrogata.

Art. 14 Diritto vigente: modifica

La modifica dell'allegato 2 dell'ordinanza del DFE del 22 settembre 1997⁶ è disciplinata nell'allegato 5.

Art. 15 Disposizioni transitorie

I concimi caratterizzati in base al diritto previgente possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2010.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

⁵ RS 916.171.6

⁶ RS 910.181

Allegato 1, parte 1
(art. 1 - 8)

Lista dei concimi

Concimi senza obbligo di notifica

Concimi minerali semplici

Esigenze per i singoli tipi di concime

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1. Concimi azotati						
110	Nitrato di calcio (nitrato di calce) *	15% N	Azoto totale	Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Tenore massimo di azoto ammoniacale: 1,5%	Calcio, anche nitrato ammonico	I tenori di azoto nitrico e azoto ammoniacale possono essere dichiarati.
111	Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio)	13% N 5% MgO	Azoto nitrico, ossido di magnesio solubile in acqua	Azoto valutato come azoto nitrico. Tenore di magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio	Nitrato di calcio, nitrato di magnesio	
112	Nitrato di magnesio *	10% N 14% MgO	Azoto nitrico, ossido di magnesio solubile in acqua	Azoto valutato come azoto nitrico. Tenore di magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio	Nitrato di calcio, nitrato di magnesio	Qualora il nitrato di magnesio sia commercializzato in forma di cristalli può venir aggiunta la menzione «in forma cristallizzata».

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
113	Nitrato di sodio (di soda) *	15% N	Azoto nitrico	Azoto valutato come azoto nitrico	Nitrato di sodio	
114	Nitrato del Cile *	15% N	Azoto nitrico	Azoto valutato come azoto nitrico	Nitrato di sodio; preparato a partire dal caliche	
120	Calciocianamide *	18% N	Azoto totale	Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75% di azoto cianamidico	Calciocianamide, ossido di calcio, nitrato, sali d'ammonio e urea	
121	Calciocianamide nitrata *	18% N	Azoto totale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 75% dell'azoto non nitrico dichiarato in forma d'azoto cianamidico. Tenore di azoto nitrico: da 1 a 3% N	Calciocianamide, ossido di calcio, nitrato ed eventualmente sali d'ammonio e urea	
122	Sospensione di nitrato di calcio *	8% N	Azoto totale o azoto nitrico e azoto ammoniacale,	Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Tenore massimo di azoto ammoniacale: 1,0%.	Azoto totale, azoto nitrico, ossido di calcio solubile in acqua	
		14% CaO	ossido di calcio	Calcio valutato come CaO solubile in acqua		
130	Solfato ammonico *	20% N	Azoto ammoniacale	Azoto valutato come azoto ammoniacale	Solfato ammonico	Il concime può essere designato come "solfato di ammoniaca".
140	Nitrato ammonico (nitrato ammonico calcareo) *	20% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico; ciascuna forma d'azoto deve rappresentare circa la metà	Nitrato ammonico, anche carbonati e solfati di calcio e di magnesio	Qualora il concime contenga più del 28% di azoto, l'imballaggio deve indicare l'esistenza del pericolo

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
				dell'azoto presente		d'incendio e di esplosione. La denominazione «nitrate ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che oltre al nitrate ammonico contengono esclusivamente carbonato di calcio (roccia calcarea) o roccia dolomitica. Il tenore minimo di questi carbonati deve essere del 20 per cento ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90%.
141	Solfonitrato ammonico *	25% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico. Tenore minimo di azoto nitrico: 5%.	Nitrato ammonico, solfato ammonico	
142	Solfonitrato d'ammonio, ricoperto	24% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico. Tenore minimo di azoto nitrico: 5%. Almeno il 70% di granelli ricoperti con materiale plastico.	Nitrato ammonico, solfato ammonico	
150	Solfonitrato di magnesio *	19% N 5% MgO	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto nitrico. Tenore minimo di azoto nitrico: 6% N. Magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio	Nitrato ammonico, solfato ammonico, solfato di magnesio	
151	Nitrato ammonico di	19% N	Azoto totale,	Azoto valutato come azoto	Nitrati, composti di	Il tenore di ossido di

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	magnesio *	5% MgO	azoto ammoniacale, azoto nitrico	ammoniacale e azoto nitrico. Tenore minimo di azoto nitrico: 6% N. Magnesio valutato come ossido di magnesio totale	ammonio e di magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio o solfato di magnesio)	magnesio solubile in acqua deve essere dichiarato.
152	Solfonitrato di magnesio con sodio	14% N 5% MgO 6% Na	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossido di magnesio solubile in acqua, sodio solubile in acqua	Azoto valutato come azoto totale, azoto ammoniacale e azoto nitrico. Magnesio in forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio. Sodio in forma di sali solubili in acqua espresso come sodio	Solfato ammonico, nitrato ammonico, solfato di magnesio, sali di sodio	
160	Urea *	44% N	Azoto totale, azoto ureico (carbamidico)	Azoto valutato come azoto totale espresso come azoto ureico. Tenore massimo di biureto: 1,2%	Carbamide	
161	Urea-ammonio solfato *	30% N 12% SO ₃	Azoto totale, azoto ureico, azoto ammoniacale, anidride solforica solubile in acqua	Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo di azoto ureico: 4%N. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%N. Tenore massimo di biureto: 0,9%. Zolfo valutato come S (5%) o SO ₃	Carbamide, solfato d'ammonio	
162	Urea-ammonio solfato con carbonato di calcio di alghe marine	20% N 8% CaCO ₃ 12% SO ₃	Azoto totale, azoto ureico, azoto ammoniacale, carbonato di calcio, anidride solforica solubile in acqua	Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%N. Tenore massimo di biureto: 0,9%. Calce valutata come CaCO ₃ . Zolfo valutato come S (5%) o SO ₃	Carbamide, solfato d'ammonio, carbonato di calcio di alghe marine	
170	Crotonilidendiurea *	28% N	Azoto totale, crotonilidendiurea	Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 25% deve	Crotonilidendiurea, anche nitrato	L'azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
				provenire dalla crotonilidendiurea.		raggiunge l'1%.
171	Isobutilidendiurea *	28% N	Azoto totale, isobutilidendiurea	Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 25% deve provenire dall'isobutilidendiurea. Tenore massimo di azoto ureico: 3% N	Isobutilidendiurea	L'azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore raggiunge l'1%.
172	Urea-isobutilidendiurea	32% N	Azoto totale, azoto ureico	Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 70% dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'isobutilidendiurea	Isobutilidendiurea, carbamide	
173	Ureaformaldeide *	36% N	Azoto totale, ureaformaldeide	Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 60% solubile in acqua calda. Tenore minimo di ureaformaldeide: 31% N. Tenore massimo di azoto ureico: 5% N	Ureaformaldeide	L'azoto ureico deve essere dichiarato, se il suo tenore raggiunge l'1%.
174	Ureaformaldeide-urea	38% N	Azoto totale, azoto ureico	Azoto valutato come azoto totale. Almeno il 60% dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'ureaformaldeide, di cui almeno il 60% solubile in acqua calda	Ureaformaldeide, carbamide	
175	Concime azotato contenente crotonilidendiurea *	18% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico,	Azoto valutato come azoto totale. Almeno 1/3 dell'azoto totale dichiarato deve provenire dalla crotonilidendiurea.	Crotonilidendiurea, anche nitrato	Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l'1%

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
			crotonilidendiurea	Almeno 3% N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N della crotonilidendiurea) $\times 0,026$		– azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico azoto della clotonilidendiurea.
176	Concime azotato contenente isobutilidendiurea *	18% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, isobutilidendiurea	Azoto valutato come azoto totale. Almeno 1/3 dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'isobutilidendiurea. Almeno 3% N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'isobutilidendiurea) $\times 0,026$	Isobutilidendiurea, anche nitrato	Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l'1% – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico azoto dell'isobutilidendiurea.
177	Concime azotato contenente ureaformaldeide *	18% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide	Azoto valutato come azoto totale. Almeno 1/3 dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'ureaformaldeide. Almeno 3% N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide) $\times 0,026$	Ureaformaldeide, anche nitrato	Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l'1% – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico azoto dell'ureaformaldeide.
178	Soluzione di concime azotato con ureaformaldeide *	18% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide	Azoto valutato come azoto totale. Almeno 1/3 dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'ureaformaldeide. Almeno 3% N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide)	Ureaformaldeide, anche nitrato	Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l'1% – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico azoto dell'ureaformaldeide.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
179	Sospensione di concime azotato con ureaformaldeide *	18% N	Azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, ureaformaldeide	<p>× 0,026</p> <p>Azoto valutato come azoto totale. Almeno 1/3 dell'azoto totale dichiarato deve provenire dall'ureaformaldeide. Almeno 3% N di azoto in forma ammoniacale o nitrica o ureica. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide) × 0,026</p>	Ureaformaldeide, anche nitrato	Azoto totale, il tenore di azoto nitrico può essere dichiarato. Per ogni forma che raggiunge almeno l'1% <ul style="list-style-type: none"> – azoto nitrico – azoto ammoniacale – azoto ureico azoto dell'ureaformaldeide, azoto dell'ureaformaldeide solubile in acqua fredda, azoto dell'ureaformaldeide solubile unicamente in acqua calda.
180	Urea-ammonio solfato *	30% N 12% SO ₃	Azoto totale, azoto ureico azoto ammoniacale, anidride solforica solubile in acqua	Azoto valutato come azoto ammoniacale e azoto ureico. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%. Tenore minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12%. Tenore massimo di biureto: 0,9%	Carbamide, solfato d'ammonio	
181	Soluzione di nitrato di calcio *	8% N	Azoto totale	Azoto totale valutato come azoto nitrico, tenore massimo di azoto ammoniacale: 1%, tenore massimo di calcio valutato come CaO solubile in acqua	Dissoluzione di nitrato di calcio in acqua	<p>I tenori di azoto nitrico e ammoniacale possono essere dichiarati. Può essere indicato il campo d'applicazione.</p> <p>La denominazione del tipo può esser seguita, secondo i casi, da una delle seguenti indicazioni:</p>

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
182	Soluzione di nitrato di calcio-urea	10% N	Azoto totale, azoto ureico, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico e nitrico	Carbamide, nitrato di calcio, anche cloruro di calcio	per applicazione fogliare per la preparazione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui sopra. L'indicazione concernente i tenori può fare accenno al tenore di calcio, valutato come Ca, qualora questo sia almeno del 10%.
183	Sospensione di nitrato di calcio-urea	10% N	Azoto totale, azoto ureico, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico e nitrico. Almeno l'80% dell'azoto totale dichiarato in forma d'azoto nitrico	Carbamide, nitrato	
184	Soluzione di concime azotato *	15% N	Azoto totale e azoto ureico, azoto ammoniacale o nitrico, se i tenori raggiungono l'1%	Azoto valutato come azoto totale o come azoto ureico, ammoniacale o nitrico. Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua, a pressione atmosferica	
185	Soluzione di nitrato ammonico-urea *	26% N	Azoto totale, azoto ureico, azoto ammoniacale, azoto nitrico	Azoto valutato come azoto totale, costituito per circa la metà da azoto ureico. Tenore massimo di biureto: 0,5%	Carbamide, nitrato ammonico. Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua	
186	Soluzione di nitrato potassico	9% N 4% K ₂ O	Azoto nitrico, ossido di potassio solubile in	Azoto valutato come azoto nitrico. Potassio valutato come	Prodotto ottenuto mediante miscelazione	Il concime deve essere messo in commercio

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
			acqua	K ₂ O solubile in acqua	con nitrato potassico e acido nitrico	unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d'applicazione.
187	Soluzione di nitrato di magnesio *	6% N 9% MgO	Azoto nitrico, ossido di magnesio totale	Azoto valutato come azoto nitrico. Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua. pH minimo: 4	Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione di nitrato di magnesio in acqua	
188	Acqua ammoniacale	10% N	Azoto ammoniacale	Azoto valutato come azoto ammoniacale	Acqua contenente ammoniaca	Il contenitore deve portare l'indicazione che in forma non diluita il concime non è idoneo per una concimazione in superficie.
189	Gas ammoniacale	80% N	Azoto ammoniacale	Azoto valutato come azoto ammoniacale	Ammoniaca	Il contenitore deve portare l'indicazione che in forma non diluita il concime non è idoneo per una concimazione in superficie.

2. Concimi fosfatici

Disposizioni generali

Se nella colonna 5 è indicata una finezza di macinazione, i granelli di un concime granulato devono decomporsi sotto l'influsso dell'umidità.

210	Scorie di defosforazione (fosfati Thomas, scorie Thomas) *	12% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acido citrico al 2%	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2%; oppure 10% P ₂ O ₅ valutato come P ₂ O ₅ solubile nell'acido citrico al 2%	Silicofosfati di calcio. Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa	
-----	--	-----------------------------------	---	---	---	--

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
220	Perfosfato semplice *	16% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato solubile in acqua	Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,16 mm Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 1 g	Fosfato monocalcico e solfato di calcio. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido solforico	
221	Perfosfato concentrato *	25% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato in acqua	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 1 g	Fosfato monocalcico e solfato di calcio. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido solforico ed acido fosforico	
222	Perfosfato triplo *	38% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in citrato ammonico neutro, fosfato solubile in acqua	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 3 g	Fosfato monocalcico. Prodotto ottenuto per reazione del fosfato naturale macinato con acido fosforico	
230	Fosfato naturale parzialmente solubile *	20% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acqua	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua. Finezza di macinazione:	Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Prodotto ottenuto per soluzione parziale del fosfato naturale	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
231	Fosfato naturale parzialmente solubile con magnesio	16% P ₂ O ₅ 6% MgO	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acqua, magnesio totale	passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Magnesio valutato come magnesio totale	macinato con acido solforico e con acido fosforico	
240	Fosfato bicalcico *	38% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm	Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Prodotto ottenuto per soluzione parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico e con acido fosforico, con aggiunta di solfato di magnesio	
241	Fosfato bicalcico con magnesio	20% P ₂ O ₅ 6% MgO	Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino, ossido di magnesio totale	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino. Magnesio valutato come ossido di magnesio totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al	Fosfato bicalcico, fosfato di magnesio, carbonato di magnesio	Il tenore di ossido di magnesio solubile in acqua può essere dichiarato.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
250	Fosfato termico *	25% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in citrato ammonico alcalino	setaccio a maglie di 0,16 mm Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglie di 0,16 mm	Fosfato calcico alcalino, silicato di calcio. Disgregazione termica del fosfato naturale mediante azione di composti alcalini e dell'acido silicico	
251	Fosfato naturale con parti solubili in acqua	23% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acido formico al 2%, fosfato solubile in acqua	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 45% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Almeno il 20% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua.	Fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio. Disgregazione parziale del fosfato naturale macinato mediante reazione con acido solforico	
260	Fosfato alluminocalcico *	30% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in citrato ammonico alcalino	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 75% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,63 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm	Fosfati di alluminio e di calcio. Disgregazione termica del fosfato naturale	
270	Fosfato naturale macinato	23% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acido	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 40% del tenore dichiarato di	Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, Prodotto ottenuto della	Deve essere dichiarata la percentuale in massa del prodotto che passa

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
			formico al 2%	P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2% Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglie di 0,315 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,16 mm	macinazione di fosfato naturale tenero	attraverso un setaccio a maglie di 0,16 mm.
271	Fosfato naturale tenero *	25% P ₂ O ₅	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acido formico al 2%	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 55% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2% Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfato naturale tenero	Deve essere dichiarata la percentuale in massa del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.
272	Fosfato naturale tenero con magnesio	16% P ₂ O ₅ 6% MgO	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acido formico al 2%, magnesio totale	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 55% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Magnesio valutato come magnesio totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di 0,063 mm	Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, solfato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfato naturale tenero, con aggiunta di solfato di magnesio	
280	Fosfato naturale con carbonato di calcio	14% P ₂ O ₅	Fosforo solubile in acidi minerali, fosforo	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno	Fosfato tricalcico, carbonato di calcio.	Il concime deve essere provvisto di un'indicazione

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
		40% CaCO ₃	solubile in acido formico al 2%, carbonato di calcio	il 40% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Calce valutata come CaCO ₃	Miscela di a) fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con b)carbonato di calcio con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm	inerente al campo d'applicazione.
281	Fosfato naturale con carbonato di calcio di alghe marine	14% P ₂ O ₅ 40% CaCO ₃	Fosforo solubile in acidi minerali, fosforo solubile in acido formico al 2%, carbonato di calcio	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 40% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Calce valutata come CaCO ₃	Fosfato tricalcico, carbonato di calcio. Miscela di a) fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con	Il concime deve essere provvisto di un'indicazione inerente al campo d'applicazione.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
282	Fosfato naturale con carbonato di magnesio	14% P ₂ O ₅ 30% CaCO ₃ 15% MgCO ₃	Fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile in acido formico al 2%, carbonato di calcio, carbonato di magnesio	Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Calce valutata come CaCO ₃ . Magnesio valutato come MgCO ₃	b) carbonato di calcio di alghe marine con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,8 mm Fosfato tricalcico, carbonato di calcio, carbonato di magnesio. Miscela di a) fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,315mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,16 mm con b) carbonato di magnesio con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a	Il concime deve essere provvisto di un'indicazione inerente al campo d'applicazione.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7

maglia di 0,315 mm

3. Concimi potassici

310	Sale grezzo di potassio *	10% K ₂ O 5% MgO	Ossido di potassio solubile in acqua, ossido di magnesio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio	Sale grezzo di potassio	
311	Sale grezzo di potassio arricchito *	18% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Sali grezzi di potassio, cloruro di potassio	Il tenore di ossido di magnesio solubile in acqua può essere dichiarato se superiore a 5% MgO.
320	Cloruro di potassio *	37% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Cloruro di potassio. Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio	
321	Cloruro di potassio	37% K ₂ O;	Ossido di potassio	Potassio valutato come K ₂ O	Cloruro di potassio,	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	con magnesio *	5% MgO	solubile in acqua, ossido di magnesio solubile in acqua	solubile in acqua Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio	sali di magnesio. Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio, con aggiunta di sali di magnesio	
330	Solfato di potassio *	47% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua Tenore massimo di cloro: 3%	Solfato di potassio	
331	Solfato di potassio con magnesio *	22% K ₂ O 8% MgO	Ossido di potassio solubile in acqua, ossido di magnesio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3%	Solfato di potassio, solfato di magnesio	
332	Kieserite con solfato di potassio *	8% MgO 6% K ₂ O; totale 20%	Ossido di magnesio solubile in acqua, ossido di potassio solubile in acqua	Magnesio in forma di sali solubili in acqua, espresso come ossido di magnesio. Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Tenore massimo di cloro: 3%	Solfato di magnesio monoidrato, solfato di potassio. Prodotto ottenuto a partire da kieserite, con aggiunta di solfato di potassio	
333	Soluzione di solfato di potassio	6% K ₂ O 15% SO ₃	Ossido di potassio solubile in acqua, anidride solforica solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Zolfo valutato come S (6%) o SO ₃	Prodotto ottenuto mediante miscelazione di solfato di potassio con acido solforico	Il concime può essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d'applicazione.
340	Scorie potassiche	20% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Tenore massimo di cloro: 3%	Sali di potassio. Scorie della produzione industriale contenenti potassio	Il tipo di scorie potassiche va dichiarato. Il concime deve essere provvisto di un'indicazione inerente alla dose

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
341	Soluzione di idrossido di potassio	27% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua	d'applicazione per unità di superficie. Il concime può essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d'applicazione.
342	Sospensione di scorie potassiche	20% K ₂ O	Ossido di potassio solubile in acqua	Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Tenore massimo di cloro: 3%	Sali di potassio, borlanda. Prodotto ottenuto dai resti della produzione di alcool e lieviti dalla melassa	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
4. Concimi a base di calcio, magnesio e zolfo						
405	Solfato di calcio *	25% CaO 35% SO ₃	Ossido di calcio Anidride solforica	Calcio valutato come CaO. Zolfo valutato come S (14%) o SO ₃ . Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 10 mm, passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 2 mm	Prodotto d'origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione	
410	Cloruro di calcio	15% Ca	Calcio	Calcio valutato come Ca solubile in acqua	Cloruro di calcio	
411	Soluzione di cloruro di calcio *	12% CaO	Ossido di calcio solubile in acqua	Calcio valutato come CaO solubile in acqua	Cloruro di calcio	Può essere aggiunta un'indicazione concernente la polverizzazione su piante.
420	Solfato di magnesio *	15% MgO 28% SO ₃	Ossido di magnesio solubile in acqua, anidride solforica solubile in acqua	Magnesio valutato come MgO solubile in acqua. Zolfo valutato come S (11%) o SO ₃ solubile in acqua	Solfato di magnesio (× 7 H ₂ O)	Il tenore di zolfo o di anidride solforica può essere dichiarato.
421	Soluzione di solfato di magnesio *	5% MgO 10% SO ₃	Ossido di magnesio solubile in acqua, anidride solforica solubile in acqua	Magnesio valutato come MgO solubile in acqua. Zolfo valutato come S(4%) o SO ₃ solubile in acqua	Solfato di magnesio (× 7 H ₂ O) Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio	Il tenore di zolfo o di anidride solforica può essere dichiarato.
422	Idrossido di magnesio *	60% MgO	Ossido di magnesio totale	Magnesio valutato come ossido di magnesio totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Idrossido di magnesio	
423	Sospensione di	24% MgO	Ossido di magnesio	Magnesio valutato come ossido	Idrossido di magnesio	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	idrossido di magnesio *		totale	di magnesio totale; Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,063 mm		
424	Polvere di roccia di magnesio	20% MgO	Ossido di magnesio	Magnesio valutato come ossido di magnesio totale; Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 0,2 mm, passaggio di almeno il 65% al setaccio a maglia di 0,032 mm. Se granulato: decomposizione dei granelli sotto l'influsso dell'umidità	Silicati di magnesio. Lavorazione meccanica di rocce contenenti magnesio, anche granulazione del prodotto macinato secondo quanto specificato nella colonna 5	
425	Kieserite *	24% MgO 45% SO ₃	Ossido di magnesio solubile in acqua, anidride solforica solubile in acqua	Magnesio valutato come MgO solubile in acqua. Zolfo valutato come S (18%) o SO ₃ solubile in acqua	Solfato di magnesio monoidrato	Il tenore di zolfo può essere dichiarato.
426	Kieserite con potassio e carbonato di magnesio	8% MgO 6% K ₂ O totale 20%	Ossido di magnesio totale, ossido di potassio solubile in acqua	Magnesio valutato come ossido di magnesio totale, almeno il 60% del tenore di MgO dichiarato solubile in acqua; Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua; Tenore massimo di cloro: 3%	Solfato di magnesio monoidrato, carbonato di magnesio ottenuto dal carbonato di calcio e magnesio, solfato di potassio	
427	Kieserite con carbonato di magnesio	20% MgO	Ossido di magnesio totale	Magnesio valutato come ossido di magnesio totale, almeno il 60% del tenore dichiarato di MgO solubile in acqua	Solfato di magnesio monoidrato, carbonato di magnesio ottenuto da carbonato di calcio e magnesio	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
430	Soluzione di cloruro di magnesio *	13% MgO	Ossido di magnesio solubile in acqua	Magnesio valutato come MgO solubile in acqua. Tenore massimo di calcio: 2%	Cloruro di magnesio, anche cloruro di calcio	
431	Sospensione di concimi magnesiaci	15% MgO	Ossido di magnesio solubile in acqua	Magnesio valutato come magnesio totale	Ossido di magnesio, idrossido di magnesio o sali di magnesio	
432	Concimi magnesiaci concentrati	70% MgO	Magnesio totale	Magnesio valutato come magnesio totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4,0 mm	Ossido di magnesio	
440	Zolfo elementare *	98% S	Zolfo	Zolfo valutato come S o SO ₃ totale (245%)	Prodotto di origine naturale o industriale	
441	Zolfo elementare	80% S	Zolfo	Zolfo valutato come S o SO ₃ totale (200%)	Prodotto di origine naturale o industriale, anche con aggiunta di additivi di formulazione non dannosa per la salute	
442	Concimi a base di zolfo e magnesio	15% SO ₃ 6% MgO	Anidride solforica, ossido di magnesio totale	Zolfo valutato come S (6%) o SO ₃ . Magnesio valutato come ossido di magnesio totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4 mm.	Solfati, idrossidi, carbonati o ossidi di calcio o magnesio di origine naturale o industriale, anche granulazione del prodotto macinato secondo quanto specificato nella colonna 5	L'indicazione può riportare il tenore di ossido di calcio, valutato come CaO, se questo raggiunge almeno il 2%.

Allegato 1, parte 2

Concimi senza obbligo di notifica**Concimi minerali composti****Esigenze per i singoli tipi di concime**

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
610	Concime NPK*	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 20%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua	Finezza di macinazione secondo l'articolo 6 capoverso 5	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	
611	Concime NPK	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 20%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e da 6 a 9 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	
612	Concime NPK con crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o ureaformaldeide*	5% N 5% P ₂ O ₅	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e da 6 a 8 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 cpv. 5)	Almeno il 25% dell'azoto deve provenire dalle forme d'azoto da 6 a 8. Almeno il 60% del tenore della forma d'azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda	Prodotto ottenuto per via chimica	Per la forma d'azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
620	Concime NPK, ricoperto	5% K ₂ O totale 20% 3% N 5% P ₂ O ₅	Ossido di potassio solubile in acqua Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze non dannose per la salute	
621	Concime NPK, parzialmente ricoperto	5% K ₂ O totale 20% 3% N 5% P ₂ O ₅	Ossido di potassio solubile in acqua Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 9 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)	Le forme d'azoto da 6 a 8 possono essere presenti unicamente nella percentuale di prodotto non ricoperta	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dei granelli con sostanze di ricopertura non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 25%	
622	Concime NPK, con azoto ricoperto	5% K ₂ O totale 20% 3% N 5% P ₂ O ₅	Ossido di potassio solubile in acqua Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Granulazione e rivestimento dell'azoto con sostanze non dannose per la salute. La percentuale ricoperta non deve essere inferiore al 50%	Per l'azoto ricoperto devono essere dichiarati i tenori delle forme d'azoto da 2 a 4.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
630	Concime NPK, incapsulato	3% N 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 20%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela. Dissoluzione in acqua dei rispettivi sali successivamente incapsulati con sostanze non dannose per la salute	Il concime deve essere messo in commercio unicamente in contenitori chiusi provvisti di indicazioni inerenti ai campi d'applicazione.
640	Soluzione di concime NPK*	2% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O totale 15%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità 1 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua a pressione atmosferica	
641	Soluzione di concime NPK con ureaformaldeide	2% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O totale 15%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e 7 (art. 6 cpv. 4) Fosfato solubile in acqua Ossido di potassio solubile in acqua	Almeno il 25% dell'azoto deve provenire dalla forma d'azoto 7. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide) × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua a pressione atmosferica	
650	Sospensione di concime NPK*	3% N 4% P ₂ O ₅ 4% K ₂ O	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità 1 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
		totale 20%	solubile in acqua			
651	Sospensione di concime NPK con ureaformaldeide	2% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e 7 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3, 8 e 9 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua	Almeno il 25% dell'azoto deve provenire dalla forma d'azoto 7. Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide) × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua a pressione atmosferica	
		totale 15%				
660	Sospensione di concime NPK con carbonato di magnesio	3% N 4% P ₂ O ₅ 4% K ₂ O 2% MgO 10% CaCO ₃ totale 35%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità 1 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio totale Carbonato di calcio	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026. Indicazioni relative al tenore e altri requisiti all'articolo 6 capoverso 5	Prodotto stabile ottenuto per sospensione in acqua, con aggiunta di carbonato di magnesio a pressione atmosferica	
710	Concime NP *	3% N 5% P ₂ O ₅ totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5)	Finezza di macinazione secondo l'articolo 6 capoverso 5	Prodotto ottenuto per via chimica e per miscela	
711	Concime NP con crotonilidendiurea,	3% N	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e da 6 a	Almeno il 25% dell'azoto deve provenire dalle forme d'azoto da	Prodotto ottenuto per via chimica o per	Per la forma d'azoto 7 devono essere dichiarati il

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	isobutilidendiurea o ureaformaldeide*	5% P ₂ O ₅ totale 18%	8 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)	6 a 8. Almeno il 60% del tenore della forma d'azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda	miscela	tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.
720	Concime NP	3% N 5% P ₂ O ₅ totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 9 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)	Per le forme d'azoto da 2 a 9, i tenori devono essere dichiarati soltanto se raggiungono l'1%	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	
730	Soluzione di concime NP *	3% N 5% P ₂ O ₅ totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Fosfato solubile in acqua	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua a pressione atmosferica	
731	Soluzione di concime NP con ureaformaldeide	5% N 5% P ₂ O ₅ totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e 7 (art. 6 cpv. 4) Fosfato solubile in acqua	Almeno il 60% del tenore della forma d'azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua a pressione atmosferica	Per la forma d'azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.
740	Sospensione di concime NP *	3% N 5% P ₂ O ₅ totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5)	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua a pressione atmosferica	
750	Concime NK *	3% N	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 5 (art. 6		Prodotto ottenuto per via chimica e per	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
		5% K ₂ O totale 18%	cpv. 4) Ossido di potassio solubile in acqua		miscela	
751	Soluzione di concime NK con crotonilidendiurea, isobutilidendiurea o ureaformaldeide *	5% N 5% K ₂ O totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e da 6 a 8 (art. 6 cpv. 4) Ossido di potassio solubile in acqua	Almeno il 60% del tenore della forma d'azoto 7 deve risultare solubile in acqua calda	Prodotto ottenuto per via chimica	Per la forma d'azoto 7 devono essere dichiarati il tenore di azoto solubile in acqua fredda e il tenore di azoto solubile in acqua calda.
760	Concime NK contenente magnesio	3% N 5% K ₂ O 2% MgO totale 20%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 9 (art. 6 cpv. 4) Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio totale		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	L'indicazione può riportare il tenore di calcio, valutato come CaO, se questo raggiunge almeno il 10%.
770	Soluzione di concime NK *	3% N 5% K ₂ O totale 15%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 (art. 6 cpv. 4) Ossido di potassio solubile in acqua	Tenore massimo di biureto: N ureico × 0,026	Prodotto stabile ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua a pressione atmosferica	
780	Soluzione di concime con ureaformaldeide	5% N 5% K ₂ O totale 18%	Azoto nelle forme d'azoto da 1 a 4 e 7 (art. 6 cpv. 4) Ossido di potassio solubile in acqua	Tenore massimo di biureto: (N ureico + N dell'ureaformaldeide) × 0,026	Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
810	Concime PK *	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 18%	Fosfato con solubilità da 1 a 8 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua	Finezza di macinazione secondo l'articolo 6 capoverso 5	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	
820	Concime PK	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 18%	Fosfato con solubilità da 1 a 10 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua		Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela	
830	Concime PK con carbonato di calcio	10% P ₂ O ₅ 10% K ₂ O 40% CaCO ₃	Fosfato con solubilità 8 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua Carbonato di calcio	Calce valutata come CaCO ₃	Prodotto ottenuto per miscela, con aggiunta di carbonato di calcio, anche di alghe marine	
831	Concime PK con calce di convertitore o metallurgica	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O 10% CaO P ₂ O ₅ e K ₂ O totale 18%	Fosfato con solubilità 5, 6 o 10 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di calcio	Calce valutata come CaO	Prodotto ottenuto per miscela, con aggiunta di calce di convertitore o metallurgica, anche aggiunta di calce di convertitore con fosfato o metallurgica contenente fosfato	
840	Soluzione di concime PK *	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 18%	Fosfato con solubilità 1 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua		Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
850	Sospensione di concime PK *	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O totale 18%	Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua	Indicazioni relative al tenore e altri requisiti all'articolo 6 capoverso 5	Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua	
851	Sospensione di concime PK con carbonato di magnesio	5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O 2% MgO 10% CaCO ₃ totale 18%	Fosfato con solubilità da 1 a 3 (art. 6 cpv. 5) Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio totale Carbonato di calcio	Indicazioni relative al tenore e altri requisiti all'articolo 6 capoverso 5	Prodotto ottenuto per via chimica e per sospensione in acqua	

Allegato 1, parte 3

Concimi con obbligo di notifica**Concimi organici e organo-minerali****Esigenze per i singoli tipi di concime**

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1. Concimi organici e organo-minerali semplici						
910	Concime organico azotato, fosfatico o potassico	10% SO 3% N o 3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
911	Concime organo-minerale azotato, fosfatico o potassico	10% SO 3% N o 3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua	Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno 1/3 dell'azoto totale		Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 5.
915	Concime organico azotato con peptidi e amminoacidi	10% SO 14% N	Sostanza organica Azoto legato organicamente	Azoto valutato come azoto totale	Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali, essiccazione	
920	Soluzione di concime organico azotato, fosfatico o potassico	10% SO 3% N o 3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
921	Soluzione di concime organo-minerale	10% SO 3% N o	Sostanza organica Azoto totale			Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	azotato, fosfatico o potassico	3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			osservate le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 5.
922	Sospensione di concime organico azotato, fosfatico o potassico	10% SO 3% N o 3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
923	Sospensione di concime organo-minerale azotato, fosfatico o potassico	10% SO 3% N o 3% P ₂ O ₅ o 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 5.
924	Soluzione di concime organico azotato con peptidi e amminoacidi	10% SO 8% N	Sostanza organica Azoto legato organicamente	Azoto valutato come azoto totale	Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali	
925	Soluzione di concime organo-minerale azotato con peptidi e amminoacidi	10% SO 8% N	Sostanza organica Azoto totale	Azoto valutato come azoto totale. Tenore minimo di azoto amminico: 5%N	Peptidi e amminoacidi. Idrolisi delle proteine animali o vegetali, con aggiunta di cloruro d'ammonio o solfato d'ammonio	

2. Concimi organici e organo-minerali composti

940 Concime organico 10% SO Sostanza organica

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
		1% N 1% P ₂ O ₅ 1% K ₂ O totale 3%	Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
941	Concime organo-minerale	10% SO 2% N 2% P ₂ O ₅ 2% K ₂ O totale 6%	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua	Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno 1/3 dell'azoto totale		Nel caso di aggiunta di fosfato minerale vanno osservate le indicazioni di cui all'articolo 6 capoverso 5.
942	Concime organico composto	10% SO 3% per ogni elemento nutritivo principale indicato; totale 5%	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			Possibile denominazione del tipo: nome degli(dell') elementi(o) nutritivi(o) preceduto da "concime organico composto a prevalenza di".
943	Concime organo-minerale composto	10% SO 6% per ogni elemento nutritivo principale indicato; totale 10%	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua	Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno 1/3 dell'azoto totale		Possibile denominazione del tipo: nome degli(dell') elementi(o) nutritivi(o) preceduto da "concime organo-minerale composto a prevalenza di".
951	Concime organico NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
952	Concime organo-minerale NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua	Se viene aggiunto azoto nelle forme di azoto da 6 a 8, esso deve costituire almeno 1/3 dell'azoto totale		
953	Soluzione di concime organico NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
954	Soluzione di concime organo-minerale NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
955	Sospensione di concime organico NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
956	Sospensione di concime organo-minerale NPK, NP, NK o PK	10% SO 3% N 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Sostanza organica Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua			
970	Concime ottenuto dalla miscela di torba con uno o più elementi nutritivi principali: azoto, fosforo o	30% SO 1% per ogni elemento nutritivo principale	Sostanza organica; Azoto totale Fosfato totale Ossido di potassio solubile in acqua	Sostanza organica valutata come perdita di calcinazione. Azoto valutato come azoto totale senza prendere in considerazione l'azoto della torba. Fosfato	Lavorazione della torba con aggiunta di concimi minerali	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	potassio	miscelato		valutato come fosfato totale. Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua		
980	Guano d'uccelli (vero guano)	6% N 12% P ₂ O ₅ 2% K ₂ O	Azoto totale Fosfato totale Potassio totale		Prodotto ottenuto dalla macinazione di escrementi, essiccati naturalmente, di uccelli che si cibano di pesci, come pure eventualmente di singole carcasse di uccelli	Deve essere indicata la provenienza (p.es. guano del Perù).
981	Guano disgregato	7% N 9% P ₂ O ₅	Azoto totale Fosfato solubile in acqua		Disgregazione del guano naturale con acidi	Devono essere indicate la specie animale e la provenienza.

Concimi con obbligo di notifica

(Eccezione: non soggiacciono all'obbligo di notifica i tipi di concime designati come "CONCIMI CE", contrassegnati da un asterisco (*) nella colonna 2)

Concimi con microelementi

Per microelementi in forma complessa si intende il legame di un metallo in una delle seguenti forme di chelati o complessi:

1. Agenti chelanti:

Acidi o sali di sodio, potassio od ammonio di:

EDTA	Acido etilendiamminotetraacetico	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
HEEDTA	Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
DTPA	Acido dietilentriammoniopentaacetico	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
EDDHA [o,o]	Acido etilendiammino-di (o-idrossifenilacetico)	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
EDDHA [o,p]	Acido etilendiammino-N-(o-idrossifenilacetico)	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
EDDCHA	Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil acetico)	$C_{20}H_{20}O_{10}N_2$
EDDHMA [o,o]	Acido etilendiammino-di (o-idrossi-o-metilfenilacetico)	$C_{20}H_{24}O_6N_2$
EDDHMA [o,p]	Acido etilendiammino-di (o-idrossi-p-metilfenilacetico)	$C_{20}H_{24}O_6N_2$
EDDHSA	Acido etilendiammino-di (2-idrossi-5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione	$C_{18}H_{20}O_{12}S_2 + n^*$ ($C_{12}H_{14}O_8N_2S$)
TMHBED ¹	Acido trimetilendiammino-N, N-bis-(O-idrossibenzil)-N, N-diacetico	$C_{21}H_{26}O_6N_2$
NTA ¹	Acido nitrilotriacetico	$C_6H_9O_6N$

¹Non in concimi designati come "CONCIMI CE".

2. Agenti complessanti:

HEDPA¹

Acido organofosforico (1-idrossietilideno) difosforico

C₂H₈O₇P₂Acido citrico¹C₆H₈O₂¹Non in concimi designati come "CONCIMI CE".**Esigenze per i singoli concimi**

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7

1. Concimi minerali semplici e composti**Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nelle parti 1 e 2**

1010	La denominazione del tipo di concime va completata con la dicitura "con microelementi" o con la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l'ordine stabilito nella colonna 3 *	<p>a) Per colture o pascoli</p> <p>0,01% B 0,002% Co 0,01% Cu 0,5% Fe 0,1% Mn 0,001% Mo o 0,01% Zn</p> <p>b) Per uso orticolo o nebulizzazione sul fogliame</p> <p>0,01% B 0,002% Co 0,002% Cu 0,02% Fe 0,01% Mn 0,001% Mo o 0,002% Zn</p>	Microelementi valutati come tenore totale o come tenore solubile in acqua	Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi	Va indicato il campo d'applicazione secondo quanto specificato nella colonna 2. I microelementi che costituiscono gli ingredienti normali del concime possono essere dichiarati purché siano presenti nelle quantità minime precisate nella colonna 3. Il tenore va dichiarato come segue: a) per gli elementi nutritivi non completamente solubili in acqua, il tenore totale e, qualora almeno la metà del tenore totale sia solubile in acqua, il tenore solubile in acqua; b) per gli elementi nutritivi completamente solubili in acqua, soltanto il tenore solubile in acqua.
------	--	--	---	---	---

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7

2. Concimi organici e organo-minerali

Aggiunta di microelementi ai tipi di concime elencati nella parte 3

1011	La denominazione del tipo di concime, ad eccezione del concime miscelato a base di torba, va completata con la dicitura "con microelementi" o con la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l'ordine stabilito nella colonna 2	0,01% 0,01% 0,05% 0,1% 0,001 oppure 0,01%	B Cu Fe Mn Mo o Zn	Microelementi valutati come tenore totale	Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi
1012	La denominazione del tipo di concime a base di torba va completata con la dicitura "con microelementi" o con la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l'ordine stabilito nella colonna 2	0,01% 0,01% 0,003%	B Fe Cu	Microelementi valutati come tenore totale	Come dagli articoli corrispondenti: aggiunta di microelementi

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
Concimi con microelementi						
1. Concime borato						
1020	Borato di calcio *	7% B	Boro	Boro valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Borato di calcio. Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite	
1030	Boro etanolammina *	8% B	Boro solubile in acqua	Boro valutato come B solubile in acqua	Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolammina	
1040	Borato di sodio *	10% B	Boro solubile in acqua	Boro valutato come B solubile in acqua	Borato di sodio	
1050	Acido borico *	14% B	Boro solubile in acqua	Boro valutato come B solubile in acqua	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	
1060	Soluzione di concime borato *	2% B	Boro solubile in acqua	Boro valutato come B solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di boro etanolammina, di borato di sodio o di acido borico	
1070	Sospensione di concime borato *	2% B	Boro solubile in acqua	Boro valutato come B solubile in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di boro etanolammina, di borato di sodio o di acido borico	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
2. Concime al cobalto						
1110	Chelato di cobalto *	2% Co	Cobalto solubile in acqua	Cobalto valutato come Co solubile in acqua, almeno l'80% del tenore dichiarato in forma chelata	Chelato di cobalto	
1120	Sale di cobalto *	19% Co	Cobalto solubile in acqua	Cobalto valutato come Co solubile in acqua	Sale di cobalto	L'anione del sale deve essere dichiarato.
1130	Soluzione di concime al cobalto *	2% Co	Cobalto solubile in acqua	Cobalto valutato come Co solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale di cobalto o di un chelato di cobalto	L'anione del sale deve essere dichiarato.
3. Concime a base di rame						
1210	Concime a base di rame *	5% Cu	Rame	Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Prodotto ottenuto miscelando sale di rame, ossido di rame, idrossido di rame o un chelato di rame, anche aggiunta di un supporto non nocivo	Il tenore di rame solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del rame totale. La composizione deve essere dichiarata secondo quanto specificato nella colonna 6.
1220	Chelato di rame *	9% Cu	Rame solubile in acqua	Rame valutato come Cu solubile in acqua, almeno l'80% del tenore dichiarato in forma chelata	Chelato di rame	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1230	Sale di rame *	20% Cu	Rame solubile in acqua	Rame valutato come Cu solubile in acqua	Sale di rame	L'anione del sale deve essere dichiarato.
1240	Idrossido di rame *	45% Cu	Rame	Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Idrossido di rame	
1250	Ossido di rame *	70% Cu	Rame	Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Ossido di rame	
1251	Ossicloruro di rame	50% Cu	Rame	Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Ossicloruro di rame	
1252	Sospensione di ossicloruro di rame	17% Cu	Rame	Rame valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Prodotto ottenuto per sospensione di ossicloruro di rame	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1260	Soluzione di concime a base di rame *	3% Cu	Rame solubile in acqua	Rame valutato come Cu solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale di rame o di un chelato di rame	L'anione del sale deve essere dichiarato.
4. Concime a base di ferro						
1310	Chelato di ferro *	5% Fe	Ferro solubile in acqua	Ferro valutato come Fe solubile in acqua, almeno l'80% del tenore dichiarato in forma chelata	Chelato di ferro	
1320	Sale di ferro *	12% Fe	Ferro solubile in acqua	Ferro valutato come Fe solubile in acqua	Sale di ferro (Fe II)	L'anione del sale deve essere dichiarato.
1330	Soluzione di concime a base di ferro *	2% Fe	Ferro solubile in acqua	Ferro valutato come Fe solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale di ferro o di un chelato di ferro	
1340	Sospensione di concime a base di ferro	5% Fe	Ferro	Ferro valutato come tenore totale, almeno il 2% Fe solubile in acqua	Prodotto ottenuto per reazione dei sali di ferro con acido fosforico	
5. Concime a base di manganese						
1410	Chelato di manganese *	5% Mn	Manganese solubile in acqua	Manganese valutato come Mn solubile in acqua, almeno l'80% del tenore dichiarato in forma chelata	Chelato di manganese	.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1420	Concime a base di manganese *	17% Mn	Manganese	Manganese valutato come tenore totale	Prodotto ottenuto miscelando sale di manganese e ossido di manganese	Il tenore di manganese solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del manganese totale.
1430	Sale di manganese *	17% Mn	Manganese solubile in acqua	Manganese valutato come Mn solubile in acqua		L'anione del sale deve essere dichiarato.
1440	Ossido di manganese *	40% Mn	Manganese	Manganese valutato come tenore totale. Finezza di macinazione: passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 0,063 mm	Ossido di manganese	
1450	Soluzione di concime a base di manganese *	3% Mn	Manganese solubile in acqua	Manganese valutato come Mn solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale di manganese o di un chelato di manganese	L'anione del sale deve essere dichiarato.
6.	Concime a base di molibdeno					
1510	Concime a base di molibdeno *	35% Mo	Molibdeno solubile in acqua	Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua	Prodotto ottenuto miscelando molibdato di sodio e molibdato d'ammonio	
1520	Molibdato di sodio *	35% Mo	Molibdeno solubile in acqua	Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua	Molibdato di sodio	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1530	Molibdato d'ammonio *	50% Mo	Molibdeno solubile in acqua	Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua	Molibdato d'ammonio	
1540	Soluzione di concime a base di molibdeno *	3% Mo	Molibdeno solubile in acqua	Molibdeno valutato come Mo solubile in acqua	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di molibdato di sodio e molibdato d'ammonio	
7. Concime a base di zinco						
1610	Chelato di zinco *	5% Zn	Zinco solubile in acqua	Zinco valutato come tenore totale	Chelato di zinco. Almeno l'80% del tenore dichiarato in forma chelata	
1620	Sale di zinco *	15% Zn	Zinco solubile in acqua	Zinco valutato come tenore totale	Sale di zinco	L'anione del sale deve essere dichiarato.
1630	Ossido di zinco *	70% Zn	Zinco totale	Zinco valutato come tenore totale	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	Il tenore di zinco solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del tenore totale.
1640	Concime a base di zinco *	30% Zn	Zinco totale	Zinco valutato come tenore totale	Prodotto ottenuto miscelando sale di zinco e ossido di zinco	Il tenore di zinco solubile in acqua può essere dichiarato se risulta pari ad almeno ¼ del tenore totale.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1650	Soluzione di concime a base di zinco *	3% Zn	Zinco solubile in acqua	Zinco valutato come tenore totale	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di sale di zinco o di un chelato di zinco	L'anione del sale deve essere dichiarato.
8. Concime con microelementi ottenuto da miscelazione						
1660	La denominazione del tipo "concime con microelementi ottenuto da miscelazione" (soluzione di concime con microelementi ottenuto da miscelazione) va completata con la dicitura "con microelementi" o con la preposizione "con", seguita dai nomi dei microelementi presenti e dal loro simbolo chimico secondo l'ordine stabilito nella colonna 3 *	Microelementi a) esclusivamente in forma minerale 0,2% B 0,02% Co 0,5% Cu 2% Fe 0,5% Mn 0,02% Mo 0,5% Zn b) in forma chelata o complessa 0,2% B 0,02% Co 0,1% Cu 0,3% Fe 0,1% Mn 0,1% Zn totale minimo: in forma solida 5%, in soluzione 2%	Boro Cobalto Rame Ferro Manganese Molibdeno Zinco	Microelementi valutati come tenore totale o come tenore solubile in acqua	Prodotto ottenuto miscelando sali solubili in acqua o chelati, anche per dissoluzione in acqua	In base alla qualità il tipo di concime va designato come "concime con microelementi ottenuto da miscelazione" o "soluzione di concime con microelementi ottenuto da miscelazione". Il concime deve contenere almeno due dei microelementi elencati nella colonna 3. Vanno indicati i tenori in forma chelata e gli agenti chelanti. Il tenore va dichiarato come segue: a) per gli elementi nutritivi non ompletamente solubili in acqua, il tenore totale e, qualora almeno la metà del tenore totale sia solubile in acqua, il tenore solubile in acqua; b) per gli elementi nutritivi completamente solubili in acqua, soltanto il tenore solubile in acqua.

Allegato 1, parte 5

Ammendanti minerali senza obbligo di notifica e ammendanti organici nonché organo-minerali con obbligo di notifica**Ammendanti minerali e organici****Esigenze per i singoli tipi di concime**

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1. Ammendanti minerali						
1710	Carbonato di calcio (carbonato di magnesio)	75% CaCO ₃	Carbonato di calcio	Calce valutata come CaCO ₃ . Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 1,0 mm. Reattività valutata in base a trasformazione in acido cloridrico diluito: minimo 30%. Reattività con un tenore del 25% MgCO ₃ : minimo 10%	Carbonato di calcio, anche carbonato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso, anche granulazione del prodotto macinato secondo le indicazioni della colonna 5	Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio" se il tenore di carbonato di magnesio, valutato come MgCO ₃ , è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di carbonato di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaCO ₃ ed inoltre se il carbonato di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Se nella preparazione viene aggiunta roccia dolomitica, il carbonato di magnesio può essere dichiarato soltanto se la roccia dolomitica impiegata ha una reattività di almeno il 10%. Il concime può recare la dicitura "facilmente disgregabile" se la reattività raggiunge l'80%.
1711	Carbonato di calcio con aggiunta di torba	65% CaCO ₃	Carbonato di calcio	Calce valutata come CaCO ₃ . Finezza di macinazione:	Carbonato di calcio, torba. Prodotto ottenuto	Il concime può essere designato anche come Calce AZ, qualora

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
	Carbonato di calcio di alghe marine	65% CaCO ₃	Carbonato di calcio	passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,5 mm passaggio di almeno il 50% al setaccio a maglia di 0,8 mm. Reattività valutata in base a trasformazione in acido cloridrico diluito: minimo 30%	dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso, aggiunta di torba, anche aggiunta di azotobatteri autorizzati	contenga 1000 cellule attive di azotobatteri per g, valutate in base alla loro crescita su agar. Il concime può recare la dicitura "facilmente disgregabile" se la reattività raggiunge l'80%.
1713	Calce con fosfato naturale tenero (carbonato di magnesio con fosfato naturale tenero)	65% CaCO ₃ 3% P ₂ O ₅	Carbonato di calcio, fosfato solubile in acidi minerali, fosfato solubile il acido formico al 2%	Calce valutata come CaCO ₃ . Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, almeno il 55% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%.	Carbonato di calcio, fosfato tricalcico, anche carbonato di magnesio o solfato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso, con aggiunta di solfato di magnesio. Finezza di macinazione delle materie prime: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm	Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio con fosfato naturale tenero" se il tenore di carbonato di magnesio, valutato come MgCO ₃ , è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di carbonato di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaCO ₃ ed inoltre se il carbonato di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1714	Carbonato di calcio con fosfato (carbonato di magnesio con fosfato)	65% CaCO ₃ 5% P ₂ O ₅	Carbonato di calcio, anidride fosforica solubile in citrato ammonico	Calce valutata come CaCO ₃ . Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico. Se granulato: decomposizione dei granelli sotto l'influsso dell'umidità	<p>passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. Anche granulazione del prodotto macinato</p> <p>Carbonato di calcio, fosfato calcico alcalino, fosfato bicalcico, anche carbonato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso. Finezza di macinazione delle materie prime: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfati</p>	<p>Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio con fosfato naturale tenero" se il tenore di carbonato di magnesio, valutato come MgCO₃, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di carbonato di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaCO₃ ed inoltre se il carbonato di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Vanno indicati i fosfati secondo quanto precisato nella colonna 6.</p>

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1715	Carbonato di calcio con fosfato e potassio (carbonato di magnesio con fosfato e potassio)	50% CaCO ₃ 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Carbonato di calcio, fosfato solubile in citrato ammonico, ossido di potassio solubile in acqua	Calce valutata come CaCO ₃ . Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico. Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua.	<p>disgregati con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglia di 0,63 mm passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 0,16 mm. Anche granulazione del prodotto macinato</p> <p>Carbonato di calcio, fosfato calcico alcalino, fosfato bicalcico, solfato di potassio e cloruro di potassio, anche carbonato di magnesio o solfato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso. Finezza di macinazione delle materie prime: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Aggiunta di fosfati disgregati con finezza di</p>	<p>Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio con fosfato e potassio" se il tenore di carbonato di magnesio, valutato come MgCO₃, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di carbonato di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaCO₃ ed inoltre se il carbonato di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Vanno indicati i fosfati secondo quanto precisato nella colonna 6.</p>

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1716	Carbonato di calcio con zolfo (carbonato di magnesio con zolfo)	65% CaCO ₃ 2% S	Carbonato di calcio, zolfo	Calce valutata come CaCO ₃ . Reattività valutata in base a trasformazione in acido cloridrico diluito: minimo 30%. Reattività con un tenore del 25% MgCO ₃ : minimo 10%. Zolfo valutato come S.	<p>macinazione: passaggio di almeno il 96% al setaccio a maglia di 0,63 mm passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 0,16 mm. Anche granulazione del prodotto macinato</p> <p>Carbonato di calcio, anche carbonato di magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di roccia calcarea, roccia dolomitica o gesso. Finezza di macinazione delle materie prime: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,0 mm passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 1,0 mm. Aggiunta di solfato di calcio a vari gradi d'idratazione d'origine naturale od industriale. Anche granulazione del prodotto macinato secondo quanto precisato</p>	Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio con zolfo" se il tenore di carbonato di magnesio, valutato come MgCO ₃ , è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di carbonato di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaCO ₃ ed inoltre se il carbonato di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Se nella preparazione viene aggiunta roccia dolomitica, il carbonato di magnesio può essere dichiarato soltanto se la roccia dolomitica impiegata ha una reattività di almeno il 10%. Il concime può recare la dicitura "facilmente disgregabile" se la reattività raggiunge l'80%.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1720	Calce viva (calce viva granulata) (calce magnesiaca viva), (calce magnesiaca viva granulata)	65% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm. All'atto della prima messa in commercio, al massimo il 9% di CaO può essere legato al CO ₂	<p>nella colonna 5</p> <p>Ossido di calcio, anche ossido di magnesio. Prodotto ottenuto dalla calcinazione di roccia calcarea, di roccia dolomitica o di gesso</p>	Il concime può essere designato come "calce magnesiaca viva" se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed inoltre se il magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Il concime può essere designato come "calce viva granulata" o come "calce magnesiaca viva granulata", se rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm, di cui al massimo il 5% al setaccio a maglia di 0,4 mm.
1721	Calce viva con zolfo (calce viva granulata con zolfo; calce magnesiaca viva con zolfo, calce magnesiaca viva granulata con zolfo)	60% CaO 2% S	Ossido di calcio, zolfo	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm. All'atto della prima messa in commercio, al massimo il 9% di CaO può essere legato al CO ₂ . Zolfo valutato come S	Ossido di calcio, anche ossido di magnesio. Prodotto ottenuto dalla calcinazione di roccia calcarea, di roccia dolomitica o di gesso. Aggiunta di solfato di calcio a vari gradi d'idratazione d'origine naturale od industriale	Il concime può essere designato come "calce magnesiaca viva con zolfo" se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed inoltre se l'ossido di magnesio viene dichiarato anche quale

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1722	Carbonato di calcio a pezzi (carbonato di magnesio a pezzi)	65% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO. All'atto della prima messa in commercio, al massimo il 9% di CaO può essere legato al CO ₂	Ossido di calcio, anche ossido di magnesio. Prodotto ottenuto dalla calcinazione di roccia calcarea, di roccia dolomitica o di gesso	<p>elemento nutritivo. Il concime può essere designato come "calce viva granulata" o come "calce magnesiaca viva granulata", se rispetta i seguenti requisiti.</p> <p>Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 6,3 mm, di cui al massimo il 5% al setaccio a maglia di 0,4 mm.</p> <p>Il concime può essere designato come "carbonato di magnesio a pezzi" se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed inoltre se l'ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo.</p>
1730	Calce spenta (calce magnesiaca spenta)	60% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione: Passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4,0 mm, passaggio al setaccio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 2,0 mm. All'atto della prima messa in	Idrossido di calcio, anche idrossido di magnesio. Prodotto ottenuto per separazione ed idratazione di roccia calcarea, di roccia dolomitica o di gesso	Il concime può essere designato come "calce magnesiaca spenta" se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1731	Calce mescolata (calce magnesiaca mescolata)	55% CaO	Ossido di calcio	commercio, al massimo il 9% di CaO può essere legato al CO ₂ Calce valutata come CaO, almeno ¹ / ₄ del tenore dichiarato come ossido. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4,0 mm, passaggio al setaccio di almeno il 50% al setaccio a maglia di 0,8 mm	Carbonato di calcio, idrossido di calcio o ossido di calcio anche carbonato di magnesio, idrossido di magnesio o ossido di magnesio. Prodotto ottenuto per miscela di carbonato di calcio, calce viva o calce spenta oppure per calcinazione parziale di roccia calcarea o roccia dolomitica	inoltre se l'ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo. Il concime può essere designato come "calce magnesiaca mescolata" se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo ed inoltre se l'ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo.
1740	Calce metallurgica (calce metallurgica granulata)	42% CaO	Calciumoxid	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm, passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 0,315 mm	Silicati di calcio e magnesio. Prodotto ottenuto dalla macinazione di scorie di altiforni	Il concime può essere designato come "calce metallurgica granulata" se le materia prime vengono macinate secondo quanto precisato nella colonna 5 e se il concime rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,15 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 1,6 mm.
1741	Calce metallurgica con fosfato naturale tenero	40% CaO 3% P ₂ O ₅	Ossido di calcio, anidride fosforica	Calcio valutato come CaO. Fosfato valutato come P ₂ O ₅	Silicati di calcio e magnesio, fosfato	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1742	Calce metallurgica con fosfato e potassio (calce metallurgica granulata con fosfato e potassio)	30% CaO 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Ossido di calcio, fosfato solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino, se preparato come specificato nella colonna 6 lettera b anche fosfato solubile in acidi minerali e in acido formico al 2%,	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione della calce metallurgica usata: a) passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1 mm, passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 0,315 mm; b) passaggio di almeno il 97% al setacci a maglia di	tricalcico e fosfato calcico dalla calce metallurgica con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. Aggiunta di fosfato naturale tenero con finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglia di 0,125 mm, passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglia di 0,063 mm. Silicati di calcio e magnesio. Prodotto ottenuto dalle scorie di altiforni mediante: a) macinazione o b) setacciatura Aggiunta di fosfati disgregati (fosfato naturale tenero solo nella preparazione di cui alla lettera b) e di cloruro di	Il concime può essere designato come "calce metallurgica granulata" se le materie prime vengono macinate secondo quanto precisato nella colonna 6 e se il concime rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,15 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 1,6 mm.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
			ossido di potassio solubile in acqua	3,15mm Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino (Petermann). Se prodotto come specificato nella colonna 6 lettera b, fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55% del tenore dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2%. Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	potassio o solfato di potassio, anche scorie potassiche	
1743	Calce di convertitore	40% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO. Finezza di macinazione: a) passaggio di almeno il 97% a setaccio a maglia di 1,0 mm, passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 0,315 mm; b) passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,15 mm passaggio di almeno il 40% al setaccio a maglia di 0,315 mm. Solubilità del calcio e del	Silicati e ossidi di calcio e magnesio, composti di ferro e manganese. Prodotto ottenuto mediante: a) macinazione di scorie di convertitore b) setacciatura di scorie dissolte di convertitore, o c) setacciatura di scorie dissolte di siviera provenienti dalla lavorazione dell'acciaio non legato,	Nel caso di preparazione secondo quanto precisato nella colonna 6 lettera b) deve essere indicata la materia prima con la dicitura "scorie setacciate di convertitore"; secondo la lettera c) con la dicitura "scorie di siviera".

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
				magnesio, valutata in base a trasformazione in acido cloridrico diluito: minimo 30%	il cui tenore di silicato, valutato come SiO ₂ , raggiunge il 20%	
				c) passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm		
				passaggio di almeno il 50% al setaccio a maglia di 0,315 mm		
1744	Calce di convertitore con fosfato (calce di convertitore granulata con fosfato)	35% CaO 3% P ₂ O ₅	Ossido di calcio, fosfato solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino	Calce valutata come CaO. Fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino (Petermann). Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 1,0 mm, passaggio di almeno l'80% al setaccio a maglia di 0,315 mm	Silicati e ossidi di calcio e magnesio, composti di ferro e manganese. Prodotto ottenuto da scorie di convertitore contenenti fosfato, anche aggiunta di fosfati disgregati	Il concime può essere designato come "calce di convertitore granulata con fosfato" se le materie prime vengono macinate secondo quanto precisato nella colonna 5 e se il concime rispetta i seguenti requisiti. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno il 75% a setaccio a maglia di 1,6 mm.
1745	Calce di convertitore con fosfato e potassio (calce di convertitore granulata con fosfato e potassio)	30% CaO 3% P ₂ O ₅ 3% K ₂ O	Ossido di calcio, fosfato solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino, ossido di potassio solubile in acqua	Calce valutata come CaO, fosfato valutato come P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2% e in citrato ammonico alcalino (Petermann). Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua.	Silicati e ossidi di calcio e magnesio, composti di ferro e manganese. Aggiunta di fosfato disgregato e cloruro di potassio o solfato di potassio, anche scorie	Il concime può essere designato come "calce di convertitore granulata con fosfato e potassio" se le materie prime vengono macinate secondo quanto precisato nella colonna 6 lettera a) e se il concime rispetta i

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1750	Calce di escrementi di volatili	30% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO	Idrossido di calcio, calce di escrementi di volatili. prodotto ottenuto da calce viva ed escrementi umidi	<p>seguenti requisiti. Finezza di macinazione della componente "calce di convertitore con fosfato e potassio":</p> <p>passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 2,0 mm, passaggio di almeno il 75% al setaccio a maglia di 1,6 mm. Nel caso di preparazione secondo quanto precisato nella colonna 6 lettera b) deve essere indicata la materia prima con la dicitura "scorie setacciate di convertitore"; secondo la lettera c) con la dicitura "scorie di siviera".</p>

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1751	Calce viva di potassio (calce magnesiaca viva di potassio)	65% CaO 10% K ₂ O	Ossido di calcio Ossido di potassio	Calce valutata come CaO	di volatili Ossido di calcio o idrossido di calcio, anche ossido di magnesio o idrossido di magnesio, solfato di potassio o carbonato di potassio. Prodotto ottenuto dalla calce viva e da scorie potassiche	Il concime può essere designato come "calce magnesiaca viva di potassio"» se il tenore di ossido di magnesio, valutato come MgO, è di almeno il 15% e se, congiuntamente al tenore di ossido di calcio dichiarato, si raggiunge il tenore minimo di CaO ed inoltre se l'ossido di magnesio viene dichiarato anche quale elemento nutritivo.
1752	Calce residuale	30% CaO	Ossido di calcio	Calce valutata come CaO; Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 4 mm. Per carbonati di calcio o magnesio finezza di macinazione: passaggio di almeno il 97% al setaccio a maglia di 3,0 mm, passaggio di almeno il 70% al setaccio a maglia di 1,0 mm.	Ossidi, idrossidi o carbonati di calcio o magnesio. Prodotto ottenuto da scorie ad azione basica della produzione industriale, anche dalla lavorazione di roccia calcarea o roccia dolomitica	Va dichiarato il tipo di calce residuale.
1753	Calce carbonata	45% CaCO ₃	Carbonato di calcio	Calce valutata come CaO	Carbonato di calcio e altri composti di calcio e magnesio ad azione basica nonché componenti organiche. Prodotto ottenuto con aggiunta di calce e	

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1760	Polvere di roccia (polvere di pietre, polvere di rocce primitive, polvere di quarzo, polvere di basalto, polvere d'argilla)				anidride carbonica al precipitato del succo di barbabietole da zucchero Prodotto ottenuto dalla frantumazione e dalla lavorazione di pietre	
1770	Perlite				Prodotto ottenuto dalla frantumazione e dalla setacciatura di rocce vulcaniche (riolite), riscaldamento in condizione di depressione	
1771	Vermiculite				Prodotto ottenuto dal rigonfiamento del minerale argilloso vermiculite a circa 1100° C	
1772	Leca				Prodotto ottenuto dal rigonfiamento di minerali argillosi a circa 1150° C	
2. Ammendanti organici						
1810	Torba	40% SO	Sostanza organica	Sostanza organica valutata come perdita per calcinazione	Prodotto formatosi nelle torbiere partendo da residui vegetali ivi accumulati	Tenore di ceneri non superiore al 10%.

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
1811	Torba orticola	70% SO	Sostanza organica	Sostanza organica valutata come perdita per calcinazione	Prodotto ottenuto dall'essiccazione della torba	
1820	Ammendanti organici	10% SO	Sostanza organica	Al massimo il 3% di una o più sostanze: azoto, fosfato, potassio o zolfo.	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di sostanze animali, microbiche o vegetali	
3. Ammendanti organo-minerali						
1910	Ammendanti organo-minerali	10% SO	Sostanza organica	Al massimo il 3% di una o più sostanze: azoto, fosfato, potassio o zolfo.	Prodotto ottenuto dalla lavorazione di sostanze animali, microbiche o vegetali e dalla miscelazione con componenti minerali	

Allegato 1, parte 6

Concimi con obbligo di notifica**Concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio nonché altri prodotti****Esigenze per i singoli tipi di concime**

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
2010	Concimi aziendali		Azoto totale Fosfato totale Potassio totale Sostanza organica Tenore di sostanza secca		Trattati o no	Va indicata la specie animale da cui provengono i concimi aziendali. Va dichiarato il modo di preparazione.
2011	Letame essiccato	40% SO	Azoto totale Fosfato totale Potassio totale Sostanza organica Tenore di sostanza secca		Essiccazione e, all'occasione, condizionamento di letame o escrementi animali in granulati o cubetti	Va indicata la specie animale da cui proviene il letame.
2020	Fanghi di depurazione					Esigenze ai sensi dell'ORRPCchim.
2030	Composta		Azoto totale Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca			

N.	Denominazione del tipo	Tenori minimi (percentuale in massa)	Componenti che determinano il tipo, forma e solubilità degli elementi nutritivi	Valutazione; altre prescrizioni	Composizione; modo di preparazione	Disposizioni particolari
1	2	3	4	5	6	7
2040	Digestato		Azoto totale Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca			
2050	Acqua di processo		Azoto totale Fosfato totale Potassio totale Calcio Magnesio Sostanza organica Tenore di sostanza secca			
2060	Lana e polvere di lana	3% N	Azoto organico	Azoto valutato come azoto organico	Scarti ricchi di azoto provenienti dalla lavorazione della lana e dei relativi materiali	Va indicata la provenienza. Va dichiarato il tenore di azoto organico.
2070	Additivi per concimi aziendali					Additivi per liquame o letame.
2080	Miscele dei prodotti 2010, 2011 e 2030 a 2070					

Allegato 2
(art. 9)

Sottoprodotti di origine animale che non possono essere impiegati come concimi o componenti di concimi, salvo che siano stati autorizzati

- a. Farina di sangue e altri prodotti sanguigni;
- b. gelatina ottenuta da cascami di ruminanti;
- c. farina di carne e farina di carne e ossi;
- d. farina di ciccioli e pannelli di ciccioli;
- e. polvere di ossi;
- f. grasso estratto da parti di cascami della macellazione non commestibili;
- g. polvere di corna e di zoccoli;
- h. prodotti fabbricati a partire dai prodotti menzionati alle lettere a-g;
- i. cascami di prodotti menzionati alle lettere a-h.

Allegato 3
(art. 10)

Carichi massimi consentiti di metalli pesanti e inquinanti organici per la protezione del suolo

Carichi massimi di inquinanti per ettaro e anno

Cadmio (Cd)	5 g
Cobalto (Co)	60 g
Cromo (Cr)	300 g
Rame (Cu)	600 g
Mercurio (Hg)	5 g
Molibdeno (Mo)	20 g
Nichel (Ni)	80 g
Piombo (Pb)	300 g
Vanadio (V)	600 g
Zinco (Zn)	2000 g
AOX ^I	500 g
PCDD/PCDF ^{II}	60 µg I-TEQ
Somma PAK ^{III}	17 g
Benzo(a)pirene	3 g
PCB ^{IV}	1 g

^I Composti organici alogenati assorbibili.

^{II} Somma delle dibenzo-p-diossine policlorate e dei dibenzofurani policlorati; unità di misura: Equivalente di Tossicità Internazionale (I-TEQ).

^{III} Idrocarburi policiclici aromatici, somma dei seguenti 16 principali composti PAK dell'EPA (Priority pollutants list): naftalina, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenentrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, dibenzo(a,h)antracene e benzo(g,h,i)perilene.

^{IV} Bifenili policlorati (somma dei 7 congeneri secondo l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), n. IUPAC 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

Allegato 4
(art. 12)

Limiti di tolleranza

- a. I limiti di tolleranza fissati nel presente allegato rappresentano gli scarti ammessi fra il valore misurato e quello dichiarato del tenore dell'elemento nutritivo.
- b. Essi servono a compensare variazioni nella fabbricazione, nella campionatura e nell'analisi.
- c. Se per un elemento nutritivo non è indicato alcun valore limite, significa che non vi sono limitazioni riguardo al superamento del tenore dichiarato.
- d. I seguenti limiti di tolleranza sono ammessi per i tenori di elementi nutritivi dichiarati nei diversi tipi di concime.

1. Concimi minerali semplici

**Valori assoluti in percentuale in
massa di N, P₂O₅, K₂O, MgO, Cl**

1.1. Concimi azotati

Nitrato di calcio (nitrato di calce)	0,4
Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e magnesio)	0,4
Nitrato di sodio	0,4
Nitrato del Cile	0,4
Calcicocianamide	1,0
Calcicocianamide nitrata	1,0
Solfato ammonico	0,3
Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo	
- 32% o meno	0,8
- più del 32%	0,6
Solfonitrato ammonico	0,8
Solfonitrato di magnesio	0,8
Nitrato ammonico di magnesio	0,8
Urea	0,4
Sospensione di nitrato di calcio	0,4
Soluzione di concime azotato con ureaformaldeide	0,4
Sospensione di concime azotato con ureaformaldeide	0,4
Urea-ammonio solfato	0,5
Soluzione di concime azotato	0,6

Soluzione di nitrato ammonico ed urea	0,6
---------------------------------------	-----

1.2. Concimi fosfatici

Scorie Thomas:

- dichiarazione espressa da una forcella del 2% in massa	0,0
- dichiarazione espressa da un solo numero	1,0

Altri concimi fosfatici	(numero del concime nell'allegato 1 parte 1)	
-------------------------	---	--

Solubilità del P₂O₅ in:

- acido minerale	(230, 231, 250, 271)	0,8
- acido formico	(271)	0,8
- citrato ammonico neutro	(220, 221, 222)	0,8
- citrato ammonico alcalino	(240, 241, 250, 251, 260)	0,8
- acqua	(220, 221, 230)	0,9
	(222)	1,3

1.3. Concimi potassici

Sale grezzo di potassio	1,5
-------------------------	-----

Sale grezzo di potassio arricchito	1,0
------------------------------------	-----

Cloruro di potassio:

- 55% o meno	1,0
- più del 55%	0,5

Cloruro di potassio contenente sali di magnesio	1,5
--	-----

Solfato di potassio	0,5
---------------------	-----

Solfato di potassio contenente sali di magnesio	1,5
--	-----

1.4. Altri elementi

Cloro	0,2
-------	-----

2. Concimi minerali composti

2.1. Elementi nutritivi

N	1,1
---	-----

P ₂ O ₅	1,1
K ₂ O	1,1

2.2. Valore massimo dello scarto negativo rispetto al tenore dichiarato

Concimi binari	1,5
Concimi ternari	1,9

3. Elementi nutritivi secondari nei concimi (calcio, magnesio, sodio e zolfo)

I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo corrispondono a $\frac{1}{4}$ del tenore dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo di:

Ca	0,64
Mg	0,55
Na	0,67
S	0,36
MgO, CaO, Na ₂ O, SO ₃	0,9

4. Microelementi nei concimi

Tenore di microelementi superiore al 2%	0,4
Tenore di microelementi inferiore al 2%	$\frac{1}{5}$ del tenore dichiarato

5. Concimi organici e organo-minerali nonché concimi miscelati tranne i concimi miscelati a base di torba

5.1 Concimi organici e organo-minerali

I limiti di tolleranza ammessi in rapporto ai tenori dichiarati del singolo elemento nutritivo corrispondono a $\frac{1}{4}$ del tenore dichiarato di tale elemento nutritivo fino ad un massimo di:

a. per il singolo elemento nutritivo

N	1,0
P ₂ O ₅	2,0
K ₂ O	1,0
CaO	3,0
MgO	0,9

b. Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato di N, P₂O₅ e K₂O, complessivamente al massimo:

Concimi composti organici e organo-minerali 2,0

5.2 Concimi miscelati a base di torba

a. per il singolo elemento nutritivo:

N 0,2

P₂O₅ 0,2

K₂O 0,2

b. Scarto negativo rispetto al tenore dichiarato complessivamente al massimo 0,5

Allegato 5
(art. 13)

Diritto vigente: modifica

Il seguente atto normativo è modificato come segue:

Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997⁷ sull'agricoltura biologica

Allegato 2 titolo, periodo introduttivo e cifre 2.2-5

Concimi⁸, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di compensazione, condizioni per l'uso
2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale	
Letame*	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*	Indicazione delle specie animali.
Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Composta o digestato di rifiuti domestici*	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Tenore massimo in mg/kg nella sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**.
Torba	Unicamente per l'allevamento di piantine

⁷ RS **910.181**

⁸ Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi (RS **916.171**) e dell'ordinanza del 28 febbraio 2001 sul libro dei concimi (RS **916.171.1**).

Substrato di fungaie	e in letturini. La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente elenco. Il substrato dev'essere compostato.
Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti	
Guano*	Indicazione della specie animale e della provenienza.
Miscele di materiale vegetale compostate o fermentate*	Miscele di materiale vegetale risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas.
I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito*:	
– farina di sangue***	
– polvere di ossi***	
– farina di carne***	
– polvere di zoccoli***	
– polvere di corna***	
– nero animale***	
– farina di pesce	
– polvere di piume e di peli	Concentrazione massima in mg/kg nella sostanza secca di cromo (IV): 0**
– lana	
– cascami della fabbricazione del feltro	
– pellami (farina di pelli)	
– peli e crini	
– latticini	
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:	
– farina di panelli di semi oleosi	
– gusci di cacao	
– radichette di malto	
– fibre e panelli di cocco	
– vinaccia, melassa	
– fecce	
Borlande ed estratti di borlande	Di provenienza svizzera, escluse le borlande con sali ammoniacali.
Alghe e prodotti a base di alghe*	Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l'essiccazione, il congelamento e la macinazione; o b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o

Composta di corteccia	c. fermentazione. Risultante da legname non trattato chimicamente.
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***.

2.3. Oligoelementi

Oligoelementi*

2.4. Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)*	Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.
---	---

3. Preparati

Estratti di origine vegetale	Estratti di piante come infusi e tè.
Poltiglie di origine vegetale	Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.
Preparati bio-dinamici	

4. Substrati

Substrati	Quota di torba: max. 70% vol.
-----------	-------------------------------

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

4.1 Letame ed escrementi animali	Provenienti da aziende biologiche.
Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il detentore:	
	a. utilizza paglia prodotta biologicamente;
	b. osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
	c. concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio

allevamento equino.

4.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 per cento al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione.

Letame

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettieria). Indicazione delle specie animali.

Letame essiccato e pollina essiccata

Indicazione delle specie animali.

Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)

Indicazione delle specie animali.

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.

4.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia)

Provenienti da aziende biologiche.

4.4 Torba, legname

Non trattati chimicamente.

4.5 Prodotti di origine minerale

Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.

4.6 Acqua, terra

* Da utilizzare in caso di bisogno comprovato

** Limite di determinazione

*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza dell'11 gennaio 2001 sui concimi (RS **916.171**)

**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua

Ordinanza
concernente l'allevamento di animali
(Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146, 177 capoverso 1 e 177a capoverso 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr)¹,

ordina:

Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

¹ La Confederazione può versare contributi per sostenere le seguenti misure zootecniche concernenti l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, ed equina, nonché di conigli, volatili e api mellifere:

- a. tenuta del libro genealogico;
- b. esami funzionali;
- c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico;
- d. realizzazione di progetti volti a conservare le razze svizzere;
- e. miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale.

² La Confederazione può sostenere progetti riguardanti le risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento

Art. 2 Condizioni

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) riconosce un'organizzazione di allevamento di animali appartenenti alla razza bovina, suina, caprina, ovina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa:

- a. è un'organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;

¹ RS 910.1

- b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- c. dispone di statuti giuridicamente validi, in base ai quali ogni allevatore può diventare membro dell'organizzazione se soddisfa le condizioni previste dagli statuti;
- d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da corrispondenti programmi di allevamento o di conservazione della razza;
- e. tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3;
- f. esegue esami funzionali e stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- g. dimostra che l'effettivo di animali di cui dispone è abbastanza importante da garantire la realizzazione di un programma volto al miglioramento o alla conservazione della razza;
- h. offre garanzia di un lavoro razionale a livello di personale, tecnica, organizzazione e finanze nei settori di promozione;
- i. esercita le attività di allevamento di cui all'articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

² L'Ufficio federale riconosce un'organizzazione o un ente promotore di progetti per la conservazione delle razze svizzere, a condizione che questi soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e h.

³ Le domande di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio federale con la documentazione necessaria.

⁴ Il riconoscimento ha una durata di 10 anni.

⁵ Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'Ufficio federale nell'arco di un mese.

Art. 3 Tenuta del libro genealogico

¹ Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, l'identificazione, le prestazioni, la qualità e sui caratteri morfologici di tutti gli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.

² Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

³ All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

⁴ Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

⁵ Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno:

- a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;

- b. la definizione degli obiettivi zootecnici;
- c. l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
- d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza;
- e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;
- f. la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
- g. i requisiti da soddisfare per l'iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;
- h. la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.

Art. 4 Esami funzionali

¹ Gli esami funzionali e l'apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le attitudini, lo stato di salute e la morfologia degli animali, se questi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento.

² Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

³ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata dell'esame funzionale;
- b. la procedura dell'esame e il campione degli animali;
- c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;
- d. il metodo statistico di valutazione;
- e. il calcolo della prestazione esaminata;
- f. il periodo d'esame o la data dell'esame;
- g. il metodo scelto per l'esame dei prodotti in caso di programmi incrociati;
- h. i controlli effettuati in relazione con l'esame;
- i. la pubblicazione dei risultati.

Art. 5 Stima dei valori genetici

¹ La stima dei valori genetici degli animali deve avvenire sulla scorta di metodi scientifici internazionalmente riconosciuti.

² Sentite le stazioni di inseminazione dedite alla produzione in Svizzera, le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata della stima dei valori genetici;
- b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;

- c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
- d. le date della valutazione;
- e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f. le condizioni di pubblicazione;
- g. il finanziamento delle stime dei valori genetici.

³ I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l'esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.

Sezione 3: Contributi per l'allevamento

Art. 6 Contributi per l'allevamento di bovini

¹ Il massimo contributo annuo per l'allevamento di bovini ammonta a 30 milioni di franchi.

² Importo massimo per:	Fr.
a. ogni animale iscritto nel libro genealogico	10
b. apprezzamento della morfologia	8
c. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4	5
d. analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4	3.50
e. esame della produzione di carne	26

³ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è versato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni lattazione.

⁴ Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per campione di latte:

- a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;
- b. se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);
- c. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

⁵ In caso di concomitanza di due o tre circostanze citate nel capoverso 4, non viene versato alcun contributo.

Art. 7 Contributi per l'allevamento di equini

¹ Il massimo contributo annuo per l'allevamento di equini ammonta a 2 200 000 franchi.

² Importo massimo per:	Fr.
a. ogni puledro identificato e registrato	400

b.	esame funzionale	20
c.	esame dello stallone in una stazione	500
d.	esame dello stallone nell'azienda	200

Art. 8 Contributi per l'allevamento di suini

¹ Il massimo contributo annuo per l'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi.

² Importo massimo per: Fr.

a.	ogni animale iscritto nel libro genealogico (allevamento da selezione e allevamento da riproduzione)	85
b.	esame nell'azienda	4.50
c.	esame in una stazione	400

³ Il massimo contributo annuo per l'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione e per la pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

Art. 9 Contributi per l'allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

¹ Il massimo contributo annuo per l'allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi.

² Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 10 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

¹ Il massimo contributo annuo per l'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta a 1 800 000 franchi.

² Importo massimo per: Fr.

a.	ogni animale iscritto nel libro genealogico	40
b.	esame dell'attitudine lattifera	40

³ Nei seguenti casi è versata soltanto la metà del contributo per ogni esame dell'attitudine lattifera:

- per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti;
- in caso di esami dell'attitudine lattifera interrotti prima del 150° giorno di controllo;
- se le rilevazioni sulle attitudini funzionali sono effettuate dall'allevatore (metodo ICAR B o C);
- se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

⁴ In caso di concomitanza di almeno due circostanze citate nel capoverso 3, non viene versato alcun contributo.

Art. 11 Altri provvedimenti di promozione

La Confederazione può partecipare finanziariamente alla realizzazione di altri provvedimenti che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale, sempre che siano di interesse generale.

Art. 12 Domande di contributi

¹ Le organizzazioni di allevamento riconosciute devono presentare all'Ufficio federale le domande di contributi di cui agli articoli 6-11 e 13 entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione.

² Non vengono stanziati i contributi di cui agli articoli 6-11 inferiori ai 30 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta. Fanno eccezione le organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 30 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

³ Se gli importi massimi per categoria di animali riportati negli articoli 6-11 non sono sufficienti a coprire i singoli contributi, questi ultimi possono essere ridotti proporzionalmente dall'Ufficio federale.

⁴ I contributi sono versati esclusivamente a organizzazioni d'allevamento riconosciute.

⁵ L'Ufficio federale stabilisce in un'ordinanza i criteri complementari per il versamento e la riduzione dei contributi.

Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere

Art. 13 Contributi per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

¹ Per la conservazione della razza delle Franches Montagnes sono stanziati, oltre ai contributi di cui all'articolo 14, al massimo 160 000 franchi all'anno.

² Il contributo massimo ammonta a 400 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo massimo di 1 160 000 franchi all'anno non è sufficiente, l'Ufficio federale può ridurre proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.

³ Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate, nell'anno di contribuzione, da un puledro registrato che discende da uno stallone iscritto nell'albero genealogico della razza delle Franches Montagnes. Non sono versati contributi se gli animali sono legati.

⁴ La data d'identificazione del puledro in occasione della mostra equina è determinante per il diritto ai contributi.

⁵ Il contributo è versato, su domanda, alla Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes a favore dell'allevatore di cavalli avente diritto ai contributi.

Art. 14 Contributi per progetti di conservazione delle razze svizzere

¹ Per la conservazione delle razze svizzere sono stanziati al massimo 900 000 franchi all'anno. Alla suddetta somma possono aggiungersi i fondi non utilizzati ai sensi dell'articolo 15.

² Per razza svizzera si intende una razza che ha la sua origine in Svizzera o il cui allevamento è documentato in Svizzera da almeno 50 anni.

³ Su domanda, le organizzazioni di allevamento e altre organizzazioni riconosciute, oppure promotori di progetti per la conservazione di razze svizzere possono ricevere contributi limitati nel tempo.

⁴ In particolare, sono finanziati i seguenti provvedimenti di conservazione:

- a. inventario delle razze svizzere;
- b. monitoraggio;
- c. tenuta del libro genealogico;
- d. creazione di depositi di sperma e di embrioni;
- e. programmi di conservazione in situ ed ex situ, nonché esami scientifici.

Sezione 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 15

Per i progetti riguardanti risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria internazionale sono stanziati al massimo 100 000 franchi.

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 16

¹ La Confederazione gestisce l'Istituto federale di allevamento equino di Avenches.

² L'Istituto federale di allevamento equino è al servizio di una selezione conforme agli obiettivi prefissi per le diverse razze promosse. Esso completa come segue i provvedimenti presi in favore della tenuta agricola di cavalli:

- a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Franches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori;
- b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta;

- c. elabora le basi indispensabili alle tecniche di riproduzione equina, segnatamente all'inseminazione artificiale, mette in pratica le nuove conoscenze scientifiche della ricerca di base sull'allevamento e mette a punto e fornisce, in collaborazione con le scuole superiori, informazioni sull'allevamento, la riproduzione, la tenuta, l'addestramento e la produzione;
- d. fornisce informazioni sulla tenuta e sull'allevamento equino alla popolazione e organizza corsi di formazione e perfezionamento professionale;
- e. partecipa a manifestazioni ippiche a carattere zootecnico e ad altre manifestazioni importanti per l'allevamento equino;
- f. mette a disposizione le sue installazioni per l'addestramento, gli esami funzionali e la promozione delle vendite dei cavalli indigeni, segnatamente della razza delle Franches Montagnes.

³ Per le prestazioni che fornisce e le relative spese riscuote tasse stabilite in base all'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura².

Capitolo 3: Messa in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni

Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche

Art. 17 Campo di applicazione

Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato d'ascendenza e genealogico al momento della messa in commercio.

Art. 18 Certificato d'ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento

¹ Un certificato d'ascendenza e genealogico per animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'ufficio competente per la tenuta del libro genealogico d'origine;
- b. designazione del libro genealogico;
- c. numero di registrazione nel libro genealogico;
- d. eventualmente nome dell'animale;
- e. genere della marchiatura;
- f. marchiatura dell'animale;
- g. data di nascita;
- h. razza;

² RS 910.11

- i. sesso;
- j. nome e indirizzo dell'allevatore;
- k. nome e indirizzo dell'allevatore precedente;
- l. nome e indirizzo del proprietario;
- m. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
- n. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'ufficio che ha effettuato la valutazione, nonché valori zootecnici dell'animale, dei genitori e dei nonni;
- o. nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre a tutti i dati analoghi relativi al padre (compreso gruppo sanguigno o altre caratteristiche volte a accertarne l'identità);
- p. data del rilascio;
- q. nome, in stampatello, dell'ufficio che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.

Art. 19 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento

Un certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati aggiornati, elencati all'articolo 18, relativi ai donatori di sperma e di ovuli nonché al gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità);
- b. le informazioni necessarie per identificare lo sperma e gli ovuli, ed eventualmente la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento

¹ Un certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento deve contenere i seguenti dati:

- a. i dati aggiornati, elencati all'articolo 18, relativi al donatore degli embrioni e al donatore di sperma, nonché al gruppo sanguigno (o altre caratteristiche volte ad accertarne l'identità);
- b. le informazioni necessarie per identificare i prodotti, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

² Nel certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore si trovano più embrioni. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.

Art. 21 Eccezioni

Per gli animali da allevamento femmine, per gli ovuli e gli embrioni non è necessario un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprietario in Svizzera, sempre che l'acquirente vi rinunci.

Art. 22 Sperma di toro

Per l'inseminazione artificiale dei bovini può essere commerciato e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento svizzera o estera.

Sezione 2: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali**Art. 23** Eccezioni al permesso generale d'importazione

Gli animali che fanno parte di masserizie in trasloco, di beni d'equipaggiamento o di un'eredità non necessitano di alcun permesso generale d'importazione.

Art. 24 Attribuzione di quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale di suini, ovini, caprini e di sperma di toro sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'Ufficio federale.

² Il contingente doganale parziale per animali appartenenti alla specie bovina è messo all'asta.

³ Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite esclusivamente a stazioni di inseminazione che producono in Svizzera se:

- a. le stazioni di inseminazione esaminano regolarmente tori nati in Svizzera;
- b. almeno il 50 per cento dello sperma venduto dal 30° mese (luglio) al 7° mese incluso (giugno) prima del periodo di contingentamento proviene da tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata registrando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produzione, l'acquisto e la vendita di sperma.

⁴ Nei primi due anni d'attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni.

⁵ Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l'anno in questione.

Art. 25 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale di bovini, suini, ovini e caprini ai fini dell'allevamento

¹ Nei limiti delle quote del contingente doganale gli allevatori possono importare animali soltanto:

- a. per migliorare il proprio allevamento (ossia animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta);
- b. per gli incroci commerciali (maschi);
- c. per la ricerca scientifica;
- d. per la conservazione di razze minacciate;
- e. per la creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

² I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importata.

Art. 26 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

¹ Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre del periodo predetto.

² I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono da madre importata.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Esecuzione

L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali³ è abrogata.

Art. 29 Vigilanza sulle organizzazioni

Le organizzazioni di allevamento sovvenzionate con i contributi di cui alla presente ordinanza presentano annualmente all'Ufficio federale un rapporto sull'attività svolta. La gestione e la contabilità delle medesime, purché inerenti all'applicazione della presente ordinanza, sono sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio federale.

³ RS 916.310

Art. 30 Disposizione transitoria per organizzazioni di allevamento riconosciute

Il riconoscimento delle organizzazione di allevamento secondo il diritto previgente resta valido fino al 31 dicembre 2009.

Art. 31 Disposizione transitoria sugli aiuti all'esportazione di animali da allevamento

Fino al 31 dicembre 2009 l'esportazione di animali da allevamento è disciplinata secondo le disposizioni del capitolo 5 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali⁴.

Art. 32 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 12 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

... Novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1999 95, 2000 2639; 2003 4931, 2005 5565; 2006 2535, 2006 4861

Ordinanza dell'UFAG concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali

Modifica del ...

*L'Ufficio federale dell'agricoltura
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998¹ concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali viene modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12 capoverso 5 e 31 dell'ordinanza del ... novembre 2007 concernente l'allevamento di animali,²

Art. 3a **Esami di stalloni**

¹ È considerato esame di stallone in una stazione, un esame di più giorni volto a verificare l'idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.

² È considerato esame di stallone sul campo, un esame di un giorno volto a verificare l'idoneità di uno stallone nel quadro di un programma di allevamento.

Art. 3b **Riduzione dei contributi**

In caso di superamento del contributo massimo annuale per categoria animale sono ridotti in primo luogo i contributi per gli esami funzionali e secondariamente i contributi per il libro genealogico.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

Ufficio federale dell'agricoltura

Manfred Bötsch

¹ RS 916.310.31

² RS 916.310

Ordinanza
concernente il mercato del bestiame da macello
e della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ sul bestiame da macello è modificata come segue:

Sostituzione di termini

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 3 cpv. 1, 3-5

¹ Nei macelli seguenti l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali macellati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a:

- a. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli in cui sono macellate annualmente oltre 1200 unità di macellazione;
- b. per gli animali macellati delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nei macelli:
 1. in cui sono macellate annualmente tra le 800 e le 1200 unità di macellazione e
 2. che sono il solo macello in cui viene effettuata una classificazione neutrale della qualità all'interno di un Cantone o di una regione di medie dimensioni;
- c. per i capretti macellati, nei macelli:
 1. in cui sono macellati annualmente oltre 100 capretti e

¹ **RS 916.341**

2. che per un periodo limitato in cui vi è una forte offerta interna chiedono che l'organizzazione incaricata effettui una classificazione neutrale della qualità.

³ I macelli riportano l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati alla banca dati centrale conformemente all'articolo 15a capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie.

⁴ Il fornitore e l'acquirente possono contestare l'esito della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati presso l'organizzazione incaricata conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a. Le carcasse interessate rimangono bloccate nel macello, intere, fino a quando la procedura relativa alla contestazione non è conclusa.

⁵ Sui mercati pubblici sorvegliati l'organizzazione incaricata effettua una classificazione neutrale della qualità degli animali vivi della specie bovina e ovina conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera a.

Art. 8 cpv. 2

² Per regione di montagna, per quanto attiene ai mercati pubblici, s'intendono le zone di montagna I–IV secondo l'ordinanza del 7 dicembre 1998³ concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone. Determinante per l'assegnazione delle zone è l'ubicazione del mercato. Se quest'ultimo è ubicato al di fuori della regione di montagna vengono versati contributi d'infrastruttura qualora oltre due terzi degli animali in esso commercializzati provengano direttamente dalla regione di montagna.

Art. 20 cpv. 1

¹ Chiunque fa pervenire all'Ufficio federale una garanzia bancaria o un'altra garanzia ammessa dall'articolo 49 dell'ordinanza del 5 aprile 2006⁴ sulle finanze della Confederazione prima dell'importazione all'ADC o all'aliquota di dazio zero, può essere esentato dalle disposizioni dell'articolo 19 capoversi 1 e 2.

Art. 25 cpv. 2 secondo periodo

² ... Le importazioni sottostanno alle disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane.

2 RS 916.40
3 RS 912.1
4 RS 611.01
5 RS 631.0

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

**Ordinanza
concernente il contingentamento della produzione lattiera
(Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)**

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sul contingentamento lattiero è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4 secondo periodo

⁴ Se la domanda è presentata tra il 1° e il 31 maggio 2008 il Servizio d'amministrazione assegna il contingente supplementare per l'anno lattiero 2008/09.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 916.350.1

Ordinanza concernente la rilevazione e il trattamento di dati agricoli (Ordinanza sui dati agricoli)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sui dati agricoli è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. f e g

¹ I Cantoni rilevano i dati:

- f. relativi alle aziende che, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la produzione primaria, sottostanno all'obbligo di notifica, a condizione che non siano state già registrate nel quadro del capoverso 1 lettere a, b o e (allegato 2, n. I–V);
- g. e i risultati relativi ai controlli di singole aziende, rilevati nel quadro dell'ordinanza del ... novembre 2007³ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. L'Ufficio federale, d'intesa con i Cantoni e con i servizi direttamente interessati, definisce il grado di dettaglio dei dati relativi ai controlli e dei risultati dei controlli di cui nell'allegato 2, numero XXII.

Art. 4 cpv. 2 lett. a e f

² I seguenti servizi definiscono i cataloghi dei dati e elaborano i questionari per la rilevazione:

- a. l'Ufficio federale e gli Uffici federali di statistica e di veterinaria per i dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-f;
- f. l'Ufficio federale e l'Ufficio federale di veterinaria per i dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera g.

¹ RS 919.117.71

² RS 916.020

³ RS ...

Art. 5 cpv. 1^{bis} e cpv. 7

^{1bis} I dati di cui nell'allegato 2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art. 14 cpv. 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle epizoozie o art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁵ concernente la produzione primaria), segnatamente anche in caso di cambiamento di detentore di animali.

⁷ I dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera g sono registrati dopo ogni controllo.

Art. 9 cpv. 1 lett. d

¹ I dati vanno trasmessi all'Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:

- d. dati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera g: entro una settimana dal controllo, attraverso immissione diretta nella banca dati centrale dei controlli.

Art. 15 cpv. 1 lett. a, f, j, m, o e p

¹ L'Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1-3, trasmettere a:

- a. l'Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d'informazione, ad eccezione dei dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale, agli aiuti per la conduzione aziendale, ai controlli e ai risultati dei controlli (all. 2, n. XX, XXI e XXII) e i dati concernenti il rendimento e la valutazione del rendimento delle coltivazioni di mele e pere in Svizzera nonché i dati sulla contabilità relativa ai frutti a granelli (all. 2, n. XVIII e XIX), per l'esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche;
- f. l'Ufficio federale di veterinaria, l'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e i gestori della BDTA: i dati relativi all'identificazione dell'azienda, all'identificazione delle persone, all'effettivo del bestiame, all'estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2, n. I-IV, XVI e XXII; all. 3, n. I-IV) per i provvedimenti di natura giuridico-veterinaria e l'aiuto all'esecuzione (BDTA) nonché i dati per l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992⁶ sulle derrate alimentari e dell'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I-V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I-VII);
- j. i servizi cantonali dell'agricoltura: i dati relativi all'identificazione dell'azienda e delle persone e relativi al contingentamento lattiero (all. 2, n. I, II e VII) per l'esecuzione dei pagamenti diretti nonché i dati relativi all'effettivo delle colture frutticole (all. 2, n. XVIII) per l'esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura come pure i dati relativi ai controlli e i risultati dei controlli (all. 2, n. XXII);

4 RS 916.401

5 RS 916.020

6 RS 817.0

7 RS 0.916.026.81

- m. l'Ufficio federale della sanità pubblica e i servizi cantonali competenti per l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari: i dati del sistema d'informazione (all. 3, n. I-VI) per l'esecuzione dell'ordinanza del 28 maggio 1997⁸ DOP/IGP nonché i dati per l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e dell'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I-V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I-VII);
- o. le organizzazioni di controllo: i dati di cui nell'allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII-XXI;
- p. i titolari dei marchi, o i rispettivi organi di controllo, indicati dai gestori: i dati di cui nell'allegato 2, ad eccezione dei dati dei numeri VI, VII, X, XII e XVIII-XXI.

II

Gli allegati 1, 2 e 3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il * .

* il termine preciso sarà fissato in base agli sviluppi del progetto ASA2011.

² Gli articoli 2 capoverso 1 lettera f, 4 capoverso 2 lettere a e f e 5 capoverso 1^{bis} entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1***1 Istituzioni partecipanti al sistema d'informazione**

BDTA	Banca dati sul traffico di animali
DGD	Direzione generale delle dogane
ECBIO	Enti di certificazione accreditati secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ⁹ sull'agricoltura biologica
IVI	Istituto di virologia e d'immunoprofilassi
LC	Laboratori cantonali
MAR	Titolari dei marchi e rispettivi organi di controllo
OC	Organizzazioni di controllo (di diritto pubblico)
OPC	Organizzazioni di produttori e di categoria
RFA	Regia federale degli alcool
SAAL	Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero
SACL	Servizio di amministrazione del contingentamento lattiero
SCCA	Servizi cantonali per i concimi aziendali
SR	Stazioni federali di ricerche agronomiche
SU	Scuole universitarie (università, PF, SUP)
UCA	Uffici cantonali dell'agricoltura
UCV	Uffici cantonali di veterinaria
UFAE	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, Settore alimentazione
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UFV	Ufficio federale di veterinaria
USC	Unione svizzera dei contadini
UST	Ufficio federale di statistica

2 Trasmissione dei dati ad altri sistemi

Censimenti UST	Banca dati per scopi statistici gestita dall'UST
DGD	Sistema d'informazione della Direzione generale delle dogane
ESSA	Strategia in materia di alimentazione per l'orientamento dell'offerta: sistemi d'informazione dell'UFAE (SA)

3 Autorizzazioni per l'accesso

- A Accesso diretto (visualizzazione, modifica, cancellazione, archiviazione)
- B Comunicazione delle modifiche per mezzo della posta elettronica
- C *Destinatario dei dati:* acquisizione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica
- D *Fornitore dei dati:* comunicazione dei dati mediante scambio di supporto dei dati (supporti elettronici dei dati, cassette, elenchi su carta o moduli) o per mezzo della posta elettronica (include anche la ritrasmissione dei dati da parte del destinatario ai sensi della lettera C)
- L Accesso online per i competenti servizi cantonali (include anche la ricezione dei dati ai sensi della lettera C)

4 Abbreviazioni diverse

- RP Regione di pianura
- ZM Zona di montagna
- UBG Unità di bestiame grosso
- ZC Zona collinare
- SAU Superficie agricola utile

Allegato 2

Contenuto e modalità d'accesso ai sistemi d'informazione

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA E	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
I	– Numero cantonale d'azienda		A	C	L			C	C	C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Numero del fornitore del latte		A	C	C					C	C	C	C, D	C					
	– Ubicazione dell'azienda	Comune d'ubicazione, casale, nome della proprietà, via, coordinate, ecc.	A	C	L	C		C	C	C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Tipo di azienda e di comunità		A	C	L	C		C		C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Appartenenza territoriale (regione di pianura, montagna o estivazione)		A	C	L	C				C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Zona aziendale		A	C	L	C						D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Orientamento aziendale	Tipologia FAT	D	C	L	C		C		C	C	L	C		C	C	C	C	C
– Numeri BDTA		A		L					D	C	L		C		C		C	C	
II	– Numero personale cantonale		A		L			C		C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Nome, indirizzo e comune di domicilio della persona o comune d'ubicazione della società		A		L			C		C	C	D,L	C, D	C	C	C	C	C	C
	– Numero di telefono, e-mail		A		L			C		C	C	D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Anno di nascita del gestore o anno di costituzione dell'azienda		A	C	L			C		C	C	D,L	C	C	C			C	C
	– Attività professionale principale		A		L			C		C	C	D,L	C	C	C				

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	– Forma giuridica			A	C	L		C		C	C	D,L	C	C	C			C	C
	– Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento			A						C		D							
III	Numero di animali delle seguenti categorie:	Categorie di animali conformemente al questionario																	
	– bovini			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C
	– equini			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– pecore			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– capre			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C
	– altri animali che consumano foraggio grezzo		ESSA	A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– suini			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– pollame da reddito			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– altri animali			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
IV	Dati relativi alle aziende gestite tutto l'anno:	Categorie di animali e durata dell'estivazione conformemente al questionario																	
	– numero e categorie degli animali estivati			A	C	C	C		C	C		D	C		C	C	C	C	C
	– durata dell'estivazione			A	C	C	C		C	C		D	C	C	C	C	C	C	C
	– tipo di gestione delle superfici (PER, bio)			A	C	L	C		C	C	C	D,L	C	C	C			C	C
V	– Superficie aziendale			A	C	C	C	C	C			D	C		C			C	C
	– Bosco			A	C	C	C		C			D	C		C			C	C
	– Superficie improduttiva			A	C	C	C		C			D	C		C			C	C
	– Superfici la cui destina-			A	C	C	C		C			D	C		C			C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	zione principale non è l'utilizzazione agricola																		
	– Superficie agricola utile	Dati relativi alle superfici conforme- mente al questionario	Censi- menti UST	A	C	L	C	C	C			D,L	C	C	C	C	C	C	C
	– Terreni aperti suddivisi secondo le colture			A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– Superfici inerbite, suddivise secondo il modo di sfruttamento			A	C	C	C	C	C			D	C		C	C	C	C	C
	– Colture perenni, suddivise secondo le colture	Dati relativi alle superfici conforme- mente al questionario		A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– Colture al coperto, suddivise secondo le colture		ESSA	A	C	C	C	C	C	C	C	D	C		C	C	C	C	C
	– Altre superfici all'interno della SAU, suddivise secondo le colture (superficie da strame, torbiere, siepi e boschetti campestri)			A	C	C	C	C	C			D	C		C	C	C	C	C
	– Terreni in affitto			A	C	C	C	C	C			D	C		C			C	C
	– Superfici coltivate per tradizione familiare all'estero			A	C	C	C	C	C			D	C		C	C	C	C	C
	– Superfici coltivate non per tradizione familiare all'estero			A	C	C	C	C	C			D	C		C	C	C	C	C
	– Vigneti in zone in forte pendenza e in zone terrazzate (a partire da			A				C				D						C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	una declività del 30 %)																		
VI	Numero delle persone impiegate, secondo il grado di occupazione	Manodopera conformemente al modulo di base e alla domanda di contributo	Censi- menti UST																
	– Capiazienda (uomini)			A	C	L	C	C											D,L
	– Capiazienda (donne) (senza i lavori domestici)		ESSA	A	C	L	C	C											D,L
	– Coniuge o altri familiari di sesso maschile occupati nell'azienda			A	C	L	C	C											D,L
	– Coniuge o altri familiari di sesso femminile occupati nell'azienda (senza i lavori domestici)			A	C	L	C	C											D,L
	– Manodopera non familiare di sesso maschile			A	C	L	C	C											D,L
	– Manodopera non familiare di sesso femminile (senza i lavori domestici)			A	C	L	C	C											D,L
VII	– Tipo di contingente	Dati conformemente alla rilevazione annuale da parte dei Servizi di amministrazione del contingentamento lattiero e degli aiuti nel settore lattiero		A	C	C	C						D	C					
	– Contingente di base			A	C	C	C					C	D	C		C			C
	– Contingente supplementare			D	C	C	C					C	C	C		C			C
	– Adeguamenti di contingente suddivisi secondo i motivi			A	C	C							D	C					

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	– Latte commercializzato in kg		A	C	C	C				C	C	C	C	D		C	C		
	– Tassa per superamento del contingente		A	C	C	C							D	C					
	– Trasferimento di contingente		A	C	C								D	C					
	– Diritto di fornitura		A	C	C							C	D	C					
	– Latte commercializzato mediante vendita diretta		A	C	C					C	C	C	C	D		C	C		
	– Tenore del latte (grasso, proteine)		A	C	C								D	C					
	– Stato del foraggiamento con insilati		A	C	C								D	C					
VIII	– Superfici utili che danno diritto ai contributi, secondo le categorie di superficie	Dati relativi ai versamenti per i contributi di superficie	A	C	C							D						C	C
	– Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza		A	C	C							D							
	– Contributo di superficie		A	C	C							D							
IX	Superfici di compensazione ecologica che danno diritto ai contributi:																		
	– prati sfruttati in modo estensivo suddivisi secondo le categorie di contributo		A	C	C				C			D			C			C	C
	– superfici da stame,		A	C	C				C			D			C			C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA E	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	suddivise secondo le categorie di contributo																		
	– siepi e boschetti campestri suddivisi secondo le categorie di contributo		A	C	C				C			D				C		C	C
	– prati sfruttati in modo poco intensivo suddivisi secondo le categorie di contributo		A	C	C				C			D				C		C	C
	– maggesi fioriti		A	C	C				C			D				C		C	C
	– maggesi da rotazione		A	C	C				C			D				C		C	C
	– fasce di colture estensive		A	C	C				C			D				C		C	C
	– alberi da frutto ad alto fusto nei campi (1 albero = 1 ara)		A	C	C				C			D				C		C	C
	– superficie totale degli elementi che danno diritto ai contributi (I)		A	C	C				C			D				C		C	C
	Superfici di compensazione ecologica computabili che non danno diritto ai contributi:	Superfici di compensazione ecologica																	
	– pascoli sfruttati in modo estensivo		A	C	C				C			D				C		C	C
	– pascoli boschivi		A	C	C				C			D				C		C	C
	– alberi da frutto ad alto fusto nei campi (1 albero = 1 ara)		A	C	C			C	C			D				C		C	C
	– alberi indigeni isolati (1 albero = 1 ara)		A	C	C				C			D				C		C	C
	– siepi e boschetti campestri		A	C	C				C			D				C		C	C
	– fossati umidi, stagni, pozze		A	C	C				C			D				C		C	C
	– superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti		A	C	C				C			D				C		C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	rocciosi																		
	– muri a secco		A	C	C				C			D				C		C	C
	– sentieri e accessi naturali non consolidati		A	C	C				C			D				C		C	C
	– vigneti con elevata biodiversità		A	C	C				C			D				C		C	C
	– altre superfici di compensazione ecologica		A	C	C				C			D				C		C	C
	– superficie totale degli elementi che non danno diritto ai contributi (II)		A	C	C				C			D				C		C	C
	– superficie totale di compensazione ecologica (I + II)		A	C	C				C			D				C		C	C
X	– Contributo totale per l'agricoltura biologica	Dati relativi ai versamenti per i contributi ecologici (agricoltura biologica)	A	C	C							D							
XI	– Numero degli animali da reddito della specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG	Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali	A	C	C				C			D				C		C	C
	– Numero di capre e di conigli che dà diritto ai contributi, in UBG		A	C	C				C			D				C		C	C
	– Numero di suini che dà		A	C	C				C			D				C		C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	diritto ai contributi, in UBG																		
	– Numero di esemplari di pollame che dà diritto ai contributi, in UBG		A	C	C				C			D				C		C	C
	– Contributo totale per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali		A	C	C							D							
	– Numero degli animali da reddito della specie bovina che dà diritto ai contributi, in UBG	Dati relativi ai versamenti per i contributi etologici: uscita regolare all'aperto	A	C	C				C			D				C		C	C
	– Numero degli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo e di conigli che dà diritto ai contributi		A	C	C				C			D				C		C	C
	– Numero di suini che dà diritto ai contributi, in UBG		A	C	C				C			D				C		C	C
	– Numero di esemplari di pollame che dà diritto ai contributi, in UBG		A	C	C				C			D				C		C	C
	– Contributo totale per l'uscita regolare all'aperto		A	C	C							D							
XII	– Importo totale versato	Importo totale dei contributi ecologici ed etologici	A	C	C							D							
XIII	– Numero di UBGFG	Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali da reddito che consumano	A	C	C				C			D						C	C
	– Numero di UBGFG che dà		A	C	C				C			D						C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
		diritto ai contributi, secondo le categorie di contributo																	
	– Numero di UBGFG, secondo il limite di promozione	foraggio grezzo	A	C	C				C			D						C	C
	– Numero di UBGFG estivate		A	C	C				C			D						C	C
	– Contingente lattiero		A	C	C				C			D						C	C
	– Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza		A	C	C							D							
	– Importo versato		A	C	C							D							
XIV	– Numero di UBGFG	Dati relativi ai versamenti per la tenuta di animali	A	C	C				C			D						C	C
	– Numero di UBGFG che dà diritto ai contributi	in condizioni di produzione difficili	A	C	C				C			D						C	C
	– Importo lordo		A	C	C							D							
	– Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza		A	C	C							D							
	– Importo versato		A	C	C							D							
XV	– Campicoltura e foraggicoltura in pendenza, secondo le categorie di contributo	Dati relativi ai versamenti per i contributi di declività alla campicoltura, alla foraggicoltura e alla viticoltura	A	C	C				C			D						C	C
	– Campicoltura e		A	C	C				C			D						C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA E	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR	
	foraggicoltura in forte pendenza, secondo le categorie di contributo																			
	– Viticoltura in zone in pendenza (30–50 %)		A	C	C				C			D						C	C	
	– Viticoltura in zone in forte pendenza (50 % e oltre)		A	C	C				C			D						C	C	
	– Viticoltura in zone terrazzate (dal 30 %)		A	C	C				C			D						C	C	
	– Deduzione per superamento del limite di reddito e di sostanza		A	C	C							D								
	– Importo versato per i contributi di declività alla campicoltura e alla foraggicoltura		A	C	C							D								
	– Importo versato per i contributi di declività alla viticoltura		A	C	C							D								
XVI	Per aziende d'estivazione, pastorizie e con pascoli comunitari:	Dati relativi alla struttura e ai versamenti dei contributi d'estivazione																		
	– numero degli animali estivi, per categoria di animali		A	C	C				C	C	C	D					C	C	C	C
	– durata dell'estivazione		A	C	C				C	C	C	D					C	C	C	C
	– superficie dei pascoli d'estivazione		ESSA A	C	C	C			C	C		D	C		C		C	C	C	C
	– effettivo di bestiame usuale stabilito mediante decisione		A	C	C							D					C	C	C	C

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	– effettivo di bestiame attuale		A	C	C							D				C	C	C	C
	– riduzioni secondo l'articolo 16 OCEst		A	C	C							D						C	C
	– importo versato per i contributi d'estivazione		A	C	C							D							
XVII	– Superfici coltivate con colza, soia, girasoli, zucche per l'estrazione di olio, lino e canapa (semi oleosi)	Dati relativi ai versamenti per i contributi di coltivazione	A	C	C				C			D						C	C
	– Superfici coltivate con fave, lupini e piselli proteici per l'alimentazione di animali (leguminose a granelli)		A	C	C				C			D						C	C
	– Superfici coltivate con piante da fibra senza canapa, suddivise secondo le colture		A	C	C				C			D						C	C
	– Importo versato per i semi oleosi		A	C	C							D						C	C
	– Importo versato per le leguminose a granelli		A	C	C							D							
	– Importo versato per le piante da fibra		A	C	C							D							
	– Superfici coltivate e colture all'estero		A	C	C							D						C	C
	– Importo totale versato per i contributi di coltivazione		A	C	C							D							
XVIII	– Effettivo di colture	Rilevazione annuale	Censi-	A	C	C						C,D							

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	frutticole	sulla frutticoltura in Svizzera	menti UST																
	– Prova per campionatura sulla produzione per varietà	Produzione e utilizzazione delle colture di mele e di pere in Svizzera		A	C														
	– Prova per campionatura sull'utilizzazione			A	C														
	– Prova per campionatura sul carico e sulla grandezza dei frutti	Stima della produzione delle colture di mele e di pere in Svizzera		A	C														
XIX	Contabilità relativa alla frutta a granelli:																		
	– Provenienza, trasformazione e uscita di mele e pere	Scopi statistici e dati relativi ai versamenti per i contributi alla valorizzazione della frutta		A	C														
	– Entrata, valorizzazione, uscita e scorte di prodotti di mele e pere			A	C														
	– Scorte di frutta e prodotti di frutta	Pianificazione dell'approvvigionamento di prodotti alimentari																	
XX	– Dati aziendali	Dati relativi ai miglioramenti strutturali		C,D	C														
	– Descrizione tecnica o genere di miglioramento			C,D	C														

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFA G	SR SU USC	UST E	UFA	RFA	UFAM	UFV IVI UCV BDTA	UFSP LC	UCA SCC A	SACL	SAAL	DGD	ECBIO	OPC	OC	MAR
	– Costi d’investimento totali			C,D	C														
	– Costi che danno diritto ai contributi			C,D	C														
	– Aiuti agli investimenti			C,D	C														
XXI	– Aiuti per la conduzione aziendale	Dati relativi agli aiuti per la conduzione aziendale		C,D	C														
XXII	Dati relativi ai controlli																		
	– Data di controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Organo di controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Categorie di rischio			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Tipo di controllo (p.es. con preavviso)			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Ambito di controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Onere del controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	
	– Risultato del controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C
	– Conseguenze del controllo			C						D,C	D,C	D,C						D,C	C

Allegato 3

Contenuto e modalità d'accesso ai sistemi d'informazione

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFAG	SR SU USC	UST	UFAE	RFA	UFAM	UFV IVI UCV	UFSP LC	UCA	SACL	SAAL	DGD	ECBIO
I	– Numero d'identificazione	Identificazione dell'azienda	ESSA	C	C	C	C			C	C			D	C	
	– Nome dell'azienda		C		C	C			C	C			D	C		
	– Indirizzo		C		C	C			C	C			D	C		
	– Forma giuridica		C	C	C	C			C	C			D	C		
	– Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento		C		C									D		
II	– Nome e indirizzo della persona	Identificazione delle persone	ESSA	C		C	C			C	C			D	C	
	– Numero di telefono		C		C	C			C	C			D	C		
	– Professione		C		C	C			C	C			D	C		
	– Funzione		C		C	C			C	C			D	C		
	– Relazione bancaria o postale con indirizzo di pagamento		C		C									D		
III	Entrata di materie prime	Quantità, prodotto Denominazione del prodotto conformemente all'elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG)														
	– Latte			C	C	C	C			C	C			D	C	
	– Latticini		ESSA	C	C	C	C			C	C			D	C	
IV	Uscita di materie prime	Quantità, prodotto														
	– Latte			C	C	C	C			C	C			D	C	

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFAG	SR SU USC	UST	UFAE	RFA	UFAM	UFV IVI UCV	UFSP LC	UCA	SACL	SAAL	DGD	ECBIO
	– Latticini	Latte scremato, burro, panna di siero di latte, panna di latte centrifugato, succedanei del latte da foraggio	ESSA	C	C	C	C			C	C			D	C	
V	Valorizzazione del latte	Quantità, prodotto														
	– Entrata: latte e latticini utilizzati	Denominazione del prodotto conformemente all'elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG)	ESSA	C	C	C	C			C	C			D	C	
	– Uscita: latticini fabbricati		ESSA	C	C	C	C			C	C			D	C	
	– Importo dei supplementi e degli aiuti versati			C	C									D		
VI	Esportazione di latte e latticini mediante gli aiuti della Confederazione	Quantità, prodotto														
	– Latte e latticini esportati	Denominazione del prodotto conformemente all'elenco dei prodotti SAAL (sito Internet UFAG)		C	C	C	C			C	C			D		
	– Importo degli aiuti versati			C	C									D		
VII	Ordinanza sull'agricoltura biologica															
	– Nome e indirizzo dell'impresa			C						C	C					D
	– Genere di attività e dei prodotti			C						C	C					D

N.	Descrizione del contenuto	Osservazioni	Trasmis- sione ad altri sistemi	UFAG	SR SU USC	UST	UFAE	RFA	UFAM	UFV IVI UCV	UFSP LC	UCA	SACL	SAAL	DGD	ECBIO
–	Insieme delle particelle, data dell'ultima utilizzazione di mezzi autorizzati			C						C	C					D

Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 ottobre 2002¹ sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente:

- a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;
- b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;
- c. alle misure di sgravio del mercato.

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Le domande devono contenere:

- b. un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande contengono un'analisi che prova che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali, o gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato;

¹ RS 919.117.72

Art. 8 cpv. 3

Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero :

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère

La domanda di estensione presentata dall'organizzazione di categoria del Gruyère è oggetto di una procedura separata. L'indagine conoscitiva pubblica avrà luogo nell'ambito della pubblicazione delle domande nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori. La pubblicazione nel FUSC è prevista per l'estate 2007.

Allegato 2

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte**B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini****C. Organizzazione di produttori GalloSuisse****D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland****E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois****F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH**

Le domande di estensione presentate dalle organizzazioni indicate alle lettere A – F sono oggetto di una procedura separata. L'indagine conoscitiva pubblica avrà luogo nell'ambito della pubblicazione delle domande nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori. La pubblicazione nel FUSC è prevista per l'estate 2007.

Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo è modificata come segue:

Sostituzione di termini

¹ Nel titolo e negli articoli 1 e 2, rubrica e capoverso 1 il termine «vigilanza sui prezzi» è sostituito con «monitoraggio del mercato».

² Negli articoli 1, 3 e 4 il termine «servizio di vigilanza sui prezzi» è sostituito con «servizio di monitoraggio del mercato».

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Il servizio di monitoraggio del mercato stabilisce le singole merci i cui dati di mercato vanno monitorati.

³ Gli operatori del mercato designati dal servizio di monitoraggio del mercato sono tenuti a fornire i dati di mercato conformemente alle esigenze riguardanti le scadenze e il contenuto da esso fissate.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 942.31

